



COMUNE DI CALCIO

VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ex art. 8.4, art. 9.14, art. 10.6, L.R. 12/05 e s.m. e i.

COMMITTENTE	Comune di Calcio Via Papa Giovanni XXIII, 40 24054 Calcio (BG) tel. 0363 968444 - fax: 0363 906246 e-mail: info@comune.calcio.bg.it - PEC: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it		
PROGETTISTA 	Arch. Silvano Buzzi: Silvano Buzzi & Partners srl 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 Tel. 0365 59581 – fax 0365 5958600 e-mail: info@buzziepartners.it pec: buzziepartnersrl@pec.it C.F. – P.I. 040365720987		
RESP. di COMMESSA COLLABORATORI	Arch. Silvano Buzzi		

DOCUMENTO	<i>Piano di Governo del Territorio</i>			
A01 PGT	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE			
02 - ADOZIONE				
r 01				
COMMESSA	EMISSIONE	CLIENTE	INCARICO	REDAZIONE
U 746	Luglio 2023	Comune di Calcio	2021	VERIFICATO S01
				REDATTO C04

INDICE

Art. 1	Finalità delle norme	3
Art. 2	Ambito di applicazione della normativa del Piano di Governo del Territorio	5
Art. 3	Definizione delle categorie di attività costruttive.....	5
Art. 4	Norme particolari per le ristrutturazioni	5
Art. 5	Tutela e conservazione del verde e delle alberature.....	5
Art. 6	Modalità di attuazione del Piano di Governo del Territorio.....	7
Art. 7	Attuazione delle previsioni relative alla viabilità	8
Art. 8	Efficacia delle Norme Tecniche di Attuazione	9
Art. 9	Indici e parametri.....	9
Art. 10	Definizioni dei parametri ed elementi stereometrici.....	10
Art. 11	Recupero ai fini abitativi dei sottotetti.....	19
Art. 12	Dimensione minima degli alloggi.....	21
Art. 13	Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria.....	22
Art. 14	Superfici destinate ad opere di urbanizzazione secondaria	22
Art. 15	Volumi di edifici di carattere produttivo.....	23
Art. 16	Permesso di costruire convenzionato (PdCc)	23
Art. 17	Parcheggi ai sensi dell'articolo 9 della L 122/89	23
Art. 18	Contributo dei privati nelle urbanizzazioni.....	24
Art. 19	Usi del territorio e degli edifici	24
Art. 20	Progetti di Piani Attuativi	36
Art. 21	Norma per la tinteggiatura esterna degli edifici.....	38
Art. 22	Suddivisione in ambiti del territorio comunale	45
Art. 23	Parametri minimi per servizi pubblici e dimensionamento residenziale teorico	46
Art. 24	Ambiti di Trasformazione (AdT).....	47
Art. 25	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo (SP).....	47
Art. 26	Aree di interesse storico-archeologico (ASA).....	48
Art. 27	Ambiti territoriali interessati da sportello unico per le attività produttive (SUAP).....	49
Art. 28	Ambiti territoriali sottoposti alla disciplina del PGT: disposizioni generali	49
Art. 29	Parametri generali per gli interventi negli Ambiti di Trasformazione, negli ambiti urbani del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi	68
Art. 30	Disposizioni generali per gli ambiti extraurbani disciplinati dal PdR.....	75
Art. 31	Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica (ANT)	81
Art. 32	Tutela del paesaggio	82
Art. 33	Aree di rispetto delle infrastrutture per la mobilità	84
Art. 34	Aree di rispetto cimiteriale	85
Art. 35	Aree di rispetto per captazione di acque sorgive e depuratori	86
Art. 36	Elettrodotti ad alta tensione (380/220/132 KV).....	87
Art. 37	Ossigenodotto	87
Art. 38	Cabine di trasformazione dell'energia elettrica	87
Art. 39	Deroghe per opere di pubblica utilità.....	88

art. 40 Norme Geologiche di Piano	88
Art. 41 Documento di polizia idraulica del Reticolo Idrico Minore	109
Art. 42 Norma finalizzata al risparmio energetico	144

DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ART. 1 FINALITÀ DELLE NORME

1. Le presenti Norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano di Governo del Territorio (PGT), di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia.

2. Le presenti Norme di attuazione tengono conto di tutta la normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alle emanazioni di seguito richiamate.

- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- DLgs 25/11/2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7/08/2015, n. 124);
- Legge 7/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- LR 11/05/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- DGR 22/12/2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, LR 12/2005)";
- LR 28/11/2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10;
- DGR 25/09/2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della LR 12/2005)";
- Legge 11/01/2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8;
- Legge 22/10/1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17/08/1942, n. 1150; 18/04/1962, n. 167; 29/09/1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
- Legge 8/08/1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica);
- Legge 5/08/1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
- Legge 17/02/1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
- DL 5/10/1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/12/1993, n. 493;
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II;
- LR 2/02/2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- LR 13/03/2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3;
- LR 8/07/2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42;

- DPR 7/09/2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DL 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/08/2008, n. 133);
- DPR 13/03/2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del DL 9/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/04/2012, n. 35);
- LR 12/12/2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA;
- LR 11/12/2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);
- DGR 30/12/2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e ss. mm. e ii.;
- DGR 18/12/2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del Dlgs 152/2006 e ss. mm. e ii.";
- LR 19/02/2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive;
- LR 10/03/2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti);
- DLgs 6/09/1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23/08/1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal DPCM 31/03/2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica);
- DLgs 9/04/2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99;
- Legge 17/08/1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies;
- DLgs 2/04/1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967);
- Codice Civile, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907;
- Legge 24/03/1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con DPR 15/06/1959, n. 393), in particolare art. 9;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1;
- DLgs 30/05/2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);
- DLgs 4/07/2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1. Le norme del Piano di Governo del Territorio e le relative tavole grafiche di attuazione si applicano a qualsiasi intervento che comporti modificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
2. Nelle aree in cui è consentita l'attività edilizia, le prescrizioni inerenti all'area interessata dal progetto debbono essere osservate nella predisposizione dei Piani Attuativi o degli elaborati necessari al rilascio dei titoli abilitativi, convenzionati e non, anche nel caso di procedimenti amministrativi autocertificati o asseverati previsti ai sensi di Legge.
3. Le opere d'ordinaria manutenzione sono sempre ammissibili, anche qualora debbano eseguirsi in edifici costruiti in periodo antecedente alla data d'adozione del presente Piano di Governo del Territorio ed in contrasto con le prescrizioni da esso definite.
4. Le opere di manutenzione straordinaria sono sempre ammissibili secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
5. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.

ART. 3 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ COSTRUTTIVE

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, gli interventi edilizi e le categorie delle attività costruttive si intendono espressamente quelli definiti all'articolo 3 del DPR 380/2001, cui si rimanda.

ART. 4 NORME PARTICOLARI PER LE RISTRUTTURAZIONI

1. In tutte le aree destinate all'edificazione (eccettuati i Nuclei di Antica Formazione, per i quali valgono le specifiche norme di attuazione allegate al Piano delle Regole per farne parte integrante e sostanziale) e con esclusione altresì delle aree per le quali venga previsto o richiesto lo studio di un piano attuativo ai sensi del successivo art. 6 è sempre ammessa la ristrutturazione di edifici esistenti nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e subordinatamente alla verifica dell'esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) che la destinazione e la tipologia previste nel progetto di trasformazione siano ammissibili secondo le prescrizioni specifiche del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi;
 - b) che il progetto di ristrutturazione non comporti un aumento del volume preesistente.
2. Sono vietati i compensi dei parametri edilizi preesistenti, con particolare riferimento alle superfici accessorie del fabbricato, nonché le parti chiaramente identificabili come sovrastrutture o superfetazioni configurabili come superficie accessoria.

ART. 5 TUTELA E CONSERVAZIONE DEL VERDE E DELLE ALBERATURE

1. In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale o mista, nel caso di nuove costruzioni fuori terra o di interrati esterni al sedime dell'edificio, dovrà essere riservata a superficie permeabile una percentuale del lotto non inferiore al **30%**.
2. In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale, in caso di nuova costruzione, la percentuale del lotto di cui al punto precedente non potrà essere inferiore al **15%**.

3. In tutti gli ambiti SP per cui è prevista edificazione e ad eccezione degli ambiti SP01 (verde) ed SP02 (parcheggi), nel caso di nuove costruzioni o di costruzioni d'interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a superficie permeabile una percentuale del lotto non inferiore al **30%**.
4. Sono considerate permeabili anche le superfici pavimentate che utilizzano pavimentazioni drenanti computando la percentuale di permeabilità certificata dalla scheda tecnica del materiale impiegato da allegare al progetto. Le superfici drenanti possono essere compensate da opere di invarianza idraulica atte a garantire il corretto drenaggio delle acque nel sottosuolo, secondo la normativa vigente in materia.
5. Si richiama la definizione di superficie permeabile contenuta nel Regolamento Edilizio Comunale in recepimento del Regolamento edilizio-tipo nazionale, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 2010/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana. Viene richiamata espressamente la DGR 24/10/2018 n. XI/695.
6. Viene richiamata espressamente la LR n. 7 del 23/11/2017 relativa all'invarianza idraulica ed idrogeologica.
7. Per i Piani Attuativi, il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con riferimento all'intera superficie territoriale e potranno essere computate le superfici drenanti dei servizi pubblici ceduti o assoggettati.
8. Il verde pubblico o assoggettato all'uso pubblico deve essere fruibile nelle sue parti interne da tutte le categorie di utenti ed accessibile, dal contesto urbano di riferimento, attraverso percorsi accessibili, sicuri e sostenibili; l'area verde deve essere attrezzata al fine di potere ospitare diverse funzioni per diverse tipologie di utenti (presenza di arredo o elementi per anziani e/o bambini, percorsi/attrezzature per lo sport, aree per i cani, illuminazione arredo per il riposo e la sosta, ecc.).
9. Nei progetti di verde urbano dovrà essere ricercata una elevata densità arborea in quanto contribuisce in misura considerevole a elevare la qualità complessiva di un'area verde.
10. La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche, alle condizioni ambientali locali e alla capacità di innescare salute per gli abitanti (vanno escluse le piante allergeniche e che attirano insetti, mentre saranno promossi specifici interventi di piante con elevato effetto purificante dell'aria, ecc.).
11. Negli spazi verdi pubblici o assoggettati all'uso pubblico è da preferirsi l'utilizzo di "verde urbano ipoallergenico" ovvero si debbono creare nuovi spazi urbani con piante non allergeniche e devono essere sostituite, per quanto riguarda gli spazi verdi già esistenti, le piante morte con specie non allergeniche.
12. Le alberature ad alto fusto aventi un diametro superiore a **0,40 m** misurato a **1,00 m** da terra esistenti nel territorio comunale dovranno essere conservate e tutelate.
13. Non sono oggetto del precedente divieto le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno.
14. Sono tutelati gli arbusti ed i rampicanti che per rarità della specie o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio.
15. Il Comune potrà consentire, per motivate ragioni certificate da relazione agronomica, l'abbattimento d'alberature, a condizione che esse siano sostituite con altre essenze autoctone (secondo quanto previsto dallo Studio Agronomico Comunale), eventualmente da mettere a dimora anche in luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale.
16. Il Comune potrà consentire, previo rilascio di autorizzazione, il taglio colturale senza l'estirpazione delle ceppaie.
17. Tutti i tipi d'impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali.

18.In tutte le aree del territorio comunale, l'edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi ed i sentieri pedonali ad uso pubblico esistenti e di progetto.

19.Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l'apertura di nuovi percorsi pedonali pubblici o ad uso pubblico.

20.I percorsi pedonali, pubblici o ad uso pubblico, potranno essere costruiti anche a cura di chi compie interventi edilizi. La loro larghezza minima deve essere di **1,50 m**, salvo casi di comprovata impossibilità.

21.L'area dei percorsi pedonali può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché sia area edificabile e computata ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini. In casi eccezionali, i percorsi pedonali potranno essere sostituiti da portici ad uso pubblico. I percorsi pedonali realizzati in sede d'edificazione dei singoli interventi potranno essere eseguiti anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.

22.La realizzazione ovvero il ripristino dei percorsi pedonali sarà oggetto, eventualmente, d'appositi progetti approvati dagli organi competenti. Costituendo tali tracciati elementi di rilevanza ambientale, i progetti dovranno prevedere:

- a) la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti, nonché la loro integrazione attraverso l'impiego di materiali coerenti;
- b) la dotazione di adeguati spazi di sosta;
- c) il rispetto della legislazione vigente, nazionale o regionale, in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche.

23. In tutti gli ambiti del territorio comunale è ammessa la recinzione delle proprietà private mediante la posa in opera di piantini di metallo collegati da rete metallica o fili metallici (eccetto filo spinato e/o elettrificato). La rete metallica ovvero il primo filo metallico dal basso dovranno essere sollevati dal piano naturale di campagna di almeno **20 cm**. Tali recinzioni dovranno essere obbligatoriamente mascherate da siepi sempreverdi costituite da essenze arbustive autoctone previste dallo Studio Agronomico Comunale. L'altezza delle recinzioni (comprese le siepi) potrà avere altezza non superiore a **1,50 m**. Qualora specificate, valgono comunque le altezze degli specifici articoli degli ambiti di Piano.

ART. 6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1. Ai sensi della L 1150/42 e s.m. e i., della LR 12/05 e s.m. e i., nonché del DPR 380/01 e s. m. e i., il Piano di Governo del Territorio viene attuato nel rispetto delle prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche di Piano e/o nelle presenti Norme, con le seguenti modalità:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni, ampliamenti d'edifici residenziali, commerciali, direzionali, ad eccezione degli edifici produttivi, ovvero con funzioni pubbliche o di interesse pubblico e di opere di urbanizzazione preordinate all'edificazione, ove in progetto sia prevista una densità fondiaria superiore a **3,00 mc/mq** o un'altezza pari o superiore a **25,00 m**, è consentita soltanto dopo l'approvazione di apposito piano attuativo;
- b) in tutti gli ambiti identificati dagli elaborati grafici del Piano di Governo del Territorio con apposita simbologia identificativa di Piani Attuativi, ovvero qualora gli specifici articoli normativi del Piano di Governo del Territorio prevedano l'attuazione in subordine alla predisposizione di Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero o Permessi di Costruire convenzionati ed in tutti gli ambiti identificati dagli elaborati grafici del Piano dei Servizi si attua esclusivamente mediante pianificazione attuativa o Permesso di Costruire convenzionato secondo i disposti del comma 1 bis dell'articolo 14 della LR 12/2005;

- c)** i piani attuativi e le aree per servizi ricomprendenti terreni soggetti a coltivazione agricola dovranno essere integrati con la documentazione relativa all'eventuale erogazione di contributi comunitari per l'esercizio dell'attività agricola sui terreni stessi che comportino limitazioni alla trasformazione urbanistica. In mancanza di detti strumenti, sugli edifici esistenti sono consentite esclusivamente opere d'ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo senza aumenti di volume e carico urbanistico.
- 2.** Per tutte le residue aree edificabili, la realizzazione dei singoli edifici e delle opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di Permessi di Costruire (PdC), Permessi di Costruire convenzionati (PdCc) ovvero la presentazione di Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) o delle ulteriori autocertificazioni previste dalla Legge, nel rispetto delle prescrizioni particolari definite per ogni ambito.
- 3.** Fatte salve le disposizioni di cui alle presenti Norme, alle Norme paesistiche allegare al Piano di Governo del Territorio, alle Norme particolari per l'attuazione nei Nuclei di Antica Formazione e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, dei beni culturali e del paesaggio, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo gli interventi previsti dall'articolo 6 del DPR 380/2001.
- 4.** Secondo i disposti di cui alla LR 7/2012, articolo 19, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali, sono realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi dell'articolo 6 del DPR 380/2001.
- 5.** Per ogni azione di Piano si prescrive la necessità di assicurare la sostenibilità della pianificazione locale contribuendo alla conservazione e ricostruzione ecologica ed ecosistemica del territorio con adeguate azioni di mitigazione e compensazione ecologica. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.

ART. 7 ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITÀ

- 1.** L'attuazione delle previsioni relative alla viabilità, e comunque di tutti gli interventi correlati, connessi o interessati, in tutto o in parte, da previsioni o elementi afferenti alle infrastrutture viarie, deve tener conto di tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle emanazioni di seguito richiamate.
- DLgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18;
 - DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28;
 - DI 1/04/1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della Legge n. 765 del 1967);
 - DI 2/04/1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare;
 - LR 4/05/2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4;
 - DLgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22;

- DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46;
- Decreto del Ministero per le Infrastrutture 5/11/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade);
- DPR 30/03/2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26/10/1995, n. 447).

2. Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del Piano di Governo del Territorio hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di Piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce d'arretramento e di rispetto stradale. Dalla sede definitiva della strada si computeranno, comunque, gli arretramenti dell'edificazione previsti dalla legislazione vigente. In fase progettuale dovranno essere previste – qualora necessarie - idonee misure di deframmentazione e/o mitigazione dei tracciati che costituiscano situazione di frammentazione della rete ecologica.

3. Per quanto attiene alla progettazione ed alla realizzazione di spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, scale e rampe pubbliche, servizi igienici pubblici, arredo urbano, parcheggi, circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone disabili, nonché tutta l'edilizia pubblica dovranno rispettare rigorosamente la normativa in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. In sede di urbanizzazione degli ambiti soggetti a piano attuativo le strade dovranno essere realizzate con una sezione minima di mt **10,50** se sono di collegamento extracomparto e di mt **7,50** se sono di servizio interne all'area interessata al Piano Attuativo. Dette larghezze possono, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, essere comprensive sia della sede carreggiabile che dei percorsi pedonali o dei marciapiedi con le caratteristiche di seguito descritte.

5. Fatte salve eventuali prescrizioni specifiche più restrittive, ogni nuova strada dovrà essere dotata di almeno un marciapiede con larghezza utile di cm **150**; ciò compatibilmente con la situazione dei luoghi e le caratteristiche della rete viaria esistente.

6. Tali marciapiedi, come ogni altro percorso pedonale, non potranno avere pendenze trasversali superiori all'**1%** né pendenze longitudinali superiori al **5%**, con l'eccezione di tratti limitati (incrocio con passi carrai, passaggi obbligati etc.) dove la pendenza potrà raggiungere il **7%** per tratti fino a **5,00** mt di lunghezza, l'**8%** per tratti fino a **2,00** m. o il **12%** per tratti fino a **0,50** mt.

ART. 8 EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Tutte le norme contenute nelle presenti disposizioni, con le precisazioni di cui all'articolo 6 delle stesse, hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.
2. In caso d'eventuale divergenza di delimitazione di uno stesso ambito riportato in elaborati grafici diversi aventi differenti scale di rappresentazione, è prevalente quanto definito nella raffigurazione grafica di maggior dettaglio.

ART. 9 INDICI E PARAMETRI

1. L'utilizzazione delle aree e l'edificazione negli ambiti del territorio normati dal Piano di Governo del Territorio, anche in relazione alle destinazioni d'uso, sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri di cui alle specifiche Norme Tecniche di Attuazione (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi).

ART. 10 DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI

A. Le attività urbanistico-edilizie sul territorio comunale sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri stabiliti puntualmente per ogni ambito e zona del Piano di Governo del Territorio e definiti dal presente articolo, che recepisce le definizioni tecniche uniformi di cui all'allegato B alla DGR n. XI/695 del 24/10/2018:

1. **ST – Superficie territoriale**

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.

2. **SF – Superficie fondiaria**

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla ST al netto delle aree per dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.

3. **IT – Indice di edificabilità territoriale**

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente. Per superficie si intende la superficie lorda.

NOTA ESPLICATIVA: l'indice di edificabilità territoriale (IT) eventualmente definito per gli ambiti e le zone di Piano è il rapporto fra la superficie lorda (mq/mq) o il volume (mc/mq) ammissibile e la superficie territoriale dell'area interessata da un ambito (o comparto) di intervento. In tale superficie sono computabili anche le aree di proprietà che vengano destinate a strade e servizi pubblici da cedersi al comune, escluse le sedi stradali esistenti.

4. **IF – Indice di edificabilità fondiaria**

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente. Per superficie si intende la superficie lorda.

NOTA ESPLICATIVA: l'indice di edificabilità fondiaria (IF) definito per gli ambiti e le zone di Piano è il rapporto tra la superficie lorda (mq/mq) o il volume (mc/mq) e la superficie del lotto edificabile alla quale essa o esso sono attribuiti. E' ammesso il trasferimento di superficie lorda o volumetria tra lotti limitrofi con medesima destinazione urbanistica, purché rimanga traccia di tale trasferimento attraverso atto idoneo. Nella determinazione della superficie lorda o del volume realizzabile sul lotto edificabile, deve essere detratto quello attribuito a edifici già esistenti o ad altri edifici che, in precedenza, siano stati realizzati computando la superficie del lotto edificabile; tali superfici lorde o volumi già utilizzati devono essere computati nel rispetto delle modalità indicate dalle NTA.

5. **CU – Carico urbanistico**

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6. **DT – Dotazioni territoriali**

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla Legge o dal piano.

7. **Sedime**

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

8. **SCOP – Superficie coperta**

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a **1,50 m**.

NOTA ESPLICATIVA: Gli sporti superiori a **1,50 m** sono da considerarsi nella loro interezza.

9. **Sp – Superficie permeabile**

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

NOTA ESPLICATIVA: La superficie permeabile deve essere adeguatamente interessata dalla messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e/o arbustive per conseguire effetti di mitigazione ambientale dell'insediamento. In caso di Piano Attuativo, le percentuali di superficie permeabile indicate dalle Norme Tecniche di Attuazione devono essere rispettate a livello di superficie territoriale. Le superfici permeabili minime, derogabili ai sensi dell'art. 66, comma 1 bis, della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., sono definite dall'articolo 5 delle presenti NTA.

10. **IPT/IPF – Indice di permeabilità**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

11. **IC – Indice di copertura**

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

12. **STOT – Superficie totale**

Somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

13. **SL – Superficie lorda**

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, escluse le superfici accessorie.

NOTA ESPLICATIVA: viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

14. **SU – Superficie utile**

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15. **SA – Superficie accessoria**

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

1. i portici e le gallerie pedonali;
2. i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
3. le tettoie e le pensiline con profondità superiore a **1,50 m**; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a **m. 1,50** sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda;
4. le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio

NOTA ESPLICATIVA: i locali dovranno avere un'altezza utile interna massima di **2,50 m**;

5. i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a **1,50 m**, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a **1,50 m** sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda;
6. i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;
7. spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
8. i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;
9. i volumi tecnici;
10. le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria, utile e lorda.

NOTA ESPLICATIVA: Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.

È consentita la costruzione di pergolati (sia in legno che in ferro), da addossare obbligatoriamente all'edificio di cui costituiscono pertinenza, esclusi dal conteggio della superficie lorda e accessoria a condizione che:

- non abbiano altezza massima superiore a **2,50 m**;
- interessino una superficie non superiore al **20%** della superficie coperta dell'edificio di cui il pergolato costituisce pertinenza. Il parametro del **20%** della Superficie Coperta, in caso di edifici plurifamiliari, deve essere suddiviso in quote millesimali;
- la superficie opaca della struttura di copertura non sia superiore al **30%** della superficie complessiva del pergolato;
- i pilastri del pergolato siano ad almeno **1,50 m** dai confini di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante;
- non prevedano occlusioni in vetro o materiali traslucidi delle pareti.

Per tutti gli edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti norme aventi destinazione di pubblico esercizio e turistico-ricettiva in genere, è consentita la realizzazione di strutture in metallo o legno con soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra e chiusura con materiali traslucidi amovibili per una superficie massima pari al **100%** della SL avente la destinazione sopra indicata e, comunque, fino ad un massimo di **200 mq**. Tali strutture non rientrano nel computo della superficie lorda ed accessoria, ma devono rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore a **1,50 m**. È consentita, per ogni singolo lotto, la realizzazione di gazebo in ferro esclusi dal conteggio della superficie lorda ed accessoria a condizione che:

- la struttura sia isolata rispetto all'edificio principale e con altezza massima di **2,40 m**;
- sia aperta su tutti i lati e coperta unicamente da teli;
- la superficie di proiezione della struttura del gazebo non sia superiore a **9,00 mq**;
- la struttura sia posta ad almeno **1,50 m** dal confine di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante.

16. **SC – Superficie complessiva**

Somma della superficie utile e del **60%** della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

17. SCAL – Superficie calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).

NOTA ESPLICATIVA: Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.

18. Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a **1,50 m**.

19. VT – Volume totale o volumetria complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

NOTA ESPLICATIVA: Le Norme Tecniche di Attuazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio utilizzano la definizione di altezza urbanistica e volume urbanistico. Di cui ai punti 44 e 45 delle DTU.

20. Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

NOTA ESPLICATIVA: Con quota del terreno si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a **2,50 m** e riporto di terreno fino ad un massimo di **1,00 m**, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di **3 a 1**.

21. Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

NOTA ESPLICATIVA: Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della LR 7/2017.

Con quota del terreno si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a **2,50 m** e riporto di terreno fino ad un massimo di **1,00 m**, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di **3 a 1**.

22. Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

NOTA ESPLICATIVA: Con quota del terreno si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a **2,50 m** e riporto di terreno fino ad un massimo di **1,00 m**, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di **3 a 1**. Le eventuali aperture per consentire l'areazione dei locali e vani interrati dovranno essere realizzate esclusivamente mediante "bocche di lupo".

23. Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

24. Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25. **Numero dei piani**

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26. **Altezza lorda**

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

27. **Altezza del fronte**

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane,

NOTA ESPLICATIVA: Con quota del terreno si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a **2,50 m** e riporto di terreno fino ad un massimo di **1,00 m**, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di **3 a 1**. L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore senza considerare le rampe, fino a **4,00 m** di larghezza, e le corsie di accesso ai box, ai vani tecnici e/o agli accessori interrati aventi larghezza non superiore a **6,00 m**, salvo specifiche prescrizioni da parte dei VV.FF.
- all'estremità superiore l'altezza del fronte prescritta negli articoli delle presenti Norme relativi ai singoli ambiti è la media aritmetica tra le altezze misurate in gronda su ciascuno spigolo dell'edificio. Per le coperture piane non concorrono alla determinazione dell'altezza del fronte i parapetti con altezza non superiore a **1,10 m**.

28. **Altezza dell'edificio**

Altezza massima tra quella dei vari fronti,

NOTA ESPLICATIVA: L'altezza dell'edificio non potrà superare l'altezza media del fronte incrementato di un terzo (**1/3**).

29. **Altezza utile**

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

30. **Distanze**

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

NOTA ESPLICATIVA: Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.

31. **Volume tecnico**

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

NOTA ESPLICATIVA: Si intendono altresì volumi tecnici le stazioni di trasformazione e distribuzione delle reti dei servizi tecnologici primari pubblici e privati.

32. **Edificio**

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33. **Edificio unifamiliare**

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34. **Pertinenza**

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35. **Balcone**

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36. **Ballatoio**

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37. **Loggia/loggiato**

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

NOTA ESPLICATIVA: Restano ferme dalle possibilità consentite dalla Legge 39/2004.

38. **Pensilina**

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39. **Portico/porticato**

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

NOTA ESPLICATIVA: Restano ferme dalle possibilità consentite dalla Legge 39/2004.

40. **Terrazza**

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

NOTA ESPLICATIVA: Restano ferme dalle possibilità consentite dalla Legge 39/2004.

41. **Tettoia**

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42. **Veranda**

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

43. **Superficie scolante Impermeabile dell'intervento**

Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.

44. **AU - Altezza urbanistica**

Altezza convenzionale definita dal Piano di Governo del Territorio da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.

NOTA ESPLICATIVA: L'altezza urbanistica è pertanto definita in via convenzionale in **3,00 m**, indipendentemente dalla maggiore o minore altezza di piano o di interpiano reale o prevista. Per la porzione dei sottotetti computabile quale superficie lorda, l'altezza convenzionale ai fini del calcolo del volume è pari a **2,40 m**; nel caso in cui la quota d'imposta in corrispondenza del lato interno delle pareti perimetrali sia maggiore di **2,40 m**, si applica l'altezza convenzionale di **3,00 m**.

45. **VU - Volume urbanistico**

Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici. NOTA ESPLICATIVA: il volume urbanistico deve essere utilizzato per la computazione dello standard indotto e la determinazione degli oneri di urbanizzazione.

B. Ulteriori definizioni delle attività urbanistico-edilizie sul territorio comunale:

2.1. **Lotto**

Porzione continua di terreno, anche appartenente a più possessori (siano persone fisiche o giuridiche), compresa in ambito a caratterizzazione omogenea; coincide con la superficie reale del terreno misurata in proiezione orizzontale.

Per lotto edificabile si intende la superficie del terreno asservita all'intervento di trasformazione urbanistico-edilizia e che costituisce il riferimento spaziale per il computo dei parametri di edificabilità. Indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, la superficie asservita all'edificio esistente non potrà più essere considerata nel computo dei nuovi volumi da realizzare. Costituisce l'area di pertinenza della costruzione, comprese le eventuali fasce e zone di rispetto e con esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche o asservite ad usi diversi dall'edificazione espressamente previste dal Piano di Governo del Territorio. Nelle aree totalmente o parzialmente già edificate, le superfici computate per la determinazione dell'edificabilità consentita dal Piano di Governo del Territorio costituiscono l'area di pertinenza delle costruzioni sulle stesse realizzate. Il Comune può richiedere la trascrizione nei pubblici registri, a cura e spese del proprietario, del rapporto pertinenziale permanente; detta trascrizione è obbligatoria per l'edificazione nelle aree agricole. Nel caso le aree edificabili interessino lotti di superficie esigua o porzioni residuali di lotti edificati per cui l'edificabilità risulti teoricamente determinabile, ma di fatto irrealizzabile, il proprietario potrà presentare formale comunicazione di rinuncia a tale diritto. Di dette rinunce l'Ente comunale terrà un'adeguata e costante registrazione, allo scopo di evitare il successivo riutilizzo della capacità edificatoria rinunciata. Ai fini della determinazione dell'edificabilità massima

consentita, possono essere computate le aree da cedere all'ente pubblico per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, alla condizione che le stesse non risultino previste nel Piano dei Servizi. Nel caso le aree di pertinenza comprendano proprietà diverse, dovrà essere ottenuto l'assenso, registrato e trascritto, all'asservimento delle superfici di proprietà diversa da quella del richiedente.

2.2. **Utilizzazione predeterminata**

Si intende il valore assoluto di SL eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall'estensione della superficie fondiaria o territoriale a cui viene riferito.

2.3. **Pareti perimetrali esterne o profilo perimetrale esterno**

Si intendono le pareti esterne opache di qualsiasi materiale, le pareti esterne trasparenti e i serramenti che racchiudono il volume dell'edificio.

2.4. **Superficie di vendita**

Si intende la quota di SL destinata alla funzione commerciale e definita secondo i disposti di cui alla DGR n. X/1193 del 20/12/2013 (e relativi allegati) ed alle normative di settore vigenti in materia. La SV di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e le aree antistanti alle casse, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori aree di sosta degli automezzi, anche se coperte, ed i relativi corselli di manovra).

2.5. **Superficie di somministrazione**

Negli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande (bar) e similari essa è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

2.6. **Distanza dai confini di proprietà**

Si intende la distanza minima della superficie coperta edificata fuori terra rispetto al suolo naturale, comprensiva di portici e logge private, dai confini del lotto di proprietà e dai limiti di ambiti dedicati alle aree pubbliche, sia esistenti che previsti dal Piano dei Servizi. Nella verifica della distanza dai confini di proprietà dovranno essere considerate anche le pensiline aperte di servizio funzionali al ricovero di cicli e motocicli, le guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenti alle attività produttive esistenti o di progetto. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni del Codice civile e del DM 1444/68, non sono considerate nella determinazione dei distacchi dai confini le cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione così come tutti i locali totalmente interrati, i balconi, i cornicioni, le gronde, le pensiline e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a **1,50 m**. Le piscine dovranno rispettare una distanza minima dai confini di **2,00 m**, misurati dai bordi della vasca. Nel caso di costruzioni a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti Norme, dovranno essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- mantenimento del distacco dagli edifici di seguito definito;
- convenzione registrata e trascritta tra le proprietà confinanti.

Nella determinazione delle distanze viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche.

La distanza dai confini di proprietà interni al comparto può essere derogata negli strumenti urbanistici attuativi .

2.7. Distacco dagli edifici

Si intende la distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni. La distanza è misurata sui prolungamenti dei lati, in proiezione orizzontale ad ogni singolo piano. Il massimo ingombro dell'edificio è quello sovrastante il suolo naturale e/o di progetto definito dal presente articolo. Il rispetto delle presenti norme è previsto anche in caso di singola parete finestrata. Nel caso di due pareti cieche o munite esclusivamente di luci e prospicienti si dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di **3,00 m**, salvo convenzione tra le parti confinanti per edificazione in aderenza. Non sono considerati distacchi:

- i rientri nello stesso corpo di fabbrica, se la loro profondità non è superiore a **5,00 m** e se la stessa non supera la larghezza del distacco delle pareti fronteggianti;
- i cornicioni, le gronde, le pensiline, i manufatti di copertura degli ingressi e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a **1,50 m**;
- le pensiline di servizio aperte per ricovero di cicli e motocicli con sbalzo massimo di **1,50 m**, a condizione che non superino una superficie coperta di **10,00 mq** cadauna;
- le scale aperte di sicurezza.

La presente norma non si applica in caso d'interventi assoggettabili a Piano Attuativo, con previsione planivolumetrica, ai sensi dell'articolo 9 del DM 2/04/1968, n. 1444.

Al fine della misurazione del distacco tra gli edifici, non sono considerate le autorimesse ed i locali accessori esistenti a confine, purché d'altezza massima inferiore o uguale a **3,00 m** in colmo ed aventi altezza media non superiore a **2,40 m**. Non sono considerate, al fine della determinazione del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche esistenti e di nuova costruzione, purché fronteggianti pareti cieche di edifici. Nella determinazione del distacco viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

2.8. Distanza dalle strade

Si intende la distanza minima dal ciglio stradale definito all'art. 3 del DPR n. 285 del 30/04/1992 (e successive modifiche e integrazioni) in proiezione orizzontale della superficie edificata (entro e fuori terra), con esclusione degli aggetti fino a **1,50 m**. Per le superfici edificate entro terra, non vengono considerate le autorimesse pertinenziali di cui alla LR 12/2005 e ss. mm. e ii., articolo 66 e seguenti. Tali autorimesse dovranno garantire un arretramento di **1,00 m** dal ciglio stradale. Il ciglio stradale è inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle tavole di Piano e comprendente, quindi, oltre alla sede veicolare, anche le banchine, i marciapiedi ed i fossi di proprietà dell'Ente gestore, anche qualora utilizzati da privati. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà privata di cui si sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o l'assoggettamento all'uso pubblico. Le distanze minime previste per ciascun ambito di Piano in conformità al DPR 26/04/1993, n. 147, lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole operative del Piano di Governo del Territorio, ovvero quelli stabiliti in sede di Piano urbanistico attuativo o di progetto esecutivo dalle nuove strade. Sono comunque sempre prevalenti le indicazioni del Regolamento Viario Provinciale per quanto attiene alle fasce di rispetto ivi individuate.

Non sono computate, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, le cabine elettriche. Nella determinazione degli arretramenti viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

2.9. **Edificio esistente**

Si intendono gli edifici con regolare assenso di edificabilità documentabile ed accertabile attraverso il titolo abilitativo originario, ovvero la cui realizzazione è documentalmente databile prima del 1/09/1967 oppure definitivamente condonati.

2.10. **Cavedio**

Spazio circoscritto da muri perimetrali, situato all'interno di un edificio, destinato a dare aria e luce a locali secondari ovvero destinato al passaggio degli impianti tecnologici, nella misura massima di **1,50 m** di profondità.

2.11. **Sopralzi**

Gli edifici esistenti negli ambiti con prevalente destinazione residenziale, commerciale-direzionale, turistico-ricettiva o produttiva, eccetto quelli compresi nei Nuclei di Antica Formazione, le cui distanze dai confini di proprietà e dalle strade pubbliche non sono conformi ai distacchi prescritti, potranno essere oggetto di sovrizzo, innalzando la proiezione sul piano orizzontale della superficie coperta esistente sovrastante il piano di campagna, nel rispetto degli indici volumetrici e delle altezze prescritte e con la deroga espressa in tema di distanze dai confini e dalle strade pubbliche che dovranno rispettare solo la normativa di cui al Codice Civile e quella relativa al minimo inderogabile dei **10,00 m** tra pareti finestrate di edifici fronteggianti.

ART. 11 RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI

1. Ai sensi dell'articolo 63, comma 1bis, LR 12/05 e s. m. e i., si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
 2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è classificato come ristrutturazione edilizia. Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo; ad eccezione di quanto di seguito prescritto dal presente articolo, esso è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui alle presenti Norme.
 3. In applicazione dell'articolo 65, comma 1, LR 12/05 e s. m. e i., sono esclusi dall'applicazione dei disposti di cui alla LR 12/05 e s. m. e i., articoli 63 e 64, gli ambiti di seguito elencati:
 - a) ambiti di trasformazione di cui al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio;
 - b) tutti gli ambiti individuati dal Piano dei Servizi nel Piano di Governo del Territorio;
 - c) gli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa in itinere / permesso di costruire convenzionato;
 - d) aree agricole;
 - e) aree agricole di interesse ambientale e paesistico;
 - f) aree di salvaguardia;
 - g) ambiti di mitigazione ambientale;
 - h) ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, laddove le condizioni di non trasformabilità siano determinate da specifiche norme che non ammettano l'incremento del peso insediativo;
- La vigente normativa regionale in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti potrà essere comunque sempre applicata senza che l'intervento comporti il sovrizzo delle coperture esistenti.
4. Per gli edifici appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è disciplinato dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo "Disposizioni per i Nuclei di Antica Formazione" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

5. Ad esclusione degli ambiti di cui al precedente comma, il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti è consentito negli edifici con funzione residenziale per almeno il **25%** della SL complessiva:

a) esistenti alla data del 31/12/05;

oppure:

b) assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31/12/05 ovvero sulla base di denunce d'inizio attività presentate entro il 01/12/05; non sono considerati tali gli edifici che saranno oggetto di totale demolizione e ricostruzione contestuali all'utilizzo d'eventuali ampliamenti consentiti dalle presenti norme;

c) realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31/12/05 ovvero sulla base di denunce d'inizio attività presentate successivamente al 01/12/05 decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell'agibilità (anche per silenzio assenso);

ovvero:

d) serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria, ovvero in presenza d'impegno a realizzare le stesse contestualmente alla realizzazione dell'intervento ed entro la data di fine lavori;

e) purché sia garantita, per ogni singola unità immobiliare, l'altezza media ponderale di **2,40 m** calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto avente altezza superiore a **1,50 m** per la relativa superficie;

f) nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio Comunale;

g) nel rispetto dei requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche;

h) esclusivamente nei casi in cui il progetto preveda idonee opere d'isolamento termico conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché nelle normative regionali e nazionali.

6. Salvo divieti specifici previsti dalle presenti norme, gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti possono prevedere l'apertura di finestre, lucernari, abbaini, terrazzi.

Si definisce abbaino la struttura ricavata al di sopra della linea di falda del tetto per consentire la realizzazione delle aperture strettamente necessarie a garantire i rapporti aereoilluminanti del locale cui appartiene. Per la loro realizzazione si dovranno utilizzare di norma tipologie a doppia falda la cui larghezza della superficie vetrata non potrà superare **1,20 m** e l'altezza della superficie vetrata non potrà superare **1,50 m**, le dimensioni dell'abbaino dovranno comunque essere contenute nei limiti strettamente necessari per l'installazione di una finestra dimensionalmente corrispondente al minimo consentito per la verifica dei rapporti aereoilluminanti. Il colmo dell'abbaino non potrà superare il colmo dell'edificio. Sagomature diverse potranno essere consentite solamente per comprovate e rilevanti motivazioni di ordine architettonico ed ambientale, previo espresso parere favorevole rilasciato dalla Commissione Paesaggio. In ogni caso non è consentita la realizzazione di serie di abbaini, o abbaini con finestre continue.

7. Esclusivamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5, lettera e), del presente articolo, gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti possono comportare modificazioni delle altezze di colmo e gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della LR 4/2012; anche nei casi in cui i limiti posti dalla disciplina specifica degli ambiti non consentano modificazioni delle altezze di colmo e gronda. La vigente normativa regionale in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti potrà comunque essere applicata senza che l'intervento comporti il sopralzo delle coperture esistenti. Rispetto alle altezze massime prescritte per ogni ambito è consentita una tolleranza di + **0,20 m** al fine di adeguare le caratteristiche del sottotetto prevista al comma 5, lettera e). In ogni caso dovrà essere rispettato il distacco tra gli edifici come normato al precedente articolo 10.

- 8.** Gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico sono soggetti all'esame dell'impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il giudizio è reso dalla Commissione del Paesaggio di cui all'articolo 81 della LR 12/05 e s. m. e i..
- 9.** Qualora gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, è fatto obbligo il reperimento di parcheggi pertinenziali ai sensi della LR 12/05 e s. m. e i., articolo 66 e seguenti, nel rispetto del parametro quantitativo minimo di **1,00 mq** ogni **10,00 mc** di volumetria resa abitabile e, comunque, non dovrà essere superata la superficie di **25,00 mq** ogni nuova unità immobiliare.
- 10.** Per i parcheggi pertinenziali di cui al precedente comma deve essere garantito il rapporto di pertinenza mediante trascrizione di atto da registrarsi nei registri immobiliari.
- 11.** Nei nuclei di antica formazione, qualora venga dimostrata l'impossibilità di reperire quanto stabilito nella misura minima dal precedente comma 9, gli interventi edilizi volti al recupero dei sottotetti sono consentiti previo versamento a favore del Comune della somma pari al costo di costruzione per metro quadro di spazi a parcheggio da reperire.
- 12.** I volumi di sottotetto di edifici preesistenti alla data di adozione delle presenti Norme già oggetto di recupero ai fini abitativi ai sensi della LR 15/96 ovvero del titolo IV, capo I, della LR 12/05 e ss. mm. e ii. non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei **10 anni** successivi al conseguimento dell'agibilità.
- 13.** Gli interventi di cui al presente articolo sono vincolati alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al versamento dei contributi per costi di costruzione.

ART. 12 DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI

- 1.** In tutto il territorio comunale, ogni intervento edilizio tendente al recupero e/o alla realizzazione di nuovi edifici (comprese le opere di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici esistenti) con destinazione - anche parzialmente - residenziale dovrà garantire una quota (da calcolarsi sull'intero edificio) di alloggi aventi superficie utile non inferiore a **65,00 mq**.
- 2.** La quota di superficie lorda prevista dal progetto da destinare ad alloggi aventi superficie utile non inferiore a **65,00 mq**, arrotondata per difetto, dovrà occupare almeno il **70%** della SU complessiva dell'intervento, il restante **30%** potrà essere utilizzato per alloggi di dimensioni inferiori ai **65,00 mq**, comunque sempre nel rispetto dei parametri minimi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale.
- La presente norma non si applica:
- a)** in casi d'interventi d'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
 - b)** per interventi di ristrutturazione o ampliamento d'edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti Norme nel caso si recuperi o si realizzi un numero complessivo d'unità abitative non superiore a **3**;
 - c)** per interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione che prevedono la destinazione bed & breakfast e/o casa per vacanza ed appartamenti a condizione che venga istituito un vincolo di destinazione per **10 anni** debitamente trascritto presso i registri immobiliari;
 - d)** nel caso di edificazione presso lotti liberi del TUC ove, in applicazione degli indici di zona, non sia possibile rispettare le dimensioni minime di cui al presente articolo.
- 3.** La superficie utile di cui al precedente comma 1 sarà conteggiata conformemente alle prescrizioni di cui al DM 801/77 e ss. mm. e ii. e alla legislazione regionale vigente.

ART. 13 SUPERFICIE DESTINATA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (OOUU I) comprende tutte le superfici riservate all'esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 3 dell'articolo 44 della LR 12/05 e s. m. e i.:

- a) strade;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- g) pubblica illuminazione;
- h) spazi di verde attrezzato.

2. Queste aree, oltre ad essere asservite all'uso pubblico o cedute alla Pubblica Amministrazione, potranno essere gravate da servitù prediali.

3. Le eventuali nuove aree di edificazione poste all'interno dell'agglomerato o confinanti con lo stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito all'impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno. Una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/adequate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni.

4. Si richiama espressamente il Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6 "*Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)*".

ART. 14 SUPERFICI DESTINATE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (OOUU II) comprende tutte le superfici riservate all'esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 4 dell'articolo 44 della LR 12/05 e s. m. e i.:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) presidi per la sicurezza pubblica;
- e) delegazioni comunali;
- f) chiese e altri edifici religiosi;
- g) impianti sportivi di quartiere;
- h) aree verdi di quartiere;
- i) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (nelle attrezzature sanitarie si intendono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate);
- j) cimiteri;
- k) interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente;
- l) interventi di gestione sostenibile delle acque meteoriche.

ART. 15 VOLUMI DI EDIFICI DI CARATTERE PRODUTTIVO

1. Ai fini della definizione del calcolo delle superfici da destinare a parcheggio pertinenziale ai sensi della L 24/03/1989, n. 122, e dell'articolo 66 della LR 12/05 e s. m. e i., i volumi di nuovi edifici a destinazione artigianale, industriale, direzionale e commerciale, sono definiti dal prodotto tra la SL e l'altezza urbanistica di **3,00 m**.

ART. 16 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PdCc)

1. Il permesso di costruire convenzionato (PdCc) viene prescritto in tutti i casi espressamente indicati nei singoli ambiti del Piano delle Regole ai sensi del DPR 380/01, articoli dal 11 al 15, e dagli articoli 10 e 36, comma 2, della LR 12/05 e s. m. e i..

2. Alla domanda di titolo abilitativo deve essere allegata la convenzione urbanistica corredata di elaborati grafici esplicativi degli obblighi di convenzione. La convenzione dovrà contenere quanto previsto dall'articolo 46 della LR 12/05 e s. m. e i..

3. La convenzione urbanistica dovrà recepire le indicazioni dell'Ufficio Tecnico in applicazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, che verranno periodicamente determinati dalla stessa contestualmente ai valori di monetizzazione dei servizi pubblici e comunicati al responsabile dell'UTC. I valori di monetizzazione potranno essere univoci ovvero diversificati per settori del territorio comunale e/o per destinazione dell'intervento.

4. Il permesso di costruire convenzionato dovrà inoltre definire le eventuali opere pubbliche che verranno eseguite in sostituzione della corresponsione degli oneri di urbanizzazione e della monetizzazione consentita dello standard urbanistico e dello standard di qualità. Si prescrive la necessità di assicurare mitigazioni e compensazioni ecologiche da attuarsi in relazione all'area in cui è prevista la trasformazione del territorio.

5. Gli indirizzi di cui al precedente comma 3 devono stabilire gli obiettivi per il completamento del sistema dei servizi pubblici comunali in attuazione degli interventi non specificamente programmati (per localizzazione e/o tipologia) dal Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio, sulla base di carenze urbanizzative rilevate o necessità legate al progetto urbano del Comune, da scomputarsi parzialmente o totalmente dalla monetizzazione delle quote dovute come servizi pubblici e/o servizi pubblici di qualità.

6. Qualora l'entità dell'intervento e le destinazioni di uso previste consentano una totale monetizzazione delle quote per servizi pubblici dovute e non si preveda l'esecuzione di opere pubbliche, in presenza degli indirizzi di cui al precedente comma 3, la convenzione potrà essere sostituita da un atto unilaterale d'obbligo, da allegare al titolo abilitativo.

ART. 17 PARCHEGGI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA L 122/89

1. La deroga agli strumenti urbanistici per le autorimesse ai sensi dell'articolo 9 della Legge 122/1989, fatti salvi espressi divieti riportati nelle presenti Norme, potrà essere applicata esclusivamente nel sottosuolo degli immobili ed al piano terra dei fabbricati - residenziali e non - già esistenti alla data di adozione delle presenti Norme e comunque in misura non eccedente **1,00 mq** ogni **10,00 mc**, includendo nel computo le autorimesse esistenti, come disciplinato dall'articolo 69, comma 1, della LR 11/03/2005, n. 12, e ss. mm. e ii.

ART. 18 CONTRIBUTO DEI PRIVATI NELLE URBANIZZAZIONI

18.1 Verifica delle urbanizzazioni ai fini del rilascio del permesso di costruire

1. Ai sensi dell'articolo 12 del DPR 380/2001, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità, in relazione ad una situazione di grave insufficienza urbanizzativa accertata dai propri organi tecnici, in sede di rilascio del titolo abilitativo deve essere prevista la cessione gratuita d'aree per urbanizzazioni e la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione nella misura prevista dalle tabelle comunali. In tale caso, il concessionario dovrà presentare preventivamente un progetto unitario d'adeguamento urbanizzativo, sulla scorta del quale s'impegni, entro il triennio, ad eseguire tutte le opere necessarie.

2. Tutte le aree di nuova edificazione dovranno prevedere, contestualmente all'attuazione d'interventi edilizi, la realizzazione d'idonee opere di fognatura ed i reflui dovranno confluire nel sistema di collettamento e depurazione secondo il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) ed il DLgs. 3/04/2006, n. 152.

3. Quanto di cui ai precedenti commi è da intendersi prescrittivo salvo dimostrata ed accertata autosufficienza urbanizzativa dell'edificio oggetto di titolo abilitativo.

18.2 DEFINIZIONE DI GRAVE INSUFFICIENZA URBANIZZATIVA

1. Costituisce grave insufficienza urbanizzativa (all'interno del centro abitato) l'insufficienza di almeno una delle seguenti infrastrutture specifiche:

- a)** acquedotto;
- b)** fognatura;
- c)** rete energia elettrica;

18.3 GRAVE INSUFFICIENZA DELLA RETE STRADALE

1. S'intende l'esistenza di una rete stradale di larghezza inferiore a **5,00 m**, salvo comprovata impossibilità di adeguamento della sezione stradale stessa e ad esclusione degli ambiti appartenenti ai Nuclei d'Antica Formazione. Dette insufficienze costituiscono il presupposto per il diniego del titolo abilitativo, salvo impegno da parte dell'istante di eseguire le opere mancanti per la sola porzione di lotto costituente il fronte strada all'interno del tessuto urbano consolidato definito dal Piano di Governo del Territorio. All'esterno del tessuto urbano consolidato l'Ufficio Tecnico Comunale valuterà la funzionalità della viabilità esistente, emanando eventuali prescrizioni d'adeguamento.

ART. 19 USI DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI

19.1 Usi del territorio

1. Per usi del territorio e degli edifici compatibili con le destinazioni consentite dalle presenti norme, s'intendono le opere edilizie o le modificazioni dei suoli previste o consentite nei diversi ambiti del Piano di Governo del Territorio.

19.2 Destinazioni

1. Per usi o destinazioni esistenti, s'intendono quelli cui sono adibiti i complessi edilizi con le relative pertinenze scoperte, ovvero aree determinate.

2. Al fine del riconoscimento delle destinazioni d'uso esistenti: per gli edifici che non siano stati oggetto di titolo abilitativo si fa riferimento alle classificazioni catastali in atto precedentemente all'adozione del Piano; per gli edifici costruiti con titolo abilitativo, anche se non individuati negli elaborati cartografici di Piano, vale la destinazione

d'uso indicata nello stesso. Per gli edifici non accatastati dovrà essere prodotta un'autocertificazione da parte del proprietario attestante le destinazioni d'uso.

3. Nel caso gli specifici articoli degli ambiti di Piano ammettano destinazioni d'uso degli edifici principali e complementari ai sensi dell'art. 51 della LR 12/05 e s. m. e i., in attuazione di quanto assentito dovrà essere prevalente (nella misura di almeno il **60%** del peso insediativo complessivo) la funzione principale caratterizzante la tipologia degli ambiti. Ciò, in ogni caso, nel rispetto delle percentuali afferenti alle quote dimensionali massime delle specifiche funzioni come stabilite dai singoli articoli e di eventuali diverse specificazioni contenute negli articoli degli ambiti territoriali.

19.3 Elenco delle destinazioni d'uso

1. RESIDENZA

Per le attività di tipo residenziale vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- Decreto del Ministero della Sanità 5/07/1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9/06/1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione);
- RD 27/07/1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344;
- Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21/12/2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor).

Le tipologie di attività di tipo residenziale contemplate ai sensi di Legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

1a Residenza extra-agricola

Sono le costruzioni edilizie destinate, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d'uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, ecc.). Le strutture residenziali di nuova costruzione possono essere ubicate in ambiti territoriali specificamente destinati a tale uso ovvero in altri ambiti come residenze di servizio, fatte salve, nel rispetto delle presenti Norme di attuazione, le edificazioni residenziali esistenti con i relativi potenziali ampliamenti ed espansioni previsti dalle presenti Norme.

1b Residenza agricola

Sono gli alloggi destinati a coloro che prestano in via prevalente la propria attività nell'ambito di un'azienda agricola. Tale qualificazione spetta soltanto a nuove edificazioni nelle aree agricole ovvero agli edifici ivi esistenti espressamente individuati e riconosciuti. Non è consentito l'insediamento della sola destinazione residenziale senza la preesistenza o la contestuale realizzazione d'edifici a destinazione agricola produttiva. La SL di ciascuna residenza non potrà superare i **200,00 mq** e dovrà rispettare i disposti di cui all'articolo 9 del DL 30/12/1993, n. 557, convertito nella Legge 26/02/1994, n. 133, e ss. mm. e ii.

1c Residenza extra-agricola in aree extra-urbane

Sono gli alloggi di coloro che non prestano la propria attività nell'ambito d'aziende agricole anche se l'edificio che li ricomprende è collocato in area agricola (comunque nelle aree extra-urbane appositamente previste dal Piano di Governo del Territorio), ma espressamente riconosciuto come non adibito all'uso agricolo. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d'uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.).

1d Residenza di servizio

Sono gli alloggi di coloro che prestano la propria attività nell'ambito d'aziende produttive, commerciali-direzionali, turistico-ricettive. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d'uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.). Gli alloggi devono avere vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto con gli immobili delle attività non residenziali di cui sono pertinenza.

1e Residenza non riconosciuta negli ambiti di Piano

Sono gli edifici destinati, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi non pertinenti ad alcuna attività produttiva o commerciale e ricompresi in ambiti di Piano non destinati prevalentemente alla residenza. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d'uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, etc.).

2. TURISMO

Per le attività di tipo turistico vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottotestate.

- DMI 9/04/1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);
- DMI 3/03/2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9/04/1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini);
- DMI 16/03/2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del DL 29/12/2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/02/2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9/04/1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi);
- DMI 14/07/2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50);
- DMI 9/08/2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs 8/03/2006, n. 139);
- DMI 28/02/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone);
- RR 7/12/2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere;
- RR 5/08/2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della LR 1/10/2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo);
- RR 14/02/2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della LR 16/07/2007, n. 15 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di turismo);
- RR 14/02/2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie;

- RR 19/01/2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della LR 1/10/2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»);
- DGR 29/12/2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri";
- LR 1/10/2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

Le tipologie di attività di tipo turistico contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

2a Alberghi (hotel)

Aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le aziende alberghiere si definiscono alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere. Ai sensi della LR 27/2015, con la destinazione 2a le presenti Norme assimilano le seguenti sottocategorie. Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.

Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale come disciplinato dal comma 3, articolo 19 della LR 27/2015.

2b Residenze turistico-alberghiere (RTA)

Sono strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.

2c Condhotel

I *condhotel* sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive in conformità ai disposti del comma 4, articolo 19 della LR 27/2015.

2d Villaggi turistici

Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti mobili a disposizione del gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili inserite in piazzole in conformità al RR 19/01/2018, n. 3.

2e Campeggi

Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti in conformità al RR 19/01/2018 , n. 3.

2f Aree di sosta

Aziende ricettive all'aria aperta riservate esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzate dal proprietario o gestore dell'area in conformità al RR 19/01/2018 , n. 3. La sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

2g Attività ricettive non alberghiere

Ai sensi della LR 15/2007, rientrano fra le attività ricettive non alberghiere le case e appartamenti per vacanze ed i bed & breakfast. Si intendono per case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale, ovvero qualora il soggetto abbia la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di **3** (tre) appartamenti situati nel medesimo territorio comunale, ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a **3** (tre) mesi consecutivi e non inferiori a **7** (sette) giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case e appartamenti per vacanze devono rispettare quanto disposto dall'articolo 44 della LR 15/2007. L'utilizzo di case e appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla LR 15/2007 non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici. Case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Si intendono per bed & breakfast le attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate, in particolare, le prescrizioni di cui all'articolo 45 della LR 15/2007. Le case e appartamenti per vacanze ed i bed & breakfast sono ammessi in tutto il territorio comunale (ad eccezione degli ambiti territoriali artigianali/industriali) nell'ambito di edifici a destinazione esclusivamente residenziale urbanisticamente conformi alle previsioni di Piano (ad eccezione di edifici preesistenti in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica ovvero gravati da qualsivoglia ulteriore vincolo che pregiudichi l'incolumità delle persone).

Tali attività ricettive non alberghiere sono intraprese previa SCIA ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990. Il loro esercizio è subordinato all'ottemperanza di quanto disposto dalla sezione VI del titolo III, capo I, della LR 15/2007.

3. DIREZIONALE

Le tipologie di attività di tipo direzionale contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

3a Complessi per uffici

Sono le attività inerenti alla produzione di servizi svolte in organismi edilizi (autonomi e non), ovvero fisicamente disgiunte da complessi produttivi correlati. Tali attività consociate in unità tipologiche a prevalente destinazione direzionale consistono in uffici, studi professionali, ambulatori, ecc., a carattere privato; le banche e le sedi d'attività finanziarie d'interesse generale, di qualunque dimensione, s'intendono comprese nella tipologia di cui al presente comma.

3b Studi professionali

Sono le attività inerenti alla produzione di servizi, rivolti sia alle persone che alle imprese, a basso concorso di pubblico. Pur senza definire una specifica soglia dimensionale, soddisfano il requisito singole unità immobiliari costituenti parte di unità tipologiche polifunzionali, caratterizzate dal frazionamento delle singole destinazioni d'uso.

3c Uffici complementari ad altre attività

Sono le attività direzionali connesse e complementari allo svolgimento d'attività produttive o commerciali costituendone una specifica pertinenzialità che dovrà essere obbligatoriamente riconosciuta con vincolo registrato e trascritto.

4. COMMERCIALE

Per le attività di tipo commerciale vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- DMI 27/07/2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a **400 mq**);
- LR 2/02/2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica);
- LR 21/10/2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5;
- DGR 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della LR 21/10/2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Le tipologie di attività di tipo commerciale contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

4a Esercizi di vicinato

Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a **150 mq** nei Comuni con popolazione residente inferiore ai **10.000 abitanti**.

I centri di telefonia in sede fissa sono assimilabili agli esercizi di vicinato e, pertanto, sono ammessi nelle zone a destinazione urbanistica compatibile per la destinazione in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 98bis della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., ad esclusione dei Nuclei di Antica Formazione e degli ambiti territoriali a prevalente destinazione produttiva individuati dal Piano di Governo del Territorio. Per i centri di telefonia in sede fissa valgono le seguenti disposizioni:

- a)** un centro di nuovo insediamento deve distare da un altro almeno **1.000 m**, da misurarsi considerandone la distanza in linea d'aria;
- b)** in deroga a quanto previsto dalle specifiche norme puntuali degli ambiti di Piano, qualora sia ammessa la destinazione d'uso "4a - esercizi di vicinato", devono essere obbligatoriamente reperiti per ogni attività parcheggi privati per un minimo di **10 posti auto**; nel caso di accertata impossibilità di reperimento di tale dotazione minima, deve essere accertata la presenza di un parcheggio pubblico di almeno **10 posti auto** in un raggio di **50 m** dal centro di telefonia;
- c)** deve essere rispettato quanto previsto dalla LR 6/2006 e ss. mm. e ii., nonché quanto prescritto dal regolamento locale d'igiene vigente;
- d)** i centri di telefonia in sede fissa sono ammessi sul territorio comunale nel numero di uno ogni **2.000 abitanti**.

4b Media distribuzione di vendita

Per medie strutture di vendita (media distribuzione di vendita) si intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a **1.500 mq**.

4c Grande distribuzione di vendita

Si intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita (1.500 mq).

4d Centro commerciale

Il centro commerciale si caratterizza, in tutto o in parte, per i seguenti elementi:

- unicità della struttura o dell'insediamento commerciale;
- destinazione specifica o prevalente della struttura;
- spazi di servizio gestiti unitariamente;
- infrastrutture comuni.

Si richiamano a titolo esemplificativo i seguenti casi e tipologie:

- insediamento commerciale costituito da un solo edificio, comprendente anche eventuali spazi pedonali, con accessibilità ad un insieme d'esercizi commerciali al dettaglio integrati da attività paracommerciali e di servizio;
- insediamento commerciale costituito da un'aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato, con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;
- insediamento commerciale costituito da un'aggregazione, in aree commerciali contigue, di più edifici che per la loro particolare localizzazione lungo il medesimo asse viario o in zone determinate del territorio comunale si configurano come parchi commerciali. Si considera parco commerciale un insieme di almeno due medie o grandi strutture ubicate in aree contigue, sul medesimo asse viario e con un sistema d'accessibilità comune;
- insediamento concepito ed organizzato per assolvere ad una funzione specifica diversa da quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista una superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale per cui è stato progettato l'immobile superiore al **20%** della SL.

Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, qualunque sia la formula o la dizione commerciale (outlet, factory outlet, centro tematico, centro misto, parco commerciale, stocchista, spaccio e similari) adottata dal promotore o dal titolare in sede d'esame della domanda, tenendo anche conto degli esercizi preesistenti o solo autorizzati. Non è considerato centro commerciale l'insieme degli esercizi e d'altre attività di servizio che s'affacciano su vie e piazze pubbliche, compresi i mercati su aree pubbliche, comprese piazze e strade pubbliche previste da convenzione urbanistica allegata al Piano Attuativo.

4e Autosaloni, esposizioni merceologiche e vendita merci ingombranti a consegna differita

Nel caso di esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili), la superficie di vendita è computata nella misura di **1/8** della SL.

4f Pubblici esercizi

I pubblici esercizi comprendono gli esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti, bevande e prodotti di gastronomia in genere. Sono pubblici esercizi i ristoranti, le trattorie, le tavole calde, le pizzerie, le birrerie, i bar, i pub, i caffè, le gelaterie, le pasticcerie e tutte le ulteriori attività similari. Rientrano altresì nella categoria quegli esercizi la cui somministrazione di alimenti e/o bevande avviene congiuntamente con attività d'intrattenimento e svago con funzione accessoria non prevalente (sale da ballo, da giuoco, ecc., annesse ad esercizi pubblici fra quelli elencati precedentemente).

4g Distributori di carburante

Le attrezzature inerenti alla vendita al minuto del carburante con le relative strutture pertinenziali (di carattere non prevalente) quali bar, officine, autolavaggi, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai controlli essenziali e di servizio agli utenti.

5. PRODUTTIVO

Per le attività di tipo produttivo vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- Dlgs 17/08/1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- DMLLPP 9/05/2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante);
- Dlgs 26/06/2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) DGR 11/07/2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)" - Revoca della DGR n. VII/19794 del 10/12/2004";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 25/10/1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 5/02/1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni);
- Legge 31/07/2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare);
- Dlgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati" LR 12/12/2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis;
- LR 27/12/2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della LR 31/03/1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati);
- RR 15/06/2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della LR 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati);
- DGR 27/06/2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del Dlgs 152/2006 - Norme in materia ambientale";
- DGR 10/02/2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati";
- DGR 23/05/2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati";
- DGR 20/06/2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V - Riqualficazione delle aree;
- DGR 31/05/2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, LR 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)";

- DGR 18/11/2016, n. X/5832 - “Criteri per l’identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, LR 31/2014”;
- Legge 7/08/2012, n. 134 (Conversione in Legge, con modificazioni, del DL 22/06/2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica);
- Dlgs 16/12/2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
- LR 2/02/2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis;
- DGR 14/12/2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”;
- Decreto del Ministero della Sanità 6/09/1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della Legge 27/03/1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto);
- DPR 8/08/1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto);
- DLgs 9/04/2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256;
- DLgs 25/07/2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro);
- Dlgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II;
- Dlgs 16/06/2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/192/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9/07/2015, n. 114);
- LR 2/02/2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Le tipologie di attività di tipo produttivo contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

5a Produttivo extra-agricolo in aree extra-urbane

Sono le strutture e gli impianti funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva collocati in area agricola, o comunque in ambito extra-urbano, ma espressamente riconosciuti come non adibiti all’uso agricolo.

5b Artigianato di servizio

Comprende tutte le attività produttive di servizio non moleste per emanazione di qualunque tipo e si qualificano per la stretta correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita ovvero per il carattere ristretto del proprio mercato. Nella destinazione, sono compresi gli uffici amministrativi della ditta. L’artigianato di servizio compatibile con la residenza esclude la realizzazione di specifiche strutture edili autonome incompatibili con le caratteristiche di decoro dei Nuclei di Antica Formazione e dei quartieri residenziali esterni. Rientrano nell’artigianato di servizio attività come palestre private, centri estetici, attività funebri, ecc. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri possono realizzare e gestire servizi propri per il commiato; le sale di commiato non possono essere collocate negli ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale e nei Nuclei di Antica Formazione

individuati dal Piano delle Regole, fatte salve le attività autorizzate esistenti alla data di adozione delle presenti Norme; rimango fatti salvi inoltre i criteri di esclusione di cui all'art. 42, comma 4, del RR 6 del 09/09/2004 e ss. mm. e ii.

5c Attività non riconosciuta negli ambiti di Piano

Sono gli edifici destinati ad usi produttivi non di servizio e ricompresi negli ambiti di Piano non destinati in modo prevalente alle attività produttive artigianali ed industriali.

5d Artigianato e industria

Sono comprese nell'industria e nell'artigianato tutte le attività rivolte alla produzione di beni e le relative lavorazioni intermedie, ancorché disgiunte e distinte, nonché le attività di demolizione e recupero. Inoltre, si considerano compresi nella suddetta destinazione gli uffici amministrativi della ditta ed i depositi funzionali alle predette attività, ancorché non situati in contiguità spaziale, purché vi siano escluse attività di vendita. Sono altresì comprese le attività di autotrasporto e di logistica.

5e Commercio all'ingrosso

Comprende le attività di commercio all'ingrosso esclusivo, privo cioè di qualsiasi attività di vendita al dettaglio. Sono comprese altresì le attività di magazzino per la vendita al dettaglio a domicilio e online, in ogni caso prive di spazi di vendita diretta. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DLgs 114/1998, per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. Esso può essere svolto sia con propria sede/deposito che senza sede operativa (corrispondenza, catalogo, internet, ecc.). In caso di commercio all'ingrosso senza sede operativa non è necessaria la specifica destinazione d'uso della sede legale, normalmente coincidente con la residenza del titolare o con l'ufficio della società.

In caso di esercizio promiscuo delle attività di vendita d'ingrosso e dettaglio in un unico locale, l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, anche in caso di grandi superfici di vendita. Il rinvio alle disposizioni in materia di commercio al dettaglio deve essere inteso con riferimento al quadro regionale vigente. La superficie di vendita è calcolata nella misura di **1/2** della SL complessivamente utilizzata per la vendita per gli esercizi che, nello stesso locale, effettuino la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto e motocicli e relativi accessori e parti di ricambi;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami.

5f Depositi a cielo aperto

Sono essenzialmente costituiti da aree libere, con fondo sistemato secondo circostanza o prescrizioni di legge, destinate allo stoccaggio di materiali o merci e all'interscambio degli stessi e comunque secondo le specifiche prescrizioni ed indicazioni di ATS e ARPA competenti.

6. AGRICOLO

Per le attività di tipo agricolo vige il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- DGR 15/02/2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".

Per le attività di tipo agrituristico vige inoltre il rispetto - in particolare - dei disposti di cui alle emanazioni sottototate.

- Legge 20/02/2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5;
- LR 5/12/2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156;
- RR 6/05/2008, n. 4 (Attuazione della LR 8/06/2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)
- LR 18/06/2019, n. 11 (Modifiche alla LR 5/12/2008, n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale").

Le tipologie di attività di tipo agricolo contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

6a Depositi e strutture a servizio dell'azienda agricola

Sono fabbricati adibiti al rimessaggio di macchine agricole ed allo stoccaggio di materie e prodotti connessi all'attività, nonché le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione aziendale.

6b Allevamenti zootecnici famigliari

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 6/34964 del 6/03/1998, per allevamenti di tipo familiare si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 100 capi in totale per le varie specie di piccoli animali da cortile e purché non ospitino più di una tonnellata di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, caprini, ecc.) con un massimo di tre tonnellate di peso vivo.

6c Allevamenti zootecnici con limite alla stabulazione

Sono le strutture destinate alla stabulazione d'animali secondo le seguenti caratteristiche.

- bovini ed equini (tranne vitelli a carne bianca): numero massimo **100 capi** e, comunque, con peso vivo massimo allevabile di **450,00 q**, con l'obbligo aggiuntivo al rispetto delle MTD di dotarsi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata (registrazione su supporto cartaceo o informatico delle date degli interventi e dei prodotti usati);
- bovini (tranne vitelli e carne bianca) ed equini: numero massimo **200 capi** e, comunque, con peso vivo massimo allevabile non superiore ai **900,00 q**;
- ovini e caprini: numero massimo **250 capi** e, comunque, con peso vivo massimo ammissibile non superiore ai **100,00 q**;
- suini e vitelli a carne bianca: numero massimo di **70 capi** e, comunque, con peso vivo massimo allevabile non superiore ai **100,00 q**;
- conigli: numero massimo allevabile **2.500 capi** e, comunque, con peso vivo massimo allevabile non superiore ai **100,00 q**;

- f) polli, galline ovaiole, tacchini, oche, anatre, faraone e struzzi: numero massimo **2.500 capi** e, comunque, con un peso vivo massimo non superiore ai **100,00 q**;
- g) allevamenti e pensioni di cani con numero massimo di **10 capi**.
- h) apiari con più di **5 arnie**.

6d Allevamenti zootecnici oltre il limite della stabulazione di cui al punto 6c

Sono le strutture destinate alla stabulazione di bovini, ovini, equini, caprini, suini, polli, conigli, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, struzzi e cani con un numero d'animali e con un peso vivo superiore a limiti specificati per la precedente categoria 6c, nonché tutti gli allevamenti di animali da pelliccia.

6e Serre

Sono gli organismi edilizi nei quali si realizza un ambiente artificiale mediante il controllo dell'illuminazione, della temperatura e dell'umidità in modo da garantire costantemente condizioni climatiche favorevoli per il conseguimento di produzioni intensive ortofrutticole e florovivaistiche.

Sono altresì ricompresi i manufatti per la realizzazione di colture intensive mobili e/o temporanee, i tunnel, e/o ogni altro tipo di copertura (anche parziale) con qualsiasi materiale di protezione fissato, appoggiato, sospeso, arrotolato a strutture di sostegno di qualsiasi foggia e forma (curvate ad arco, poligonali, inclinate, orizzontali, oblique, verticali, a barriera sui lati longitudinali) sono ammesse con il solo limite del rapporto di copertura rispetto al terreno disponibile. Anche la realizzazione ad arcate libere e/o coperture stagionali rientra nel computo per la verifica del rapporto di copertura

La realizzazione di nuove serre è subordinata alla preventiva realizzazione di fasce di ricontestualizzazione paesistica con specie vegetali autoctone. Il titolo abilitativo relativo alla realizzazione di nuove serre potrà essere rilasciato solo dopo che sia stata accertata, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, la realizzazione della fascia di ricontestualizzazione paesistica lungo il perimetro dell'intervento; al fine del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere prodotto il disegno illustrativo della fascia di ricontestualizzazione progettata. Le specie vegetali autoctone costituenti la sunnominata fascia di ricontestualizzazione dovranno avere altezza minima di 2,00 m fuori terra; inoltre il progetto dovrà essere corredato da idonea analisi geologica per la valutazione dei rischi derivanti dalla copertura del suolo mediante serre.

6f Attività agrituristica

Comprendono i fabbricati agricoli ad usi ricettivi, dimensionati ai sensi della LR 18/06/2019, n. 11 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)" e RR 24/07/2020, n. 5 "Regolamento di attuazione del titolo X della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), nonché le attrezzature complementari connesse per lo svago e l'attività sportiva.

7. STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO

Le tipologie di attività e strutture di servizio e tempo libero contemplate ai sensi di legge dal Piano di Governo del Territorio sono le seguenti.

7a Discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi per lo svago

Si intendono tutti gli spazi destinati al ballo ed i relativi servizi connessi individuati in edifici autonomi e non consociati in unità tipologiche aventi diverse destinazioni (discoteche, sale da ballo, locali notturni).

7b Parcheggi privati

Sono parcheggi privati a rotazione e con gestione convenzionata non legati con vincolo pertinenziale ai sensi della Legge 122/1989 ovvero con valore autonomo. Tali parcheggi possono essere ricavati, nel sottosuolo o sopra suolo, mediante opere d'edificazione o di sistemazione delle superfici occupate. Nel caso di realizzazione preordinata ad usi comportanti affluenza di pubblico, come attività produttive, commerciali e servizi d'interesse generale, tali parcheggi dovranno essere aperti al pubblico negli orari d'affluenza. I parcheggi si devono misurare nella sola superficie netta di parcheggio, con aggiunta delle corsie di stretto servizio al parcheggio. Per superficie di parcheggio s'intende uno spazio idoneo ad ospitare autoveicoli avente dimensione minima di **5,00 m x 2,50 m** (ovvero di **2,00 m x 5,00 m** in caso di spazi in linea in fregio alla viabilità esistente). Sono ammessi, ai sensi delle vigenti norme in materia, autorimesse collettive a gestione privata.

19.4 Integrazioni alle destinazioni d'uso secondo il PdS

1. Le destinazioni d'uso ammesse dagli specifici articoli normativi degli ambiti territoriali del Piano di Governo del Territorio possono essere integrate dalle funzioni per servizi pubblici o di interesse pubblico secondo quanto eventualmente e puntualmente specificato dal Piano dei Servizi del PGT.

ART. 20 PROGETTI DI PIANI ATTUATIVI

1. La documentazione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella DGR del 25/07/1997, n 6/30267.
2. Documenti da allegare al progetto di PA:
 - a) relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento;
 - b) schema di convenzione contenente:
 1. l'impegno per la cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria;
 2. l'impegno per l'esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante o per l'assunzione degli oneri sostitutivi, comprensivi di quelli compensativi;
 3. la determinazione dell'importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni;
 4. la modalità ed i tempi d'attuazione;
 - c) stralcio dello strumento urbanistico vigente (e delle relative disposizioni normative) con l'individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto alle disposizioni del Piano vigente;
 - d) estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà comprese nel piano attuativo;
 - e) planimetria dello stato di fatto (in scala 1:500) della zona interessata dal piano attuativo con l'individuazione:
 1. delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento;
 2. delle presenze naturalistiche ed ambientali;
 3. degli eventuali vincoli di natura idrogeologica o paesaggistica;
 4. per eventuali edifici, rilievo con quote, sezioni e prospetti (in scala 1:100);
 - f) relazione paesistica in conformità ai disposti di cui alla Delibera di Giunta Regionale 8/11/2002, n. 7/11045, e allegato Piano di contesto paesistico, compresi gli opportuni approfondimenti grafico-testuali eventualmente necessari a rappresentare ed esplicitare le potenziali misure di mitigazione e/o compensazione ecologica da prevedere;
 - g) relazione geologica particolareggiata nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o secondo le prescrizioni di cui alle presenti Norme, e relazione di invarianza idraulica ai sensi del RR 23/11/2017, n. 7 (Regolamento

recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della LR 11/03/2005, n. 12);

- h)** progetto planivolumetrico (in scala 1:500, ovvero di maggior dettaglio), con:
1. l'individuazione delle aree ad uso pubblico e di quelle da cedere al Comune;
 2. l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere;
 3. l'indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della SL prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad uso diverso nell'ambito della volumetria e superficie complessiva del piano;
- i)** esemplificazione dei profili altimetrici;
- j)** progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade ed agli impianti tecnici, nonché la conformità degli scarichi secondo il titolo V, capo IV, articolo 52 della LR 12/12/2003, n. 26;
- k)** per quanto riguarda gli impianti elettrici, idrici e fognari il lottizzante deve attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LLPP Dir. Gen. Urb. del 13/01/1970, n. 227; in particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, le dichiarazioni degli Enti gestori dei pubblici servizi che attestino l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione degli impianti relativi alle reti di distribuzione; per le eventuali cabine di trasformazione l'Amministrazione Comunale esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nell'area oggetto di lottizzazione.
- l)** fotoinserimento;
- m)** documentazione attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l'attività agricola.
- 3.** Piani paesistici di contesto:
- a)** si dovrà rappresentare, in scala adeguata, la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore storico-ambientale o di recente impianto, del contesto territoriale, costituito dalle aree limitrofe a quelle oggetto d'intervento contenute entro con i visuali significativi;
- b)** si dovrà consentire, mediante sistemi rappresentativi anche non convenzionali (fotomontaggi et similia) redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d'impatto che le previsioni d'intervento avrebbero nell'ambiente circostante; ciò al fine di dimostrare che l'intervento si pone in situazione di compatibilità con il sistema delle preesistenze;
- c)** si dovranno presentare elaborati necessari all'individuazione delle modalità tecniche degli interventi, soprattutto in funzione della verifica della compatibilità fra le caratteristiche costruttive e planivolumetriche dei nuovi edifici e quelle del contesto edificato o naturale;
- d)** si dovrà prevedere un approfondito progetto del verde e delle componenti ecologiche ad esso connesse, atto a definire le mitigazioni e/o compensazioni ambientali funzionali al progetto della REC. Il progetto del verde dovrà rispondere alla necessità di prevedere adeguate ed efficaci mitigazioni e compensazioni – ove previste dalla zonizzazione della RER/REP/Rete Verde.
- 4.** Copia della documentazione dovrà essere presentata obbligatoriamente su supporto informatico in formato vettoriale georeferenziato (formato DWG o compatibile);
- 5.** Il responsabile del procedimento, in relazione all'entità dell'intervento, potrà richiedere semplificazioni o integrazioni alla documentazione sopra richiamata.

ART. 21 NORMA PER LA TINTEGGIATURA ESTERNA DEGLI EDIFICI

1. In assenza di Piano comunale del colore, i cromatismi per la tinteggiatura degli edifici vengono prestabiliti dal presente articolo sulla base della gamma NCS (Natural Colour System) comunemente in uso.
2. Anche quando l'obbligo di attenersi alle cromie prestabilite non sia esplicitamente dichiarato dalle presenti Norme, è comunque preferibile riferirsi ai colori stabiliti dal presente articolo. Ciò premesso, è obbligatorio attingere dalla gamma di seguito definita nel caso di interventi riguardanti edifici inseriti nei Nuclei di Antica Formazione ovvero in tutti gli ambiti a prevalente destinazione residenziale, commerciale e direzionale.
3. Nel caso si tratti di edifici di interesse storico (in qualsiasi ambito del territorio comunale) è comunque sempre ammesso il mantenimento delle facciate originali in pietra o laterizio a vista.
4. Si riporta, di seguito, l'elenco dei colori ammissibili per la tinteggiatura degli esterni dei fabbricati, specificandone l'ammissibilità (A) o meno (NA) a seconda degli elementi da tinteggiare.

NCS	Fondo	Serramenti		Inferriate e ringhiere
		Infissi	Imposte	
S0907-Y30R	A	A	NA	NA
S0907-Y70R	A	A	NA	NA
S0510-Y80R	A	A	NA	NA
S1510-Y60R	A	NA	NA	NA
S1505-Y30R	NA	A	NA	NA
S1505-Y40R	A	A	NA	NA
S0907-Y50R	A	A	NA	NA
S1515-Y50R	A	NA	NA	NA
S2005-Y30R	A	NA	NA	NA
S2005-Y40R	A	A	NA	NA
S2005-Y50R	A	A	NA	NA
S2010-Y60R	A	NA	NA	NA
S1502-Y50R	NA	A	A	NA
S2002-Y50R	A	A	NA	NA
S3005-Y80R	A	A	NA	NA
S3020-Y50R	A	NA	NA	NA
S3000-N	A	NA	NA	NA
S2502-Y	A	A	NA	NA
S3005-Y50R	A	A	A	NA
S3020-Y60R	A	NA	NA	NA
S2005-Y60R	A	A	NA	NA
S2010-Y70R	A	NA	NA	NA
S3010-Y60R	A	NA	NA	NA
S4010-Y70R	A	NA	NA	NA
S1010-Y30R	A	NA	NA	NA
S1515-Y20R	A	NA	NA	NA
S2020-Y20R	A	NA	NA	NA
S2030-Y10R	A	NA	NA	NA
S1510-Y30R	A	NA	NA	NA
S1515-Y30R	A	NA	NA	NA
S2020-Y40R	A	NA	NA	NA
S3020-Y30R	A	NA	NA	NA
S0515-Y40R	A	A	NA	NA
S1020-Y20R	A	NA	NA	NA
S2020-Y10R	A	NA	NA	NA

NCS	Fondo	Serramenti		Inferriate e ringhiere
		Infissi	Imposte	
S2010-Y30R	A	NA	NA	NA
S2010-Y40R	A	NA	NA	NA
S1510-Y40R	A	A	NA	NA
S1015-Y30R	A	NA	NA	NA
S2010-Y50R	NA	A	NA	NA
S3010-Y50R	A	NA	NA	NA
S2010-Y10R	A	NA	NA	NA
S2010-Y20R	A	A	NA	NA
S3010-Y10R	A	NA	NA	NA
S3010-Y30R	NA	A	NA	NA
S1010-G90Y	A	A	NA	NA
S2020-Y	A	NA	NA	NA
S1515-G90Y	A	NA	NA	NA
S2010-G80Y	A	A	NA	NA
S0520-Y10R	A	A	NA	NA
S1510-Y20R	A	A	NA	NA
S1015-Y20R	A	NA	NA	NA
S0515-Y20R	A	A	NA	NA
S0530-Y20R	A	NA	NA	NA
S2030-Y20R	A	NA	NA	NA
S3030-Y40R	A	NA	NA	NA
S3020-Y70R	A	NA	NA	NA
S4020-Y30R	A	NA	NA	NA
S4020-Y40R	A	NA	NA	NA
S3020-Y80R	A	NA	NA	NA
S4020-Y70R	A	A	A	NA
S4020-Y50R	A	A	A	NA
S5030-Y40R	NA	NA	A	NA
S6020-Y30R	NA	NA	A	NA
S6020-Y70R	NA	NA	A	NA
S0507-Y40R	A	A	NA	NA
S1505-Y20R	A	A	NA	NA
S1005-Y10R	A	NA	NA	NA
S2005-Y20R	NA	A	NA	NA
S2005-Y10R	A	A	NA	NA

NCS	Fondo	Serramenti		Inferriate e ringhiere
		Infissi	Imposte	
S3020-Y10R	A	NA	NA	NA
S0505-Y40R	A	A	NA	NA
S1005-Y20R	A	A	NA	NA
S3010-G90Y	NA	A	A	NA
S3005-Y20R	A	NA	NA	NA
S4005-Y20R	A	NA	A	NA
S5005-Y80R	NA	NA	NA	A
S4010-Y10R	A	NA	NA	NA
S0510-Y10R	N	NA	A	NA
S5005-Y50R	NA	NA	NA	A
S6005-Y20R	NA	NA	A	A
S3005-G80Y	NA	A	A	NA
S5005-G80Y	NA	NA	A	A
S4005-Y50R	A	NA	A	NA
S7010-Y10R	NA	NA	NA	A
S4005-G80Y	NA	A	A	NA
S6010-G70Y	NA	NA	NA	A
S6010-G50Y	NA	NA	A	A
S7005-G20Y	NA	NA	A	A

NCS	Fondo	Serramenti		Inferriate e ringhiere
		Infissi	Imposte	
S2010-Y	A	NA	NA	NA
S2010-G90Y	A	A	NA	NA
S3010-Y	A	NA	NA	NA
S1002-Y	A	A	NA	NA
S1505-G90Y	A	A	NA	NA
S2005-Y	A	NA	NA	NA
S4502-Y	NA	NA	A	A
S1502-G50Y	A	A	NA	NA
S2005-G10Y	A	NA	NA	NA
S4005-B80G	NA	NA	A	A
S6502-Y	NA	NA	NA	A
S1505-G80Y	A	A	NA	NA
S3502-Y	NA	NA	A	A
S6500-N	NA	NA	A	A
S8000-N	NA	NA	NA	A
S1005-Y	A	A	NA	NA
S2010-G60Y	A	A	NA	NA
S2010-G70Y	A	A	NA	NA
S4010G30Y	NA	NA	A	A

S0907-Y30R	S0907-Y70R	S0510-Y80R	S1510-Y60R
S1505-Y30R	S1505-Y40R	S0907-Y50R	S1515-Y50R
S2005-Y30R	S2005-Y40R	S2005-Y50R	S2010-Y60R
S1502-Y50R	S2002-Y50R	S3005-Y80R	S3020-Y50R
S3000-N	S2502-Y	S3005-Y50R	S3020-Y60R
S2005-Y60R	S2010-Y70R	S3010-Y60R	S4010-Y70R

S1010-Y30R	S1515-Y20R	S2020-Y20R	S2030-Y10R
S1510-Y30R	S1515-Y30R	S2020-Y40R	S3020-Y30R
S0515-Y40R	S1020-Y20R	S2020-Y10R	S3020-Y10R
S0505-Y40R	S1005-Y20R	S2010-Y30R	S2010-Y40R
S1510-Y40R	S1015-Y30R	S2010-Y50R	S3010-Y50R
S2010-Y10R	S2010-Y20R	S3010-Y10R	S3010-Y30R

S1010-G90Y	S2020-Y	S1515-G90Y	S2010-G80Y
S0520-Y10R	S1510-Y20R	S1015-Y20R	S0515-Y20R
S0530-Y20R	S2030-Y20R	S3030-Y40R	S3020-Y70R
S4020-Y30R	S4020-Y40R	S3020-Y80R	S4020-Y70R
S4020-Y50R	S5030-Y40R	S6020-Y30R	S6020-Y70R

S0507-Y40R	S1505-Y20R	S1005-Y10R	S2005-Y20R
S2005-Y10R	S2010-Y	S2010-G90Y	S3010-Y
S3010-G90Y	S3005-Y20R	S4005-Y20R	S5005-Y80R
S4010-Y10R	S0510-Y10R	S5005-Y50R	S6005-Y20R
S3005-G80Y	S5005-G80Y	S4005-Y50R	S7010-Y10R
S4005-G80Y	S6010-G70Y	S6010-G50Y	S7005-G20Y

S1002-Y	S1505-G90Y	S2005-Y	S4502-Y
S1502-G50Y	S2005-G10Y	S4005-B80G	S6502-Y
S1505-G80Y	S3502-Y	S6500-N	S8000-N

S1005-Y	S2010-G60Y	S2010-G70Y	S4010-G30Y
---------	------------	------------	------------

ART. 22 SUDDIVISIONE IN AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE

- 1.** Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso in:
- a.** ambiti di trasformazione di cui al Documento di Piano del PGT (AdT);
 - b.** aree per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo di cui al Piano dei Servizi del PGT (SP);
 - c.** Nuclei di Antica Formazione (NAF);
 - d.** ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale:
 - identificati con l'edificazione del consolidato (R1);
 - identificati con l'edificazione del consolidato costituenti occlusione dei NAF (R2);
 - identificati con i nuclei di rilevanza ambientale e paesistica (R3);
 - e.** ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale interessati da pianificazione attuativa in itinere (R4);
 - f.** ambiti di riconversione a destinazione prevalentemente residenziale e aree di riqualificazione ambientale (AR);
 - g.** verde urbano di salvaguardia (VUS);
 - h.** ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva (P1);
 - i.** ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva interessati da pianificazione attuativa in itinere (P2);
 - j.** ambiti territoriali a destinazione prevalentemente commerciale (C1);
 - k.** ambiti territoriali a destinazione prevalentemente commerciale interessati da pianificazione attuativa in itinere (C2);
 - l.** ambiti territoriali a destinazione prevalentemente ricettivo/ristorativo (RR1);
 - m.** distributori di carburante (DC);
 - n.** allevamenti ittici (AI)
 - o.** aree agricole (AA);
 - p.** aree agricole di interesse ambientale e paesistico (AAP);
 - q.** aree di salvaguardia (AS);
 - r.** ambiti di mitigazione ambientale e paesistica (AM);
 - s.** ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica (ANT).
- 2.** Le tavole operative del Piano delle Regole individuano altresì il perimetro del tessuto urbano consolidato ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 10 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., nonché specifici ambiti assoggettati a disposizioni particolari integrative o in deroga alle Norme generali del Piano di Governo del Territorio. Tali disposizioni integrano le norme puntuali dei singoli ambiti territoriali nelle eventuali norme particolari degli stessi, opportunamente evidenziate in cartografia ("Aree a norma particolare"), oppure in ordine ai disposti degli specifici articoli di riferimento delle presenti NTA. Sono altresì individuate:
- a.** zone di iniziativa comunale orientata (Parco Oglio Nord);
 - b.** ambiti di fruizione soggetti a progetto unitario di valorizzazione (vedasi PTC Parco Oglio Nord);
 - c.** carta forestale della Provincia di Bergamo;
 - d.** edifici di particolare valore storico-culturale e/o paesistico
 - e.** aree di rispetto delle infrastrutture per la mobilità;
 - f.** aree di rispetto cimiteriale;
 - g.** aree di rispetto per captazione di acque sorgive;
 - h.** aree di rispetto impianti di depurazione

Per l'individuazione delle aree di interesse storico-archeologico di cui al successivo articolo denominato "Aree di interesse storico-archeologico" delle presenti Norme si rimanda alle cartografie del Piano di Governo del Territorio relative al sistema dei vincoli.

3. Per ogni ambito sono precisate, nelle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, le diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere, le trasformazioni consentite.

ART. 23 PARAMETRI MINIMI PER SERVIZI PUBBLICI E DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE TEORICO

1. Per tutti gli interventi che incidono in modo permanente sugli edifici e sulle loro pertinenze si richiama il rispetto delle indicazioni contenute nella Relazione relativa alla Rete Ecologica Comunale facente parte integrante del Piano di Governo del Territorio

2. Salvo diverse disposizioni specifiche definite puntualmente dalle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi o da specifiche convenzioni, la dotazione minima di aree per servizi pubblici in cessione o assoggettati all'uso pubblico e sottoposti a regolamentazione d'uso per gli interventi sottoposti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato è così determinata:

- | | |
|--|---|
| a) Residenza: | 30,00 mq/abitante |
| di cui almeno: | 5,00 mq/abitante destinati a parcheggio (con accesso da strada pubblica o assoggettata all'uso pubblico);
8,00 mq/abitante destinati a parcheggio (se serviti da spazio di manovra dedicato in esclusiva); |
| b) residenza turistica alberghiera: | 100% SL |
| c) alberghiero: | 100% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| d) direzionale: | 100% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| e) esercizi di vicinato: | 100% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| f) medie strutture di vendita: | 150% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| g) grandi strutture di vendita: | 200% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| h) pubblici esercizi: | 150% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| (sale ballo, locali notturni, discoteche:) | 200% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| i) produttivo: | 20% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| l) commercio all'ingrosso: | 50% SL (di cui almeno la metà a parcheggio); |
| m) strutture turistico-ricettive all'aria aperta: | 5,00 mq/presenza turistica |
- (La determinazione della "presenza turistica" è definita dalla equivalenza fra piazzole e/o allestimenti turistici e **3,5** ospiti) Gli spazi per la ristorazione, i minimarket e l'artigianato di servizio dovranno produrre quote per servizi pubblici - secondo le percentuali di riferimento di cui alle precedenti lettere - solo in caso siano aperti ad utenti esterni alla struttura turistico/ricettiva all'aperto.

I servizi pubblici rappresentati nelle tavole di Piano all'interno degli ambiti territoriali sottoposti a pianificazione attuativa sono esemplificativi nella localizzazione, che potrà essere rideterminata in sede di piano attuativo; resta vincolante la quantità indicata graficamente.

3. Servizi pubblici di qualità (standard di qualità)

S'intende la quota aggiuntiva di servizi pubblici finalizzata al miglioramento della qualità dell'intervento in relazione alla situazione urbanistica dell'area e, complessivamente, del territorio comunale.

Tale tipologia di servizio può essere costituita:

- a) dalla sola cessione delle aree;
- b) dalla cessione d'aree attrezzate con opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
- c) dalla sola realizzazione d'opere d'urbanizzazione eseguite su aree destinate a servizi pubblici;
- d) dalla corresponsione del valore di monetizzazione, anche parzialmente ad integrazione dei casi di cui sopra, da impegnare nella realizzazione di opere pubbliche inserite nel programma triennale delle opere pubbliche e/o nel piano dei servizi ed eseguite direttamente dall'Amministrazione Comunale.

I valori di monetizzazione dei servizi pubblici di qualità sono differenziati per zone territoriali e per destinazione secondo le determinazioni della Giunta Comunale.

4. I valori di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c), d), eventualmente specificati negli articoli normanti gli Ambiti di Trasformazione derivano da stime preliminari e saranno da adeguare/ridefinire in fase di progettazione definitiva/esecutiva delle singole opere.

5. Le quote di standard di qualità fissate per ogni AdT sono espresse economicamente come contributo compensativo aggiuntivo (CCA). Tutte le opere individuate come standard di qualità potranno essere modificate o sostituite, su richiesta del Comune, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano dei Servizi.

6. Dimensionamento residenziale teorico

Per la determinazione del peso insediativo residenziale si considerano quote di volume pro-capite pari a **150 mc/abitante**.

ART. 24 AMBITI DI TRASFORMAZIONE (ADT)

1. Nelle aree identificate come ambiti di trasformazione valgono le specifiche disposizioni definite dall'elaborato di Piano "Disciplina degli ambiti di trasformazione" allegato al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 25 AMBITI PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E COLLETTIVO (SP)

1. Nelle aree identificate come ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo valgono le specifiche disposizioni definite dal Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio.

2. Per l'area perimetrata con linea tratteggiata verde e contrassegnata dal numero "1" si prevede l'applicazione dei seguenti indici:

- | | |
|--|-------------------|
| - Volume (IT): | 3,00 mc/mq |
| - Altezza: | |
| - H1 - altezza del fronte: | 12,00 m |
| - H2 - altezza dell'edificio (H1+1/3H1): | 16,00 m |
| - AU - altezza urbanistica: | 3,00 m |

Dovrà essere effettuata la verifica dei vincoli esistenti sul complesso (tutela ex art. 10 c. 1 e 12 c. 1 del DLgs 42/2004), con gli obblighi autorizzativi ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Eventuali interventi di ampliamento degli annessi più recenti, con aumento di altezza secondo i parametri previsti, dovranno essere mantenute inferiori a quelle dell'edificio storico. Si prescrive il mantenimento della visibilità da via Salvo D'Acquisto della chiesa parrocchiale di San Vittore.

Qualsiasi intervento di trasformazione nelle aree di cui sopra deve essere preventivamente comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Lombardia ai fini della eventuale esecuzione di saggi di scavo e dell'esercizio dei poteri di tutela.

In ogni caso, all'occasione di ritrovamento fortuito di elementi di interesse storico-archeologico (anche quando non ci sia stata una precedente azione di riconoscimento e di notifica del bene), in tutte le aree del territorio comunale si prescrive l'obbligo di evitare la distruzione di qualunque reperto e, al contrario, assicurarne la conservazione, avvisando contestualmente le Autorità competenti.

3. Per l'area perimetrata con linea tratteggiata verde e contrassegnata dal numero "2" si prevede la realizzazione di una potenzialità massima edificatoria pari a **500 mq** di superficie lorda."

Le caratteristiche paesaggistiche dell'area dovranno essere mantenute e le nuove volumetrie dovranno avere caratteristiche desunte dal linguaggio costruttivo tradizionale.

ART. 26 AREE DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO (ASA)

1. Il Piano di Governo del Territorio individua nelle apposite cartografie di Piano le zone accertate di interesse archeologico di cui al DLgs 42/2004 e s. m. e i.

2. Qualsiasi intervento di trasformazione nelle aree di cui sopra deve essere preventivamente comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Lombardia ai fini della eventuale esecuzione di saggi di scavo e dell'esercizio dei poteri di tutela.

3. In ogni caso, all'occasione di ritrovamento fortuito di elementi di interesse storico-archeologico (anche quando non ci sia stata una precedente azione di riconoscimento e di notifica del bene), in tutte le aree del territorio comunale si prescrive l'obbligo di evitare la distruzione di qualunque reperto e, al contrario, assicurarne la conservazione, avvisando contestualmente le Autorità competenti.

4. Per la mappatura delle aree di interesse storico-archeologico si veda l'elaborato cartografico denominato "Carta dei vincoli" facente parte integrante del Documento di Piano.

5. Per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del DLgs. 42/2004 e s.m. e i.) o *ope legis* (art. 142 del citato Decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato Decreto.

6. Ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge Urbanistica", "i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1/06/1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29/06/1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della Pubblica Istruzione quando sono approvati con Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici".

7. Ai sensi dell'art. 11 "Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela" (comma 1, lettera a) e art. 50 del DLgs. 42/2004 e s.m. e i., è vietato senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguirne il distacco di "gli affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista", anche nel caso di edifici non oggetto di tutela, ovvero non assoggettati alla dichiarazione di cui all'art. 13 del citato Decreto.

8. Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani compresi nel nucleo di antica formazione sono tutelati ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g) del DLgs. 42/2004 e pertanto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell'art. 21 del citato Decreto.

9. I punti che presentano potenziale rischio di ritrovamenti archeologici sono dunque i seguenti:

- a) Cascina Lavello: ritrovamento di una moneta romana;
- b) Castello: Castello medievale e domus con mosaici di età romana;
- c) Strada per Urago, aree adiacenti il ponte sull'Oglio (prossime ad un ritrovamento di età romana in comune di Urago d'Oglio);
- d) Tratti della centuriazione romana;
- e) Nuclei di antica formazione, edifici e i luoghi di culto storici, i percorsi storici.

10. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, anche al di fuori delle aree indicate a rischio archeologico, si ricorda l'applicazione della normativa vigente in materia di cui al DLgs 50/2016 art. 25.

ART. 27 AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI DA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

1. Nelle aree identificate come Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), il Piano di Governo del Territorio riconosce le aree oggetto di procedure ai sensi dell'art. 8 del DRP 7/09/2010, n. 160 già approvate dal Consiglio Comunale alla data di adozione delle presenti Norme.

2. Per gli ambiti sottoposti a procedura di SUAP in variante allo strumento urbanistico vigente e approvati successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme valgono le previsioni di cui alle rispettive determinazioni consigliari assunte con le specifiche deliberazioni.

3. Negli ambiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in caso di eventuale decadenza dei termini di validità per il mancato inizio dei lavori, si applicano indici e parametri degli ambiti urbanistici definiti dalle tavole grafiche del Piano delle Regole.

ART. 28 AMBITI TERRITORIALI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL PGT: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Disposizioni paesistiche

Le disposizioni specifiche in materia paesistica (di cui all'analisi paesistica comunale allegata al Piano di Governo del Territorio per farne parte integrante e sostanziale) integrano le singole norme afferenti ad indici e parametri urbanistici. Le pratiche edilizie inerenti edifici da localizzarsi in aree classificate dal Piano Paesistico Comunale in classe di sensibilità paesistica 4 e 5 saranno subordinate al parere della Commissione del Paesaggio.

Per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del DLgs. 42/2004 e s.m. e i.) o *ope legis* (art. 142 del citato Decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato Decreto.

Per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera c) e 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal Comune su parere del Soprintendente di riferimento.

L'articolo 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della

prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'articolo 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento.

L'articolo 56 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata.

- DLgs 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6/07/2002, n. 137), in particolare Parti II e III;
- DLgs 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25;
- DPCM 9/02/2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM delle infrastrutture e dei trasporti del 14/01/2008);
- DPR 9/07/2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del DLgs 22/01/2004, n. 42, e ss. mm. e ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- DPCM 12/12/2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del DLgs 22/01/2004, n. 42, e ss. mm. e ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- DPR 13/02/2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
- LR 11/03/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86;
- Legge 6/12/1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28;
- LR 30/11/1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 25bis, 34 e 39;
- LR 16/07/2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi);
- DGR 27/02/2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (art. 13, comma 7, LR 86/1983)”;
- DGR 29/11/2013, n. X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, LR 30/11/1983, n. 86”;
- DPR 8/09/1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- DM dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3/09/2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) Legge 11/02/1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5;

- LR 31/03/2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
- DGR 8/04/2009, n. VIII/9275 - "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17/10/2007, n. 184 – Modificazioni alla DGR n. 7884/2008" e le modifiche e integrazioni di cui alle Delibere di Giunta regionale n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- DGR 5/12/2013, n. X/1029 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del DPR. 357/97 e ss. mm. e ii. e del DM 184/2007 e ss. mm. e ii.";
- DGR 23/05/2014, n. X/1873 - "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR. 357/97 e ss. mm. e ii. e del DM 184/2007 e ss. mm. e ii.";
- DGR 30/11/2015, n. X/4429 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del DPR. 357/97 e ss. mm. e ii. e del DM 184/2007 e ss. mm. e ii. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";
- DGR 30/11/2016, n. X/5928 - "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del DPR. 357/97 e ss. mm. e ii. e del DM 184/2007 e ss. mm. e ii.".

2. Disposizioni ambientali

Si ricorda che per eventuali aree industriali dismesse individuate come aree soggette a trasformazione urbanistica e/o edilizia a destinazione residenziale si dovrà effettuare, ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/2006 e ss. mm. e ii. un'indagine preliminare sulle matrici ambientali tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 della parte IV, Titolo V, del medesimo Dlgs.

3. Gas radon in ambiente indoor

Su tutto il territorio comunale, gli interventi edilizi, di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di manutenzione straordinaria) destinato o da destinare alla permanenza anche non continuativa di persone devono prevedere idonee tecniche costruttive tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della produzione di gas radon in ambienti al chiuso, con particolare riferimento alle abitazioni, alle strutture turistico-alberghiere e ricettive-ristorative, alle strutture commerciali-direzionali, agli edifici produttivi (compresi i depositi), nonché i locali per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, così come in genere quelli adibiti ad ambiente di lavoro.

Si richiamano per intero a tal fine i contenuti ed i requisiti prestazionali di cui alle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" di cui al Decreto Regionale della Lombardia n. 12678 del 21/12/2011; l'osservanza a tali disposti è da intendersi prescrittiva ed integrante delle presenti Norme nell'ambito dei criteri di progettazione, dei materiali e delle tecniche costruttive degli interventi edilizi di ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione delle attività e delle funzioni richiamate al primo periodo del presente comma.

La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle "tecniche di prevenzione e mitigazione" di cui al cap. 3 delle Linee guida andrà certificato dal committente, progettista e direttore dei lavori in

fase di progetto ed in fase di abitabilità. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

L'adeguamento ai requisiti di cui al Decreto Regionale 12678/2011 dovrà in ogni caso essere garantito per gli interi corpi di fabbrica oggetto d'intervento. In particolare, dovranno essere adottati criteri di progettazione e tecniche costruttive con lo scopo di intercettare eventuali flussi di gas radon provenienti dal sottosuolo, anche mediante soluzioni in grado di garantire l'isolamento dal terreno delle strutture orizzontali e verticali dei locali a contatto con il suolo. Ai medesimi fini della tutela della salute umana, in presenza di gas radon dovrà inoltre essere garantito l'isolamento dall'umidità ed idrico, con caratteristiche di perfetta tenuta. I locali interrati adibiti alla permanenza (anche temporanea) di persone dovranno essere dotati di estrattori forzati a garanzia di un adeguato ricambio d'aria, così da evitare il raggiungimento di concentrazioni significative di gas radon. Per i locali interrati e seminterrati ove la permanenza di persone è prevista in via non prevalente (compresi scantinati, garage, et similia) e direttamente comunicanti con locali adibiti ad uso abitativo, dovranno essere in ogni caso previsti e posti in opera gli opportuni sistemi di isolamento all'uopo previsti dalle Linee guida regionali di riferimento. Nei limiti dell'efficacia funzionale degli accorgimenti tecnico-progettuali, è facoltà del Comune stabilire l'impiego di materiali e soluzioni maggiormente consone al contesto d'inserimento dell'intervento, in particolare nei Nuclei d'Antica formazione (o nelle aree in diretto rapporto con essi), nelle aree di salvaguardia, negli ambiti di mitigazione/protezione ambientale e paesistica e nelle aree agricole di salvaguardia.

4. Tutela qualità dell'aria

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DGR 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";
- DGR 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".

5. Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- L. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- DPCM 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente);
- DPCM 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti);

- DLgs 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici).

6. Rischio idrogeologico

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Regio Decreto Legge 30/12/1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- RD 16/05/1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30/12/1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- Dlgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65;
- Dlgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 LR 5/12/2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44.

7. Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione);
- RD 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344;
- DLgs 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII;
- Decreto del Ministero Dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);
- Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor).

8. Sicurezza statica e normativa antisismica

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani);
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
- Circolare del Ministero per le Infrastrutture 2/02/2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14/01/2008);
- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

- DMLLPP 15/05/1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28/02/1985 n. 47), come modificato dal DMLLPP 20/09/1985;
- LR 12/10/2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche);
- DGR 30/03/2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della LR 33/2015)";
- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76).

9. Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III;
- Legge 5/02/1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24;
- Legge 28/02/1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo;
- DMLLPP 14/06/1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
- DPR 24/07/1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- Circolare del Ministero dell'Interno 1/03/2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili);
- LR 20/02/1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

10. Sicurezza degli impianti

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DMSE 22/01/2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- DPR 30/04/1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio);
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili);
- DMI 20/12/2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

11. Prevenzione degli incendi e degli infortuni

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DPR 1/08/2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122);
- DMI 7/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DPR 1/08/2011, n. 151);
- DLgs 8/03/2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29/07/2003, n. 229);
- DMI 30/11/1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi);
- DMI 16/05/1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione);
- DMI 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);
- DMI 22/02/2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici);
- DMI 15/09/2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi);
- Resistenza al fuoco: DMI 9/03/2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- DMI 16/02/2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione);
- DMI 10/03/2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DMI 25/10/2007 (Modifiche al DM 10/03/2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio");
- DMI 15/03/2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo);
- DMI 9/05/2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio);
- DMI 3/08/2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del DLgs 8/03/2006, n. 139);
- DLgs 9/04/2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12/03/2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi);
- DMI 22/02/2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici);
- DMI 8/06/2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del DLgs 8/03/2006, n. 139);
- Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 20/05/1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre);

- DPR 30/06/1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi);
- DMI 12/04/1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi);
- DMI 28/04/2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi);
- DMI 1/02/1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili);
- DMI 21/02/2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa);
- DMI 13/07/2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi);
- DMI 31/07/1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni;
- DMI 22/11/2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C);
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 74 del 20/09/1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite);
- DMI 14/05/2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³) e successive modificazioni;
- DMI 13/10/1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg);
- DMI 18/05/1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche);
- DMI 18/07/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie);
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 99 del 15/10/1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale) nota DCPREV prot. n. 1324 del 7/02/2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici);
- DMI 3/11/2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio);
- DMI 15/07/2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³);
- DMI 1/07/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²);
- DMI 17/07/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²);
- DMI 21/10/2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane).

12. Tutela dal rumore e isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DPCM 1/03/1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);
- Legge 26/10/1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- Regolamenti di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti;
- DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
- DPCM 5/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- DPCM 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);
- DL 13/05/2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5;
- DPR 19/10/2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122), in particolare art. 4;
- Dlgs 17/02/2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30/10/2014, n. 161);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);
- LR 10/08/2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico);
- DGR 12/07/2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale";
- DGR 8/03/2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10/01/2014, n. X/1217 e 4/12/2017, n. X/7477).

Tutti gli interventi devono inoltre essere conformi al Piano di zonizzazione acustica comunale vigente.

13. Produzione di materiale da scavo

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10/08/2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo);
- DL 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis;
- DPR 13/06/2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del DL 12/09/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/11/2014, n. 164);
- LR 8/08/1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta).

14. Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- LR 12/12/2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52;
- RR 24/03/2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie);
- RR 24/03/2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne).

15. Prevenzione dell'inquinamento luminoso

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Norme tecnica UNI | 0819/1999 "Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso";
- LR 5/10/2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso).

16. Obbligo installazione ricariche elettriche

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica);
- DLgs 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
- LR 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis;
- DGR 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici".

17. Rete Ecologica Comunale

Il Piano di Governo del Territorio è integrato dal progetto della Rete Ecologica Comunale (REC), che analizza gli studi di settore gerarchicamente sovraordinati, ne approfondisce i contenuti, rileva le peculiarità territoriali locali in seguito ai risultati conseguiti e formula gli indirizzi e le prescrizioni di carattere prestazionale contenuti negli elaborati di merito, che sono allegati allo strumento urbanistico comunale per farne parte integrante e sostanziale.

Gli indirizzi generali di salvaguardia e valorizzazione sostanziate nel progetto della Rete Ecologica Comunale si applicano all'intero territorio comunale, integrando le specifiche disposizioni normative del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.

In generale, in esito agli eventuali approfondimenti puntuali del caso riferiti ai singoli progetti di trasformazione, le Norme relative alla conservazione degli ambienti naturali o dei loro elementi caratterizzanti, così come le indicazioni attinenti al riequipaggiamento degli elementi di supporto alla rete ecologica possono intendersi prevalenti, fatta salva la dimostrata possibilità di porre in atto soluzioni diverse ugualmente o maggiormente idonee

alla salvaguardia o al potenziamento del sistema della rete ecologica, perseguendo gli obiettivi generali di deframmentazione e di contestuale permeabilità della stessa.

In ogni caso, in relazione alle possibili problematiche riscontrate ed alle conseguenti azioni mitigative/compensative ritenute necessarie a seconda dei casi, le specifiche tecniche da porre in campo per il raggiungimento di tali obiettivi dovranno essere concordate con i competenti Uffici comunali preventivamente al rilascio dei titoli abilitativi. Per quanto attiene all'inserimento degli eventuali manufatti consentiti, si dovrà valutare l'impiego di materiali e tecniche di posa compatibili con il contesto locale e con i principi perpetrati in particolare dall'analisi paesistica comunale. Gli habitat particolari, accertatane la presenza e la localizzazione, devono in ogni caso essere sempre oggetto di conservazione e tutela.

Laddove indicato dal progetto della REC, assume rilievo prioritario il miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica, anche attraverso la formazione di unità ecosistemiche a sostegno della biodiversità. I progetti insediativi ammessi dovranno pertanto tenere conto dell'eventuale ruolo ecologico delle aree di intervento rispetto agli ambienti boschivi confinanti e, se necessario, garantire la permanenza nel contesto ambientale di idonei corridoi funzionali alla permeabilità della rete ecologica ed alla interconnessione fra gli ambiti funzionali al progetto della REC.

In generale, su tutto il territorio sono da preservarsi gli elementi connettivi della rete ecologica presenti; contestualmente, nel caso di interventi che modifichino tali elementi, dovranno essere previste e poste in essere idonee alternative capaci di garantire la permeabilità ecologica. Per la salvaguardia degli habitat particolari si dovranno valutare azioni materiali come il mantenimento dei prati da pascolo e sfalcio esistenti, nonché il recupero di quelli interessati da processi di abbandono e ricolonizzazione arbustiva.

Contestualmente dovranno essere perseguiti obiettivi di riqualificazione nelle aree di frangia urbana con caratteristiche di degrado e/o frammentazione anche mediante l'inserimento di nuovi elementi ecosistemici d'appoggio alla struttura portante della rete ecologica.

L'opportunità di integrare e/o migliorare gli elementi d'appoggio alla rete ecologica potrà avvenire anche in seguito alla valutazione dei nuovi progetti insediativi, da valutarsi anche dal punto di vista dell'inserimento ottimale nel sistema ambientale di riferimento, oltre che paesistico ed ecosistemico, se del caso. Assumono particolare rilievo in tal senso gli elementi di connessione ecologica in appoggio ai corpi idrici; divengono di primaria importanza pertanto il recupero e la valorizzazione dell'ecosistema fluviale, preservando ed accrescendo la ricchezza degli elementi naturali presenti anche attraverso interventi diffusi di rinfoltimento, con l'obiettivo non secondario di creare una trama continua del sistema del verde spontaneo dell'ambiente ripariale. Ciò anche mediante interventi di ricostruzione della continuità del paesaggio nel suo insieme, risolvendo puntualmente eventuali episodi di degrado percettivo o di decontestualizzazione dal sistema d'appartenenza.

Dove possibile, gli interventi di sistemazione del fondo e delle sponde dei corpi idrici dovranno essere realizzati preferenzialmente utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica; in ogni caso, qualora necessari, dovranno essere previsti accorgimenti per consentire il libero movimento dell'ittiofauna. Il progetto di Rete Ecologica Comunale tiene inoltre in debito conto gli elementi essenziali come le *greenways*, con le quali si individuano i principali percorsi del Piano Sentieristico provinciale in attraversamento e a connessione di aree di interesse fruitivo connesso ai connotati del paesaggio agrario e/o fisico-naturale.

Tali direttrici, affiancate da elementi naturali, possono essere elementi di riferimento per la realizzazione di interventi di appoggio per la Rete Ecologica. Diviene obiettivo prioritario, in tal senso, la conservazione ed il mantenimento in buono stato ed in sicurezza dei sedimenti di transito, anche con riferimento agli indirizzi generali per la sistemazione dei tracciati di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, così come

la tutela e la valorizzazione degli elementi significativi che arricchiscono i percorsi (segni della memoria storica, alberature storiche, ecc.).

Lungo le greenways, saranno da favorire interventi di rinaturazione diffusa (con siepi e filari e/o piccoli nuclei boscati) a sostegno di molteplici obiettivi quali il miglioramento dell'ambiente percepito, la riduzione delle isole di calore, il miglioramento delle biodiversità locali percepibili e la costituzione di punti d'appoggio per i percorsi ciclopedonali.

Il progetto della Rete Ecologica Comunale tiene inoltre debito conto delle principali barriere infrastrutturali ed insediative con cui, secondo la prassi sovraordinata si identifica il continuum urbanizzato che si frappone al sistema naturale creando il principale elemento di cesura della rete ecologica. In ogni caso, anche all'interno di tali ambienti di cesura della connessione ecologica, le aree riservate a verde, pubbliche e private, con funzione di "filtro" o "polmoni verdi" della trama urbana specificamente previste dal Piano, nonché la vegetazione ripariale dei corpi idrici minori, vanno preservate e valorizzate con interventi di manutenzione idonei, comunque ricercando la connessione con gli altri elementi della rete, in modo da aumentare la permeabilità ecologica del territorio. In ambito urbano assumeranno pertanto valore prioritario tutte le disposizioni di Piano (siano esse relative ad interventi puntuali o a disposizioni normative) rivolte alla salvaguardia, alla conservazione, alla manutenzione ed alla progettazione del verde. In tal senso dovrà essere considerata la possibilità di promuovere azioni specifiche volte a mitigare i conflitti accertati del sistema urbano rispetto alla Rete Ecologica.

Ciò, in particolare, in corrispondenza delle infrastrutture di scorrimento principale, mediante la conservazione o la costituzione di idonee barriere verdi sufficientemente dimensionate e adeguatamente mantenute. In linea generale, al fine di concretizzare la realizzazione e la tutela del progetto della Rete Ecologica comunale, le opere ad esso funzionali (ed in particolare quelle di deframmentazione e/o ripermabilizzazione), qualora necessarie, potranno essere inserite nei progetti propedeutici al rilascio dei titoli abilitativi e realizzate contestualmente alle opere urbanizzative. Le specifiche opere da adottarsi saranno eventualmente concordate con l'UTC anche in relazione all'effettivo stato dei luoghi oggetto d'intervento, come dell'intorno, ed alle peculiarità degli elementi della Rete Ecologica per i quali le predette opere si rendono necessarie. Per le caratteristiche delle opere (ed eventualmente per le modalità di realizzazione delle stesse), ogni progetto dovrà attenersi alle tipologie maggiormente in uso e di consolidata e riconosciuta efficacia fra quelle previste nelle pubblicazioni di riferimento, propedeutiche all'applicazione concreta delle disposizioni e delle previsioni della Rete Ecologica comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala le pubblicazioni di IENE - Infra Eco Network Europe).

17.1 Misure di mitigazione ambientale

Con misure di mitigazione si intendono diverse categorie di interventi:

- le vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate all'intervento (ad esempio le barriere antirumore);
- le opere di "ottimizzazione" del progetto (ad esempio le fasce vegetate);
- le opere di riequilibrio, cioè gli interventi non strettamente collegati con l'opera, che vengono realizzati a titolo di "risarcimento" ambientale (ad esempio la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di siti devastati, anche se non prodotti dal progetto in esame).

Le misure di mitigazione sono definibili come "*misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione*" (fonte: "La gestione dei siti della rete Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva "Habitat").

Le misure di mitigazione ambientale fanno parte integrante del progetto e vanno progettate contestualmente ad esso.

Per l'individuazione delle tecniche migliori si deve prevedere l'impiego della tecnica a minore impatto a parità di risultato tecnico – funzionale e naturalistico.

Ove tecnicamente possibile si deve prevedere il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, con le quali possono al meglio essere realizzate anche strutture di uso tecnologico (ad esempio i presidi antirumore in terrapieno naturale vegetato o in strutture a terrapieno compresso verde) consentendo di ottenere sia un migliore inserimento visuale e paesaggistico che una migliore funzione antirumore rispetto a quella dei pannelli fonoisolanti. Le tipologie più frequenti di impatto per le quali adottare interventi di mitigazione sono:

- impatto naturalistico (riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche);
- impatto fisico-territoriale (scavi, riporti, rimodellamento morfologico, consumo di suolo in genere);
- impatto antropico-salute pubblica (inquinamenti da rumore e atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali, urbanistiche, ecc.);
- Impatto paesaggistico quale sommatoria dei precedenti unitamente all'impatto visuale dell'opera.

17.2 Compensazione ecologica

A valle delle analisi degli impatti, ed espletata l'individuazione di tutte le misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti negativi dati dall'intervento, è opportuno definire quali misure possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui. A tal fine al progetto è associata anche la realizzazione di opere di compensazione ecologica, cioè di opere con valenza ambientale non strettamente collegate con gli impatti indotti dal progetto stesso, ma da realizzarsi a parziale compensazione del danno prodotto, specie se non completamente mitigabile.

Le misure di compensazione non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Gli interventi di compensazione ecologica, sebbene progettati per minimizzare gli effetti di un progetto principalmente su una componente e/o fattore ambientale, possono essere efficaci nei confronti di più componenti e/o fattori.

Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare:

- il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee);
- il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume;
- la costruzione di viabilità alternativa e/o mobilità dolce;
- tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socio-ambientale.

Le opere di compensazione ecologica fanno parte integrante del progetto e vanno progettate contestualmente ad esso.

Per l'individuazione delle tecniche migliori si deve prevedere l'impiego della tecnica a minore impatto a parità di risultato tecnico – funzionale e naturalistico.

18. Altri esercizi pubblici - Gioco d'azzardo lecito

In attuazione della LR 12/2005 e della LR 8/2013 e s. m. e i., è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, nonché la realizzazione o l'ampliamento di sale giochi, sale scommesse, sale bingo in locali che si trovino a una distanza entro il limite massimo di **500 m** da:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- asili nido d'infanzia;

- luoghi di culto;
- impianti sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- strutture ricettive per categorie protette;
- luoghi di aggregazione giovanile;
- oratori.

Ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 4.2, alla Delibera di Giunta Regionale X/1274/2014, tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di **500 m** dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di **500 m** dall'ingresso considerato come principale.

19. Ambiti di Degrado

Per le aree classificate come Ambiti di Degrado dal Piano Paesistico Comunale si rimanda espressamente ai disposti del Piano Paesaggistico Regionale – Volume 6 e nello specifico a quanto indicato nella Parte IV “Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado”.

20. Disposizioni particolari

Le aree a norma particolare interessate da permessi di costruire o altri titoli equipollenti divenuti efficaci alla data d'adozione delle presenti norme che non hanno saturato le previsioni insediative consentite dallo strumento urbanistico previgente potranno attuare, fino alla saturazione delle previsioni stesse, il completamento di quanto prescritto dal Piano di Governo del Territorio previgente.

21. Sistema del trasporto pubblico

Al fine del perseguimento degli indirizzi strategici del PTCP dovrà essere garantita la massima integrazione tra espansioni insediative e trasporto pubblico. Con l'attuazione di ogni singolo Ambito di Trasformazione si dovrà favorire lo sviluppo della mobilità lenta (pedonale e ciclabile) e dovrà essere redatto un apposito studio inerente l'accessibilità alla rete del trasporto pubblico locale. In particolare dovranno essere previsti ed individuati percorsi pedonali continui e protetti, opportunamente integrati con la rete esistente, che colleghino gli AdT con le fermate del TPL esistenti o di previsione, nonché ricercare le risorse necessarie al miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza delle stesse.

22. Strutture ricettive

La progettazione esecutiva di strutture ricettive dovrà recepire le migliori tecniche costruttive disponibili (BAT) per la prevenzione della “malattia dei legionari”.

23. Mobilità sostenibile

Si richiama espressamente il DLgs 257/2016 (GU Serie Generale n.10 del 13/01/2017 - Suppl. Ordinario n. 3), articolo 15. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per:

- gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a **500 mq** e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26/06/2015,
- gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno **10 unità** abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del DM succitato,

la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

In conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno **10 unità** abitative, dovrà essere reperito un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al **20%** di quelli totali.

24. Ambiti Agricoli di interesse Strategico (AAS) definiti dal PTCP della Provincia di Bergamo

Gli ambiti agricoli strategici (AAS) definiti dal PTCP nella tavola del DT "Ambiti agricoli strategici" e recepiti dal Piano di Governo del Territorio con gli elaborati cartografici T01aPGT e T01bPGT hanno efficacia prescrittiva e prevalente rispetto alle Norme di Piano; tali ambiti sono assoggettati alla disciplina del titolo III della legge urbanistica regionale. Il Piano di Governo del Territorio recepisce, e richiama, integralmente gli articoli 23, 24 e 25, Titolo V delle Regole di Piano di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Nelle aree interessate la progettualità urbanistica e territoriale debbono essere perseguiti i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione degli AAS:

- a. preservare e favorire la continuità spaziale degli AAS nonché assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale;
- b. garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali arrestando il consumo del suolo per utilizzi non direttamente connessi con l'attività agricola e combattendo la desertificazione;
- c. tutelare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera. Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua;
- d. rafforzare il valore eco-sistemico e paesistico degli AAS salvaguardando e migliorando lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici. Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive.
- e. proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura. Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali;
- f. minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere; minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera.

Nei contesti spaziali di sovrapposizione tra Rete Ecologica Provinciale, Rete Verde Provinciale, Rete Ecologica Comunale e Aree Agricole Strategiche sono prevalenti le disposizioni di cui al presente comma.

Anche qualora tali aree siano rappresentate nella tavola del DT "Ambiti agricoli strategici" del PTCP o negli elaborati di riferimento del Piano di Governo del Territorio quali AAS, tali aree non assumono la qualifica di AAS laddove siano interessate da previsioni di opere pubbliche o convenzionate e infrastrutture, attività, impianti e servizi la cui realizzazione è ammessa dal quadro dispositivo sovraordinato anche in deroga alla disciplina degli strumenti urbanistici vigenti.

25. Aree di interesse naturalistico comprendenti le "Zona di interesse naturalistico e paesaggistico" di cui all'articolo 19 nella Norma del PTC - Parco Oglio Nord

Il PTC del Parco Oglio Nord individua le aree ricadenti nella zona di interesse naturalistico-paesaggistico, le quali sono destinate alla conservazione attiva dei valori naturalistici esistenti, alla ricostruzione della copertura vegetale naturale, al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.

In tali zone, l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boscati e delle zone umide; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura

Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività colturali compatibili con le disposizioni e gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza minima di 10 m deve essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale, fatti salvi gli impianti di arboricoltura preesistenti.

Sono ammesse le sole attività zootecniche esistenti compatibili con quanto stabilito dall'art. 20, comma 4 della Normativa del PTC. Le attività zootecniche ricadenti dovranno comunque essere orientate verso forme di basso impatto ambientale, che tutelino la risorsa suolo adottando misure idonee per evitare rischi di inquinamento delle acque da parte dei reflui zootecnici e dei fanghi di sedimentazione, ai sensi del DLgs. 152/99. Non sono ammessi nuovi impianti di arboricoltura.

I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostituiti, per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui all'art. 32 della Normativa del PTC; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione delle autorità competenti, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati, con un rapporto minimo di uno a due.

Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti non adibiti ad uso agricolo sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27 della LR 12/05, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume con mantenimento delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali originali, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti.

Per le strutture agricole esistenti sono comunque ammessi ampliamenti delle stesse solo se strettamente funzionali all'attività agricola, secondo gli indici della LR 12/05 con le modalità previste dall'art. 20, comma 10, della Normativa del PTC garantendo la coerenza con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio salvaguardando inoltre le peculiarità del rapporto di questo con il contesto paesaggistico di riferimento. Per le residenze agricole sono ammessi interventi di ampliamento per adeguamenti igienico-sanitari una tantum non eccedenti il 20% del volume esistente, fatto salvo il rispetto degli indici per la residenza stabiliti dalla LR 12/05.

È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche ad eccezione degli interventi previsti dal presente comma; sono comunque ammessi tutti gli interventi coerenti con la normativa vigente in materia di livellamenti agrari. Non sono ammesse le bonifiche agrarie.

È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco Oglio Nord è ammessa l'organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.

È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati, come disciplinato dal Parco Oglio Nord, solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili, mezzi diretti alle aziende agrituristiche e necessarie per la conduzione dei fondi agricoli.

Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi di essenze autoctone, per esigenze di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-floro-vivaistiche e frutticole, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

26. Zone di iniziativa comunale orientata (ZICO) di cui all'articolo 23 nella Norma del PTC - Parco Oglio Nord

Per i lotti individuati da perimetro tratteggiato arancione negli elaborati grafici del Piano delle Regole il Piano di Governo del Territorio individua le aree di iniziativa comunale orientata definite dalla tavola P1 del PTC del Parco Oglio Nord di riferimento. Tali zone comprendono ambiti urbanizzati e/o in fase di urbanizzazione rimessi alla potestà comunale, nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggette alle disposizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione e a quelle del PTC del Parco Oglio Nord. Relativamente a tali ambiti, al fine della salvaguardia delle caratteristiche storiche e tipologiche degli edifici esistenti, ogni intervento deve essere condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzioni, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti. L'attuazione delle previsioni degli ambiti compresi nella presente zona dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:

- il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti;
- le nuove edificazioni devono essere realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alla definizione delle altezze dei fabbricati che non dovranno occludere visuali percepibili da punti di vista pubblici, uniformandosi alle altezze di contesto;
- l'espansione dell'edificato deve avvenire in continuità rispetto all'esistente e dovrà preferibilmente essere definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno essere definiti indici e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante e i nuovi sviluppi dovranno essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
- i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale deve essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
- deve essere mantenuto il verde privato esistente in ville e giardini;
- i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno del perimetro della presente zona pari all'altezza dei fabbricati con un minimo di **m 10,00**; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi e arbusti autoctoni;
- l'espansione dell'edificato dovrà rispettare le aziende agricole ed i centri rurali preesistenti, garantendo le distanze prescritte dalla normativa vigente in materia;

Le strutture edilizie anteriori al 1920 o comunque costituenti significative testimonianze di archeologia industriale e rurale non potranno formare oggetto di ristrutturazione urbanistica, salvo gli interventi inquadrati nei piani attuativi. Tutti gli interventi su tali strutture dovranno essere previsti da un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, senza eccedere le volumetrie preesistenti con mantenimento dell'involucro esterno e delle caratteristiche storico architettoniche e ambientali originali.

27. Ambiti di fruizione soggetti a progetto unitario di valorizzazione di cui all'articolo 25 nella Norma del PTC - Parco Oglio Nord

Il PTC del Parco Oglio Nord individua ambiti territoriali che a seguito di progetto unitario di valorizzazione previsto dal piano di settore di fruizione dovranno assumere una funzione strategica in termini di servizi ed attrezzature logistiche pubbliche o private mirate alla fruizione del Parco.

L'individuazione di detti ambiti è operata al fine di garantire che le necessarie infrastrutture siano realizzate tenendo conto dell'esigenza di tutela ambientale e di minimizzazione dell'impatto.

Fermo restando quanto previsto dalle singole Norme del PTC, in tali ambiti è consentita una fruizione a basso impatto ambientale. Sono consentite modeste attrezzature di arredo, che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostruzione naturalistica; nella realizzazione delle attrezzature dovrà essere

privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie a verde deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a mq 1 ogni mq 10; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma è consentita l'installazione di strutture non permanenti per il gioco dei bambini, inoltre deve essere sempre attentamente valutato e valorizzato il rapporto tra le attrezzature da realizzare e i luoghi, nel rispetto dei valori paesistico-ambientali del contesto.

Gli ambiti sono soggetti ad apposito piano di settore di fruizione da realizzarsi in coerenza con le finalità e la disciplina prevista nelle singole zone.

Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto e l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;
- b) per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso pubblico:
 - il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media inferiore a 3 metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità di 1 metro per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente;
 - è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico purché una quota continua, di almeno il 40% del totale delle sponde realizzata con i predetti criteri, resti inaccessibile al pubblico;
 - è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfaldo secondo le prescrizioni dell'art. 30 della Normativa del PTC;
 - le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico, sono piantumate con vegetazione autoctona;
- c) è ammessa la recinzione permanente dell'intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente per le aree esterne alla fascia fluviale di cui all'art. 29 (Norma di tutela idrologica ed idrogeologica) della Normativa del PTC da realizzarsi preferibilmente con strutture trasparenti quali palizzate, cancellate, oppure da rete metallica con eventuale base in muratura non superiore a 0,50 metri affiancata da siepi o arbusti; per le aree interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea per un periodo non superiore ad un anno e previa autorizzazione dell'Ente Parco Oglio Nord;
- d) sono vietate le attività di auto e motocross.

28. Zone umide, Lanche, bodri e spechi d'acqua di cui all'articolo 30 nella Norma del PTC - Parco Oglio Nord

Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche e i paleomeandri, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del Parco, il loro ecosistema complesso è soggetto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse ambientale, scientifico e culturale, nonché per le attività di svago, ove compatibili.

Le zone umide devono essere attivamente conservate dal proprietario o possessore o detentore nel loro stato naturale, anche impedendone lo spontaneo riempimento; in particolare deve essere mantenuta l'alimentazione idrica superficiale e di falda, a mezzo anche dello spurgo delle teste di fontanile; devono essere inoltre eseguiti gli interventi colturali e di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine, previa richiesta all'Ente Parco che rilascerà specifica autorizzazione.

Con apposito regolamento il Parco Oglio Nord dispone incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori, in misura congrua all'esecuzione degli interventi previsti.

Fatti salvi gli interventi di cui sopra, nelle zone umide è vietato:

- a) bonificare, riempire e alterare le zone stesse nonché effettuare qualsiasi intervento di drenaggio ed escavazione che ne depauperi il grado di naturalità;
- b) realizzare qualsiasi intervento di captazione anche parziale delle sorgenti e acque di alimentazione;
- c) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- d) usare antiparassitari ed erbicidi; e. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio.

Nel Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, soltanto in termini di recupero di aree degradate ai sensi dell'art. 26 nella Norma del PTC o tramite l'adesione a programmi agroambientali che prevedono la rinaturalizzazione di terreni agricoli, e secondo quanto previsto dal relativo Piano di Settore; per tali aree può essere ammessa anche l'attrezzatura ad uso pubblico se compatibile con la zona e/o l'ambito di tutela in cui sono inserite. In ogni caso le nuove zone umide non dovranno alterare la morfologia del territorio e dovranno essere realizzate su aree vocate.

Dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della zona umida vanno rispettate - fatte salve le disposizioni più restrittive dettate per le riserve naturali - le seguenti distanze:

- a) una fascia di metri 20, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali;
- b) una fascia di metri 50, in cui è vietato il deposito di reflui zootecnici.

29. Coleottero Popillia japonica

Popillia japonica, Coleottero Rutelide, per i gravi danni che può arrecare è inserita tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione Europea compresi nell'allegato II parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e che il Comune di Calcio rientra fra le "zone cuscinetto" ai sensi della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 13 ottobre 2022 - n. 14672 "Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Lombardia. Abrogazione d.d.u.o. n. 13127/2021" si richiama la normativa di riferimento:

- DM 22/01/2018 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana";
- D.d.s. 13/10/2022, n. 14672 "Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Lombardia. Abrogazione d.d.u.o. n. 13127/2021";
- Piano 2021-2025 per la protezione dell'aeroporto di Malpensa dall'organismo nocivo Popillia japonica Newman;
- D.d.u.o. 1/04/2019, n. 4438 "Obbligo di iscrizione al registro regionale fitosanitario per i produttori di tappeti erbosi che operano sul territorio regionale";
- D.d.u.o. 6/08/2018, n. 11648 "Procedura per l'autorizzazione della movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dall'area delimitata durante il periodo di volo di Popillia japonica".

ART. 29 PARAMETRI GENERALI PER GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE, NEGLI AMBITI URBANI DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI

29.1 Disposizioni generali

1. Il presente articolo definisce i parametri generali per l'attuazione delle previsioni di piano con particolare riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia ed in relazione agli obiettivi di sviluppo urbano assunti con il Piano di Governo del Territorio.
2. I parametri di cui ai successivi punti del presente articolo si applicano in toto alle disposizioni specifiche di ogni singolo ambito normato dalle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, i cui indici specifici devono integrarsi con le disposizioni generali di seguito definite.
3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo sono ammesse esclusivamente qualora sancite dagli articoli normanti gli Ambiti di Trasformazione, gli ambiti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. In caso di divergenza, le eventuali prescrizioni particolari dei diversi ambiti sono da ritenersi prevalenti rispetto alle seguenti disposizioni generali.
4. Sull'intero territorio comunale è consentito, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, derogare a standard, limiti o vincoli previsti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione secondo quanto disposto all'art. 40, comma 3, della LR 12/2005 e s. m. e i., nei casi ed entro i limiti indicati dall'art. 19 della LR 20/02/1989, n. 6, e s. m. e i..
5. Gli interventi previsti dagli specifici articoli di Norma sono consentiti esclusivamente agli edifici realizzati conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, ovvero realizzati antecedentemente all'anno 1967 oppure definitivamente condonati. Al fine di accertare la conformità edilizia, in assenza del titolo autorizzativo, è possibile utilizzare la planimetria catastale di prima levata. Gli edifici rappresentati graficamente nelle tavole del Piano di Governo del Territorio e sprovvisti di titolo abilitativo potranno essere oggetto esclusivamente di opere di ordinaria manutenzione, senza cambio di destinazione d'uso.
6. Esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità, gli edifici rappresentati graficamente nelle tavole del Piano di Governo del Territorio e sprovvisti di titolo abilitativo potranno essere oggetto di opere di ordinaria manutenzione e opere di messa in sicurezza, senza cambio di destinazione d'uso.
7. Per la determinazione del peso insediativo gli indici di edificabilità assentiti si applicano sull'intera superficie fondiaria o territoriale di proprietà, anche sulla parte eventualmente interessata da ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica. In ogni caso, per l'ubicazione di fabbricati e manufatti realizzabili in conformità alla specifica disciplina di ambito, dovrà essere rispettata la prevalente normativa degli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
8. Qualora l'accessibilità agli alloggi posti dal primo piano in su sia garantita unicamente da una scala esterna scoperta, quest'ultima potrà essere coperta a protezione dalle intemperie e schermata sui lati esterni con materiali semitrasparenti tali da garantire il rapporto aereo/illuminante.
9. In caso di nuovi insediamenti a carattere residenziale, lungo il confine con ambiti di Piano a destinazione diversa da quella residenziale dovrà essere prevista una fascia di mitigazione ambientale e paesistica non inferiore a **5,00 m** di profondità. Essa dovrà essere costituita da:
 - a) una prima fascia di almeno **2,00 m** di siepe antiabbagliamento composta con essenze arboree o arbustive; l'altezza massima dovrà rispettare gli specifici parametri stabiliti dagli articoli di cui alle presenti norme inerenti le recinzioni;
 - b) una seconda fascia di almeno **3,00 m** composta con alberature ad alto fusto.

29.2 Distanze

Da:	Piano Attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato		Permesso di Costruire / Titolo abilitativo
	(esterni al comparto)	(interni al comparto)	
confini	Pari a H/2, mai < 5,00 m	Secondo PA/PdCc	Pari a H/2, mai < 5,00 m
edifici	Pari a H, mai < 10,00 m	Secondo PA/PdCc	Pari a H, mai < 10,00 m
Strade esterne al centro abitato	Come da Regolamento Codice della Strada	Secondo PA/PdCc	Come da Regolamento Codice della Strada
Strade interne al centro abitato	5,00 m	Secondo PA/PdCc	5,00 m

29.3 Recinzioni, muri di sostegno

Destinazioni			A	B	
Produttivo; Direzionale	Recinzioni	I	superficie opaca (H)	2,00 m (complessiva)	2,00 m (complessiva)
		II	superficie opaca (H)	1,00 m	1,00 m
			superficie trasparente (H)	1,00 m	1,00 m
	Muri di sostegno	(altezza massima)	1,50 m	3,00 m	
Residenza; Turismo; Commerciale	Recinzioni	I	superficie opaca (H)	2,00 m (complessiva)	2,00 m (complessiva)
		II	superficie opaca (H)	0,50 m	0,50 m
			superficie trasparente (H)	1,50 m	1,50 m
	Muri di sostegno	(altezza massima)	1,50 m	3,00 m	
Servizi pubblici	Recinzioni	I	superficie opaca (H)	(come da progetto)	(come da progetto)
		II	superficie opaca (H)	(come da progetto)	(come da progetto)
			superficie trasparente (H)	(come da progetto)	(come da progetto)
	Muri di sostegno	(altezza massima)	(come da progetto)	(come da progetto)	

1. I parametri di cui alla colonna A si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con spazi pubblici (comprese le infrastrutture viarie) e nell'ambito dei rispetti stradali.
2. I parametri di cui alla colonna B si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con proprietà private.
3. Le casistiche I e II sono tra di loro alternative e rinviate alle scelte progettuali del proponente.
4. Le recinzioni e i muri di sostegno da realizzarsi nelle zone del sistema agricolo sono normati al successivo articolo "Disposizioni generali per gli ambiti extraurbani disciplinati dal PdR".
5. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno **3,00 m** in piano nel caso di viabilità dotata di marciapiede avente larghezza pari ad almeno **1,50 m** e di almeno **4,00 m** in caso contrario e raccordati alle recinzioni con opportuni svassi. L'arretramento potrà essere derogato in caso di dimostrata impossibilità e proponendo l'automazione dell'apertura del cancello. La rampa di accesso ai box interrati dovrà avere pendenza massima pari al **20%**.
6. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza massima pari a quella predefinita in tabella. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi delle presenti Norme, non orizzontale, l'altezza di cui sopra è da intendersi quale media aritmetica. Sono vietate, nella parte trasparente, l'affissione di teli o altro materiale univoco, ad eccezione di siepi sempreverdi costituite con essenze tipiche della zona (desunte dallo studio agronomico allegato al Piano di Governo del Territorio e dagli allegati di cui alla Rete Ecologica Comunale).
7. Le murature di contenimento di broli appartenenti al lascito storico-culturale degli insediamenti urbani di matrice storica esterni al nucleo antico fondativo rappresentano testimonianze edilizie che, nella forma, uso dei materiali,

tecniche di posa, etc., ripetono nella periferia rurale del Comune la trama contenitiva delle abitazioni e delle cinte caratteristica degli episodi maggiormente significativi dell'urbanistica storica locale. In quanto elementi di richiamo alla tradizione costruttiva ad oggi conservati, sia per ciò che attiene allo stato di preservazione, sia per ciò che attiene al proprio ruolo nel contesto ambientale e paesistico, se ne prescrive la tutela da qualsiasi intervento di manomissione o recupero che ne alteri le caratteristiche intrinseche. Tali murature dovranno essere oggetto di restauro conservativo, con particolare accortezza verso i materiali tradizionali e le tecniche di posa originali. Non potranno essere alterati né nell'altezza, né nella sezione, salvo per accertate e comprovate necessità statiche. L'apertura di brecce per l'accesso a spazi oggetto di interventi di riqualificazione, valorizzazione e fruizione o riutilizzo funzionale (comprese le previsioni di nuova edificazione eventualmente previste dal Piano di Governo del Territorio) dovrà essere contenuta a quanto strettamente necessario al transito pedonale e/o veicolare.

8. Si richiamano le seguenti disposizioni contenute nel progetto della Rete Ecologica Comunale. All'interno dei corridoi fluviali e/o terrestri è vietata la realizzazione di recinzioni in muratura o altri materiali fissi tali da impedire il passaggio della fauna. È consentito:

- per gli edifici esistenti la realizzazione di recinzioni, sovalzate dal terreno per almeno **20 cm**, costituite da siepi di vegetazione arbustiva oppure l'apposizione di reti a maglia differenziata (larga nella fascia bassa, fitta verso l'alto) che consentono la mobilitazione di micro mammiferi;
- per gli allevamenti l'installazione di recinzioni elettrificate, sovalzate dal terreno per almeno **20 cm**, costituite da un unico filo o nastro e paletti facilmente amovibili non fisse.

29.4 Parcheggi pertinenziali

1. Negli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, indipendentemente dall'applicazione del parametro **1,00 mq ogni 10,00 mc** di cui alla L 122/89 nel caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali e d'interventi che comportino un incremento del numero delle unità abitative devono essere reperiti:

- a)** uno spazio da destinare a posto macchina per ogni alloggio interno al lotto di pertinenza;
- b)** un ulteriore posto macchina privato per ogni alloggio all'esterno della recinzione accessibile dalla pubblica via o in spazi interni organizzati e accessibili senza barriere.

I posti macchina di cui al presente comma dovranno essere assoggettati a vincolo di pertinenzialità a favore di ogni singolo alloggio.

I posti macchina di cui alla lettera b) del presente comma, oltre che per gli interventi di nuova costruzione, devono essere reperiti per quegli interventi che comportino un incremento delle unità abitative superiore a 3.

I posti macchina da reperire, sia all'interno sia all'esterno del lotto di pertinenza, non sono aggiuntivi a quanto disposto dalla Legge 24/03/1989, n. 122.

2. È possibile derogare da quanto prescritto nel comma precedente in caso di dimostrata ed accertata impossibilità al rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma precedente. In caso di deroga l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovrà essere incrementato di un valore pari al prodotto tra la superficie non reperita ed il valore determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Negli ambiti di piano a destinazione non residenziale i parcheggi pertinenziali dovranno essere reperiti nella misura minima di **1,00 mq ogni 10,00 mc**.

4. È preferibile - ogni qualvolta sia tecnicamente possibile e fatte salve inderogabili esigenze di tipo paesistico ambientale e storico testimoniale - che la pavimentazione sia prevista con superficie drenante - per limitare l'impermeabilizzazione del suolo.

29.5 Permesso di costruire in deroga

1. Ai sensi della parte II, titolo I, capo II, articolo 40, della LR 12/05 e ss. mm. e ii., per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico è consentito il rilascio di permessi di costruire in deroga alle disposizioni del Piano di Governo del Territorio.
2. I permessi di costruire in deroga di cui al precedente comma possono essere rilasciati a seguito di preventiva deliberazione di Consiglio Comunale e senza necessità di nulla osta regionale.
3. La deroga ai parametri stabiliti dal Piano di Governo del Territorio, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente:
 - a) i limiti di densità edilizia;
 - b) i limiti d'altezza dei fabbricati;
 - c) i limiti di distanza fra edifici;
 - d) le destinazioni d'uso.
4. Sull'intero territorio comunale è consentito, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, derogare a standard, limiti o vincoli previsti dalle presenti Norme tecniche di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 40 comma 3 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della LR 6/1989 e ss. mm. e ii.

29.6 Disposizioni generali per le attività produttive

1. Negli ambiti di Piano a destinazione produttiva le acque meteoriche intercettate dalla copertura dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe secondo i principi dell'invarianza idraulica. Si dovrà concorrere all'invarianza idraulica ed alla mitigazione ecologica attraverso la realizzazione di verde pensile a bassa manutenzione secondo le performance richieste dal codice di buona pratica secondo la certificazione UNI 11235/2015 ed il manuale Linee Guida dell'ISPRA (Verde pensile: prestazioni di sistema e valore ecologico n. 78.3/2012).
2. La realizzazione delle nuove attività produttive e l'ampliamento di quelle esistenti deve essere accompagnata da opportune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto previsto. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi d'abbattimento degli inquinanti, barriere verdi antiacustiche e verde di compensazione.
3. Non potranno venire svolte lavorazioni moleste né inquinanti. In particolare, sono espressamente vietati:
 - fonderie di alluminio;
 - fonderie di ghisa;
 - inceneritori;
 - concerie;
 - cartiere;
 - raffinerie di metalli (non è consentita l'installazione di forni fusori per la fusione di minerali o di metalli di qualunque natura, mentre è ammessa l'installazione di forni di riscaldamento per industrie metallurgiche di seconda trasformazione.);
 - impianti chimici o petrolchimici;
 - nuove acciaierie;
 - depositi/impianti di depurazione, trattamento rifiuti solidi e assimilabili agli urbani e dei liquami;

- attività di deposito e cernita stracci;
- attività di pressofusione di alluminio;
- stampaggio a caldo di ottone o sue leghe;
- attività di recupero di cui all'allegato 1/3, punto 3.2.3, lettera a), del DM 05/02/98;
- attività di decappaggio dei metalli;
- attività di burattatura;
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- autodemolizioni;
- centrali di cogenerazione.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari all'adeguamento della legislazione in tema di inquinamento e sicurezza, nonché agli adeguamenti a prescrizioni di Enti o Uffici pubblici.

5. L'insediamento di nuove attività dichiarate insalubri di prima classe è ammesso esclusivamente in ambiti a destinazione produttiva e previa applicazione della procedura di VIA o di Verifica di VIA nel caso espressamente richiesto dalla normativa nazionale o regionale. Per le industrie insalubri di prima classe già esistenti alla data di adozione delle presenti Norme può essere autorizzata la prosecuzione dell'attività all'interno del centro abitato qualora il titolare dimostri che l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato.

6. Qualsiasi permesso potrà essere rilasciato condizionatamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria degli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle emissioni atmosferiche, secondo gli standard di accettabilità previsti da disposizioni statali o regionali, o al pagamento del relativo contributo.

7. In caso di nuovi insediamenti a carattere produttivo, lungo il confine con ambiti di Piano a destinazione diversa da quella produttiva dovrà essere prevista una fascia di mitigazione ambientale e paesistica non inferiore a **5,00 m** di profondità. Essa dovrà essere costituita da:

- a)** una prima fascia di almeno **2,00 m** di siepe antiabbagliamento composta con essenze arboree o arbustive; l'altezza massima dovrà rispettare gli specifici parametri stabiliti dagli articoli precedenti in merito alle recinzioni;
- b)** una seconda fascia di almeno **3,00 m** composta con alberature ad alto fusto.

8. Le essenze arboree/arbustive di cui al precedente comma dovranno essere di specie autoctona, che devono essere selezionate fra quelle previste dallo studio agronomico comunale ovvero dagli elaborati del progetto della rete ecologica comunale. Laddove si ritenesse necessario potenziare le opere di mitigazione, è possibile prevedere un c.d. giardino verticale oppure l'impianto di vegetazione rampicante sulle pareti esterne dell'edificio.

9. La fascia di mitigazione, nei casi di cui al comma seguente del presente articolo potrà essere localizzata anche esternamente all'ambito produttivo.

10. Per le aree a destinazione prevalentemente produttiva, al fine della rimodellazione e riqualificazione delle scarpate poste a confine degli ambiti produttivi stessi, è concessa l'utilizzazione di una fascia non superiore a **15,00 m** (a partire dal confine) esterna alla zona produttiva, indipendentemente dalla destinazione urbanistica attribuita dal Piano di Governo del Territorio.

11. In caso di nuovi insediamenti a carattere artigianale/industriale si dovrà valutare la creazione di sistemi di copertura, dove possibile, a verde estensivo (verde pensile a prato a bassa manutenzione) qualora in accordo anche con il parere della Soprintendenza.

12. Ove possibile è consigliabile la realizzazione di "verde pensile" a bassa manutenzione al fine sia di favorire la mitigazione ecologica sia per le capacità dell'opere di concorrere all'invarianza idraulica. Si fa espresso richiamo

alle Linee guida dell'ISPRA "Verde pensile: prestazioni di sistema e valore ecologico", ed alle Norme UNI 11235:2015.

Al fine di raggiungere una buona mitigazione ecologica e paesistica il verde pensile potrà essere realizzato con la messa a dimora di rampicanti, anche rustici, direttamente nel terreno e che trovino appoggi eventualmente anche a distanza dalle pareti delle costruzioni.

13.L'insediamento di nuove attività dichiarate insalubri è ammesso previa applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale.

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia di seguito elencata.

- Direttiva Comunitaria 96/61/CE del Consiglio del 24/09/1996;
- Direttiva Comunitaria 2003/4/CE del 28/01/2003 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- LR 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (abrogati titolo ii, allegati i-v) "Norme in materia ambientale";
- LR 11/03/2005, n.12 "Legge per il governo del territorio";
- LR 2/02/2010, n. 5 (testo coordinato) "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- DGR 24/03/2010, VIII/11516 "Aggiornamento alla LR n. 5/2010 dell'allegato 1 alla DGR 10564/2009 relativa alle modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità";
- Regolamento Attuativo della LR 2/02/2010, n.5 (norme in materia di valutazione di impatto ambientale);
- Direttiva Comunitaria 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio "concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";
- Direttiva Comunitaria 2011/92/UE (testo coordinato) "concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla direttiva 2014/52/UE - Testo coordinato tradotto in italiano (DVAA-MATTM)"
- Direttiva Comunitaria 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- DM n. 52/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome. (Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006)";
- Comunicato Regionale 25/06/2015 n. 97 - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile "Modalità di pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'istanza di verifica di assoggettabilità e delle decisioni dell'autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità";
- DGR 8/02/2016 - n. X/4792 "Approvazione delle Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali in revisione delle Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale di cui alla DGR 20/01/2014, n. X/1266";
- DGR 9/05/2016 - n. X/5149 "Aggiornamento dello schema di protocollo d'intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Lombardia ed Emilia Romagna e Regione Lombardia - Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa stato - regione per gli interventi di competenza dello stato di cui al DPR 18/04/1994 n. 383";
- DLgs 30/06/2016, n. 127 "recante Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 7/08/2015, n. 124. Il Decreto Legislativo reca modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi, attuata mediante modifica degli artt. da 14 a 14 - quinquies della Legge n.

- 241 del 1990, nonché disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi.”;
- Circolare Regionale 1/09/2016 - n. 17 “Circolare esplicativa circa la definizione univoca del termine "Regolazione" per la categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) di allegato B alla LR 5/2010: “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”;
 - Indicazioni regionali per l'applicazione di buone pratiche per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere “Indicazioni per l'applicazione dei buone pratiche per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere”;
 - DLgs 104/2017 allegati alla parte seconda del DLgs. 152/2006, così modificati dal DLgs. 104/2017
 - DLgs n.104 del 16/06/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9/07/2015, n. 114”;
 - DGR 12/01/2018, n. X/7697 “Modalità per l'utilizzo del sistema informativo lombardo per la valutazione di impatto ambientale [S.I.L.V.I.A.] quale strumento centralizzato per lo svolgimento delle procedure amministrative di cui alla parte II del DLgs 152/2006, in attuazione dei disposti di cui all'art. 7, comma 3 della LR 5/2010”;
 - DGR 15/07/2019 – n. XI/1926 “Indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE”;
 - RR 25/03/2020, n. 2 “Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del RR 5/2011”;
 - Legge 11/09/2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
 - LR 30/09/2020, n. 20 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”;
 - DGR 14/12/2020, XI/4023 “Disposizioni per il funzionamento degli osservatori ambientali regionali, in attuazione dell’art. 8 comma 2 lettera B) della LR 5/2010 Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
 - DGR 13/09/2021, n. XI/5223 “Approvazione del metodo per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti”.

14. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.

29.7 Altre norme

- 1.** Esclusivamente negli ambiti a prevalente destinazione residenziale valgono le disposizioni di cui ai successivi commi del presente punto.
- 2.** E' consentita l'edificazione di accessori alla residenza (box, ripostigli, ecc.) esterni al perimetro dell'edificio principale aventi una SL massima ammissibile pari a **7,00 mq**. Per accessori di SL maggiore di **7,00 mq** si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6. Le finiture di tali accessori dovranno essere in analogia alle finiture rilevabili sull'edificio principale di cui l'accessorio costituisce pertinenza.
- 3.** Per gli accessori di cui al precedente comma è ammessa l'edificazione a confine, previa convenzione tra i confinanti registrata e trascritta.

4. Il volume degli accessori di cui al comma 2 del presente punto, superiore a **7,00 m**, dovrà essere computato nel dimensionamento della capacità edificatoria indicata per la SA di ogni singolo ambito di Piano, rispettando nella totalità l'indice prescritto dalle presenti Norme.
5. Gli accessori di cui al comma 2 dovranno avere in colmo altezza massima di **2,50 m** e in grado di armonizzarsi con le caratteristiche costruttive e materiche dell'insediamento di contesto.
6. L'ottenimento di titoli abilitativi per l'edificazione di accessori alla residenza sarà subordinato all'adeguamento degli accessori già esistenti alla data d'adozione delle presenti Norme alle previsioni indicate nelle presenti Norme, in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne.
7. È consentita la realizzazione di piscine e campi privati per lo svolgimento di attività sportive amatoriali pertinenti ad edifici esistenti in ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, anche localizzate in ambiti territoriali diversi, ad eccezione degli spazi destinati ai servizi pubblici o di interesse pubblico/collettivo ed aree esterne al tessuto urbano consolidato destinate al sistema agricolo, a condizione che:
 - a) relativamente alle piscine, la vasca sia ricompresa in un raggio di **20,00 m** dal perimetro dell'edificio esistente;
 - b) relativamente ai campi privati per lo svolgimento di attività sportive amatoriali, che la superficie di gioco sia ricompresa entro un raggio di **40,00 m** dall'edificio esistente.

ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI AMBITI EXTRAURBANI DISCIPLINATI DAL PDR

30.1 Disposizioni generali

1. Il presente articolo definisce disposizioni generali per l'attuazione delle previsioni di piano nell'ambito delle Aree agricole (AA), Aree agricole di interesse ambientale e paesistico (AAP), Aree di salvaguardia (AS) di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole e, dove previsto, negli Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica (ANT).
2. Le aree di cui al comma precedente sono da considerarsi aree agricole (zone E) ai sensi del DM 2/04/68, n. 1444, a cui si applicano i disposti dell'articolo 60 della LR 12/05 e ss. mm. e ii.
3. Per la destinazione d'uso degli immobili negli ambiti di cui al precedente comma 1 (e negli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica) fa fede l'accatastamento alla data d'adozione delle presenti norme.
4. Per la destinazione d'uso degli immobili realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della LR 93/1980 fa fede la destinazione d'uso esistente.
5. Per gli ambiti di cui al precedente comma 1 gli interventi previsti dagli specifici articoli di norma sono consentiti esclusivamente agli edifici realizzati conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, ovvero realizzati antecedentemente all'anno 1967, oppure definitivamente condonati. Gli edifici rappresentati graficamente nelle tavole del Piano di Governo del Territorio e sprovvisti di titolo abilitativo potranno essere oggetto esclusivamente di opere di ordinaria manutenzione e messa in sicurezza senza cambio di destinazione d'uso.
6. I parametri di cui ai successivi punti del presente articolo si applicano in toto alle disposizioni specifiche degli ambiti di cui al comma 1, i cui indici specifici devono integrarsi con le disposizioni generali di seguito definite.
7. Gli incrementi consentiti negli articoli successivi e relativi agli edifici extra-agricoli preesistenti alla data di adozione delle presenti Norme non si applicano per gli edifici che hanno beneficiato degli incrementi consentiti dalla pianificazione urbanistica vigente nel Comune successivamente alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale previgente
8. Per gli accessori extra-agricoli (preesistenti alla data d'adozione delle presenti norme negli ambiti di cui al comma 1 e accatastati come disposto dal precedente comma 3) è consentito esclusivamente il mantenimento dei

valori stereometrici preesistenti alla data d'adozione delle presenti norme, salvo progetti di contesto paesistico finalizzati alla riqualificazione degli stessi o loro trasferimento, anche con accorpamento all'edificio principale.

9. In tutti gli edifici esistenti in Aree agricole (AA); Aree agricole di interesse ambientale e paesistico (AAP), Aree di salvaguardia (AS), è consentito l'insediamento anche di attività collegate alla promozione turistica ed alla divulgazione della produzione agricola locale, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla vigente normativa in materia.

10. Per la determinazione del peso insediativo, in tutti gli ambiti del Piano delle Regole extraurbani esterni al Tessuto Urbano Consolidato gli indici di edificabilità assentiti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole si applicano sull'intera superficie aziendale di proprietà o in conduzione, anche sulla parte eventualmente interessata da ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica. In ogni caso, per l'ubicazione di fabbricati e manufatti realizzabili in conformità alla specifica disciplina di ambito, dovrà essere rispettata la prevalente normativa degli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.

11. Nell'area di pertinenza degli edifici extra-agricoli, calcolata nella misura massima di **8 volte** la superficie coperta del fabbricato esistente in zona agricola, è ammessa la realizzazione dei seguenti manufatti, previa stipula di atto di vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto:

- a)** locali totalmente interrati da adibire a deposito attrezzi per il mantenimento del fondo nella misura di **20,00 mq** di superficie utile; la realizzazione di tali locali interrati è subordinata alla dimostrazione dell'impossibilità di utilizzo dei fabbricati (sia fuori che entro terra) già esistenti sul fondo; non potranno essere autorizzati più interventi sulla stessa pertinenza;
- b)** piscine pertinenziali agli edifici residenziali già esistenti nell'area. In caso di ambiti non serviti dalla rete di smaltimento dei reflui urbani la realizzazione di piscine potrà essere ammessa solo nel caso in cui quest'ultime siano dotate di depurazione naturale (tipo biolago).
- c)** autorimesse, anche fuori terra, pertinenziali agli immobili già esistenti ai sensi dell'articolo 9 della Legge 122/1989, nella misura massima di **1,00 mq** ogni **10,00 mc** al lordo di quelle esistenti.

12. Si richiamano espressamente i disposti di cui all'articolo 40 ter "*Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati*" della LR 12/2005 e s. m. e i..

13. Per l'**Azienda Agricola Ranghetti** e la **Cascina Filatoio**, si prescrive la necessità, al fine della tutela della salute pubblica dei residenti attuali e futuri, di valutare attentamente ogni possibile futuro ampliamento degli allevamenti esistenti in relazione al tipo di allevamento ed al numero di capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti ed all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti.

14. I bacini e/o le stazioni di pompaggio utili all'irrigazione delle colture intensive devono essere:

- a)** realizzati ad una distanza dal confine di proprietà non inferiore a **20,00 m**;
- b)** opportunamente recintati con paletti e rete metallica di altezza pari a **2,00 m** collocati ad una distanza non inferiore a **4,00 m** dall'argine superiore della fossa.

15. Le bonifiche agrarie, con o senza asportazione di materiale, sono ammesse solo qualora giustificate dallo studio agronomico e idrogeologico e se comportano scavi e riporti contenuti nel limite di 1,00 m.

16. Il titolo abilitativo per gli immobili extra-agricoli in ambito agricolo o agricolo di salvaguardia, nonché per la sola ristrutturazione degli edifici esistenti con destinazione 1c e 5a, può essere rilasciata anche ai soggetti non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 60 della LR 12/05 e s. m. e i..

17. È vietata la realizzazione di nuove cave.

30.2 Distanze

Da:	Permesso di Costruire / Titolo abilitativo
confini	Mai < 5,00 m
edifici	Mai < 10,00 m
strade	Come da Regolamento Codice della Strada

30.3 Distanza degli allevamenti zootecnici da altri ambiti territoriali

1. Il Piano di Governo del Territorio recepisce integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2008 che di seguito viene riportata.

DISTANZE DAGLI ALLEVAMENTI, STALLE, CONCIMAIE E VASCHE RACCOLTA DEIEZIONI DALLE ZONE RESIDENZIALI.

La costruzione di nuovi ricoveri per animali (stalle, porcili, capannoni per l'allevamento di vitelli, specie avicole o altri animali), concimaie e vasche di raccolta deiezioni sono consentite solo in zone destinate ad uso agricolo dagli strumenti urbanistici adottati dal Comune e, di norma, a non meno di:

- **400 m** per allevamenti di suini;
- **500 m** per allevamenti di vitelli a carne bianca e per allevamenti di animali da pelliccia, di polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone
- **400 m** per allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini
- **300 m** per allevamenti di struzzi;
- **200 m** per altri allevamenti avicoli diversi dai precedenti, allevamenti di conigli, allevamenti di cani ed in generale altri allevamenti non specificamente citati.

Dal punto più vicino del limite esterno delle zone residenziali esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale approvato dal Comune in cui si trova l'allevamento e da quelle esistenti o previste dagli strumenti urbanistici generali approvati dai comuni limitrofi.

Distanze superiori od inferiori potranno essere eventualmente determinate dal Sindaco in relazione alla direzione dei venti predominanti ed all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti.

Le distanze di cui al presente articolo non si applicano ai piccoli allevamenti di tipo familiare così come definiti dalle presenti Norme.

Tali distanze minime si applicano solo e soltanto per la costruzione di nuovi edifici destinati a ricoveri per animali, concimaie e vasche di raccolta deiezioni. È esclusa pertanto la reciproca applicazione di dette distanze minime in caso di nuovi edifici in zone residenziali, già esistenti o previste dallo strumento urbanistico, rispetto alle strutture esistenti sopraccitate. Come è esclusa l'applicazione anche nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti aventi destinazione urbanistica non agricola, anche se in zona agricola.

In ogni caso:

- dovrà essere rispettata la distanza minima di **50 m** tra gli edifici residenziali e gli allevamenti intesi come zone per il ricovero di animali e concimaie;
- dovrà essere effettuata una valutazione dei venti predominanti nella zona; gli edifici residenziali dovranno essere realizzati in zone "sopravento" rispetto alle stalle e concimaie; in caso di edificazione "sottovento" dovranno essere valutate idonee misure mitigative da porre in essere;

- nei piani di lottizzazione residenziale si dovrà prevedere la realizzazione di barriere di contenimento dalle molestie olfattive e degli insetti (es. piantumazione da realizzare nella fascia di delimitazione delle zone).

Per gli allevamenti già installati e posti a distanze inferiori rispetto a quelle indicate potrà essere concesso l'ampliamento o il miglioramento delle strutture dal punto di vista funzionale purché vengano adottati opportuni interventi per la tutela igienico sanitaria e purché vengano previste idonee misure per la salvaguardia dell'ambiente.

30.4 Recinzioni, muri di sostegno

1. Sono vietate, nelle aree libere, le recinzioni fisse in muratura (o altro materiale simile).
2. Per gli edifici esistenti e le nuove costruzioni, saranno ammesse recinzioni alle aree di stretta pertinenza, ovvero in misura non superiore a **venti** volte la superficie coperta dell'edificio, in muratura con muretto di altezza non superiore a **0,50 m** e sovrastante cancellata o rete metallica non più alta di **1,00 m**.
3. La proprietà può comunque essere recintata con la sola apposizione di paletti in ferro e rete metallica (di altezza non superiore a **1,50 m**) o recinzioni costituite da paletti in legno tondi (di altezza non superiore a **1,50 m**) collegati da fili di ferro e/o rete metallica.
4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente punto dovranno essere mascherate con siepi sempreverdi costituite con essenze tipiche della zona (desunte dallo Studio Agronomico e dalla Rete Ecologica Comunale allegati al Piano di Governo del Territorio).
5. Con riferimento ai precedenti commi del presente punto, saranno ammesse deroghe solo in relazione a tipologie preesistenti ed integrate architettonicamente. Soluzioni diverse potranno comunque essere autorizzate successivamente ad un parere positivo della Commissione del Paesaggio.
6. Ogni tipo di recinzione in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, dovrà essere arretrata di almeno **1,00 m** dal confine di proprietà o, qualora esistente, dalla segnaletica orizzontale a delimitazione della carreggiata, salvo maggiori distanze indicate dall'ente proprietario della strada per motivi di circolazione o diverse prescrizioni di cui al nuovo codice della strada.
7. I muri di sostegno posti in opera al confine con spazi pubblici (comprese le strade) e nell'ambito dei rispetti stradali non potranno avere altezza massima superiore a **1,00 m**.
8. I muri di sostegno posti in opera al confine con proprietà private non potranno avere altezza massima superiore a **1,50 m**.
9. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente di altezza non superiore a **1,00 m**.
10. In caso di piano naturale di campagna non orizzontale l'altezza delle recinzioni è da intendersi quale media geometrica.
11. Si richiamano le seguenti disposizioni contenute nel progetto della Rete Ecologica Comunale. All'interno dei corridoi fluviali e/o terrestri è vietata la realizzazione di recinzioni in muratura o altri materiali fissi tali da impedire il passaggio della fauna. È consentito:
 - per gli edifici esistenti la realizzazione di recinzioni, sovalzate dal terreno per almeno **20 cm**, costituite da siepi di vegetazione arbustiva oppure l'apposizione di reti a maglia differenziata (larga nella fascia bassa, fitta verso l'alto) che consentono la mobilitazione di micro mammiferi;
 - per gli allevamenti l'installazione di recinzioni elettrificate, sovalzate dal terreno per almeno **20 cm**, costituite da un unico filo o nastro e paletti facilmente amovibili non fisse.

30.5 Disposizioni di tutela dell'edilizia storica

1. Per gli edifici di interesse storico-architettonico, evidenziati dalle cartografie del Piano delle Regole ovvero segnalati dall'analisi paesistica del Piano di Governo del Territorio e dall'allegato A02PdR "Ricognizione cascine storiche", valgono le seguenti prescrizioni particolari e sono integrative delle prescrizioni contenute dall'allegato A02PdR "Ricognizione cascine storiche" facente parte integrante del PGT.
2. Deve essere conservato l'impianto storico urbano ed edilizio, in particolare per ciò che attiene a strade, passaggi, cortili e aree inedificate.
3. Gli spazi non edificati alla data d'adozione delle presenti norme non potranno essere interessati da edificazione alcuna salvo quanto consentito nei singoli ambiti in relazione agli ampliamenti.
4. È prescritta la salvaguardia/ripristino degli elementi stilistici e costruttivi di interesse storico, dell'apparato decorativo originario, degli aspetti cromatici originari o tradizionali.
5. Le tessiture murarie dei fabbricati dovranno essere mantenute in pietra o mattoni a vista, ovvero intonacate al civile e tinteggiate con colori selezionati entro la gamma cromatica delle terre, previa approvazione dell'Ufficio Tecnico.
6. Dovranno essere salvaguardate le inferriate originarie; i serramenti saranno ammessi in legno al naturale o dipinto o in ferro a sezione limitata.
7. Viene prescritto il rispetto della composizione di facciata originaria, per quanto riguarda eventuali elementi architettonici di pregio e le forometrie, la cui protezione dovrà essere esclusivamente mediante ante in legno, al naturale o dipinto.
8. Sono espressamente vietate le coperture piane; i manti di copertura dovranno essere rivestiti esclusivamente in coppi.
9. È vietato il tamponamento di portici e logge di rilevato valore storico e formale, così come la realizzazione di nuove strutture a sbalzo, sia aperte che chiuse.

30.6 Interventi su edifici esistenti in Aree Agricole (AA), Aree agricole di interesse ambientale e paesistico (AAP) e Aree di salvaguardia (AS) non adibiti all'uso agricolo e loro pertinenze

1. Per gli edifici che possono intendersi non più adibiti ad uso agricolo si deve dimostrare almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) dismissione dei fabbricati e dell'attività agricola a cui erano funzionali (anche solo come residenza) da almeno **3 anni**;
 - b) proprietà del bene pervenuta al richiedente non imprenditore in seguito a denuncia di successione.
2. Per gli interventi sugli edifici di cui al precedente comma non si applicano i disposti di cui all'articolo 60 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., anche nel caso in cui essi riguardino ristrutturazioni o ampliamenti eventualmente assentiti dalla normativa di Piano.
3. Per gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme non più adibiti ad uso agricolo e con funzione diversa da quella residenziale, sono ammessi esclusivamente interventi conservativi.
4. Per gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme non riconosciuti graficamente nelle tavole del Piano delle Regole e non catastalmente riconosciuti sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria manutenzione e interventi di messa in sicurezza.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 bis della LR 12/05 non sono consentiti mutamenti di destinazione d'uso da funzione diversa dalla residenza a funzione residenziale.

6. In tutti gli edifici esistenti in zona agricola è consentito l'insediamento anche di attività collegate alla promozione turistica ed alla divulgazione della produzione agricola locale, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla vigente normativa in materia.

30.7 Norme per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati

1. E' consentita la realizzazione di nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del Piano agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi mediante Permesso di Costruire, coerentemente alle caratteristiche tipologiche, costruttive, di utilizzo di materiali, di finitura, del contesto, nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica.

2. La progettazione di nuovi edifici o manufatti e delle sistemazioni esterne deve considerare le caratteristiche delle preesistenze (storiche e non), le forme poderali ed il loro orientamento. Si obbliga a tener debito conto di materiali, colori, coperture e pendenza delle falde, nel rispetto della tradizione costruttiva locale. In sede di rilascio dell'atto autorizzativo è possibile che siano definiti obblighi particolari nel merito degli allineamenti planimetrici ed altimetrici, con riferimento alle preesistenze (edili o naturali), nonché al sistema naturale o urbanistico del contesto.

3. Ogni intervento assentibile dovrà garantire:

- a)** il mantenimento e la conservazione delle tracce fisiche e storiche del paesaggio agrario e naturale, nonché delle memorie storiche e monumentali;
- b)** il mantenimento e la conservazione delle trame vegetazionali ed arboree esistenti;
- c)** il rispetto delle visuali e dei punti panoramici definiti dall'analisi paesistica del Piano di Governo del Territorio, ovvero emergenti da successiva verifica *in situ* da parte degli Uffici Comunali.

4. Per gli edifici e gli spazi esterni si prescrive il mantenimento, la salvaguardia ed il ripristino di tutti gli elementi significativi presenti. In particolare: manufatti in pietra, inferriate e ringhiere di pregio storico o formale, elementi architettonici e costruttivi caratterizzanti, apparato decorativo originario. Tutte le sovrastrutture con carattere precario non costituenti parte originaria degli edifici dovranno essere rimosse.

5. Gli interventi specificamente ammessi dovranno rispettare le prescrizioni di seguito formulate.

- a)** Le murature dovranno essere realizzate in pietra o laterizio. Dovranno essere intonacate al civile con rasatura finale in malta o grassello di calce con pigmenti di origine minerale. La tessitura dei muri in pietra potrà essere lasciata a vista. Non è ammessa la finitura delle facciate parzialmente ad intonaco e parzialmente a vista. Per le facciate esterne è fatto divieto il rivestimento con ceramiche, latta, listelli in cotto.
- b)** L'eventuale apertura di nuove finestre o accessi dovrà rispettare l'allineamento con la composizione originaria delle forometrie. Le stereometrie delle nuove aperture dovranno conformarsi alle proporzioni della tradizione edilizia rurale locale. I serramenti potranno essere esclusivamente in legno al naturale ovvero in ferro micaceo a sezione ridotta. Per la protezione delle aperture è consentita la posa di inferriate a disegno semplice o che, comunque, si attengano alle caratteristiche compositive della tradizione edilizia locale, rurale o di matrice dei nuclei d'antica formazione. Per gli oscuri sono ammesse esclusivamente ante in legno. È vietato l'impiego di tapparelle, serramenti in alluminio o rivestiti in pvc, cornici in marmo (o altro materiale) di spessore ridotto.
- c)** Le coperture degli edifici dovranno essere costituite da struttura in legno e manto di copertura in coppi di laterizio. Le coperture, per pendenze e geometrie, dovranno essere in assonanza con la tradizione edilizia locale, rurale o di matrice dei nuclei d'antica formazione. Gli aggetti, ammessi unicamente in riferimento alla

sporgenza delle gronde, non potranno superare il metro, misurato come distanza fra la proiezione ortogonale dell'estremo esterno delle gronde ed il limite di facciata esterno della parete su cui la gronda s'affaccia. La lattoneria, per gronde o di protezione, dovrà essere in rame ovvero in altro materiale non riflettente. Non sono ammessi abbaini o lucernari. Le coperture piane sono ammesse esclusivamente per i locali interrati eventualmente assentiti, purché con sovrastante riporto di terreno e vegetazione. È comunque vietato l'impiego, per la copertura, di *eternit*, *ondolux*, lamiera, manti bituminosi.

- d)** È vietata la costruzione di strutture aperte (scale esterne, tettoie, aggetti in generale, ecc.), anche a sbalzo, se non al fine di riproporre elementi originari non più presenti. In tal caso, dovrà essere dimostrata la preesistenza degli elementi da reintrodurre che siano appartenuti al disegno originale del primo impianto dell'edificio.
- e)** Le pavimentazioni esterne dovranno essere costituite da acciottolato ovvero pietra locale a spacco. È ammessa la posa di mattonelle in cotto esclusivamente per la pavimentazione di portici e logge, nel limite della superficie coperta del fabbricato. Ogni altro materiale è vietato. È vietata altresì la pavimentazione di spazi di pertinenza originariamente in manto erboso o coltivato.
- f)** Deve essere perseguito l'obiettivo di tutela degli spazi esterni di pertinenza, sia dal punto di vista del rispetto degli elementi naturali, sia per quanto attiene al decoro paesistico dei luoghi. In particolare è vietata ogni forma di deposito di materiale non collegabile all'attività agricola o boschiva.

ART. 31 AMBITI NON SOGGETTI A TRASFORMAZIONE URBANISTICA (ANT)

1. Il Piano delle Regole individua con gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica i luoghi dove sono accertate condizioni, determinate da qualsiasi genere, di rischio per l'insediamento permanente di attività o abitanti. Tali presupposti, limitatamente alle classi 4 di fattibilità delle azioni di piano di cui allo studio geologico e alle fasce del Reticolo Idrografico Minore, gravanti sui singoli ambiti determinano la necessità di impedire l'ampliamento di eventuali realtà insediative esistenti alla data di adozione delle presenti norme, così come il divieto assoluto di insediamento di nuovi edifici di carattere residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo-ristorativo, produttivo agricolo, artigianale, alberghiero. Stanti i caratteri di vincolo accertati su tali ambiti, è vietato altresì l'insediamento di edifici destinati a servizi pubblici e/o di interesse pubblico e collettivo che possano coinvolgere attività umane permanenti.

2. Gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica sono da equipararsi alle aree destinate all'agricoltura ai sensi del DM n. 1444 del 2/04/68, nelle quali, limitatamente alle strutture connesse all'attività agricola, si applicano i disposti dell'articolo 60 della LR 12/05 e s.m.i.

3. Negli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, accertate le condizioni che determinano la non trasformabilità delle aree a scopo insediativo (vedasi a tal scopo la cartografia relativa al sistema dei vincoli vigenti allegata al Documento di Piano per farne parte integrante e sostanziale), è possibile procedere alla realizzazione di:

- parcheggi pertinenziali a raso;
- opere di sistemazione delle aree pertinenziali libere da edificazione;
- parcheggi pubblici (o assoggettati all'uso pubblico) a raso;
- spazi a verde pubblico o assoggettati all'uso pubblico;
- opere di urbanizzazione primaria.

4. Gli edifici ed i manufatti esistenti alla data di adozione delle presenti norme potranno essere oggetto di interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o opere di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di

ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento dei valori preesistenti di volume, SL, SC (l'ampliamento deve rispettare le percentuali di maggiorazione di ciascun parametro) fino al **10%**.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti esclusivamente qualora non vietati dalla natura del vincolo che grava sui siti; a tal scopo, si rimanda in particolare alle disposizioni di cui allo studio sulla componente geologica, idrogeologica e sismica allegate al Piano di Governo del Territorio e, in generale, alle disposizioni di legge inerenti alla vincolistica (vedasi le cartografie relative al sistema dei vincoli allegate al PGT). Qualora ammesso, l'ampliamento potrà trovare attuazione con PdCc.

5. Per tutti gli edifici di cui al precedente comma dovranno essere mantenute le destinazioni in uso in essere alla data di adozione delle presenti norme.

6. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.

ART. 32 TUTELA DEL PAESAGGIO

1. Il Piano Paesistico Comunale si propone quale strumento di lettura, interpretazione e valutazione del paesaggio, con l'obiettivo di tutelare la qualità paesistico-ambientale del territorio ed influire sulla qualità dei progetti. A tali scopi il Piano Paesistico Comunale, riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli che come sistemi di relazioni tra fenomeni e contesti, assume i suddetti valori e beni, come fattori qualificanti della disciplina d'uso e delle trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente gli indirizzi di tutela. Pertanto tutti i progetti che comportino una trasformazione territoriale devono essere esaminati in rapporto al complessivo stato del paesaggio e in particolare rispetto al grado di vulnerabilità.

2. Gli indirizzi contenuti nel Piano Paesistico Comunale determinano un complesso di orientamenti che identificano, a fronte delle principali criticità che interessano le differenti componenti del paesaggio, i modi di operare più corretti e le linee di indirizzo per gli interventi sul territorio. Un ambito procedurale che in linea con le prescrizioni del PTPR, della normativa regionale e dell'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prescrive limiti generali e modi di verifica più stringenti in ragione del maggior pregio e della più alta vulnerabilità del paesaggio.

3. Il Paesaggio viene interpretato quale insieme di più scenari ognuno dipendente da specifiche componenti che concorrono alla sua identificazione quali:

- a)** paesaggio fisico naturale
- b)** paesaggio agrario;
- c)** paesaggio storico e culturale;
- d)** paesaggio urbano.

4. Il Piano Paesistico Comunale ha attribuito ad ogni componente un valore capace di definire il grado di sensibilità, rispetto alle proprie specifiche caratteristiche ed alla tipologia di paesaggio di riferimento (fisico-naturale, agricolo, storico – culturale, urbano – criticità e degrado), classificabile in uno dei seguenti modi:

- a)** classe 1: sensibilità paesistica molto bassa;
- b)** classe 2: sensibilità paesistica bassa;
- c)** classe 3: sensibilità paesistica media;
- d)** classe 4: sensibilità paesistica alta;
- e)** classe 5 : sensibilità paesistica molto alta.

5. Ogni componente a seconda della classe di sensibilità paesistica assegnata è soggetta ad una serie di indirizzi che descrivono diverse tipologie d'intervento al fine di definire i modi d'uso del territorio per salvaguardare, mantenere, recuperare e valorizzare l'ambito di paesaggio in esame e la sua percepibilità.

6. Valgono quali gradi di sensibilità di riferimento per la valutazione dei progetti, quelli proposti dalla cartografia del Piano Paesistico Comunale, a meno della consegna, da parte del proponente il progetto, di analisi alternative che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento scientifico e documentale, vengano considerate di maggior dettaglio rispetto a quanto proposto dal Piano Paesistico medesimo.

7. A valle del giudizio di compatibilità l'Amministrazione Comunale esprimerà prescrizioni specifiche per ogni intervento a partire dagli indirizzi contenuti nel Piano Paesistico Comunale per ciascuna delle cinque classi di sensibilità individuate e che sono riferibili a tutte le possibili tipologie d'intervento sul territorio.

8. Componenti del paesaggio fisico-naturale:

- a) corsi d'acqua principali;
- b) idrografia secondaria (canali , rogge, fossi);
- c) boschi di latifoglie;
- d) boschi misti;
- e) pioppeti;
- f) prati;
- g) vegetazione arborea ed arbustiva;
- h) vegetazione dei greti - formazioni ripariali;
- i) aree ghiaiose o sabbiose, spiagge;
- j) terrazzamenti fluviali;
- k) cascate.

9. Componenti del paesaggio agrario:

- a) aree incolte
- b) frutteti e frutti minori
- c) impianti fotovoltaici a terra
- d) seminativi semplici
- e) orti
- f) vivai
- g) serre
- h) filari
- i) strade poderali
- j) edifici rurali di valore paesistico e loro ambiti (vedasi elaborato A02PdR);
- k) nuclei rurali e cascine

10. Componenti del paesaggio storico-culturale:

- a) Nuclei di Antica Formazione;
- b) ambiti dei beni di interesse storico culturale;
- c) ambiti dei beni individuati dal SIRBeC (Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali);
- d) rete stradale storica;
- e) beni sottoposti a vincolo con DM specifico ai sensi del DLgs. 42/200;
- f) beni d'interesse storico ambientale paesistico.

11.Paesaggio urbano:

- a) aree di cantiere;
- b) urbanizzato agricolo;
- c) urbanizzato produttivo;
- d) urbanizzato residenziale;
- e) tracciati stradali;
- f) verde privato e/o giardini;
- g) elettrodotti aerei;
- h) antenne;
- i) viabilità principale – assi di attraversamento;
- j) piste ciclopedonali;
- k) aree di degrado.

12. Tutti gli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e nuova costruzione da realizzare sull'intero territorio comunale dovranno essere accompagnati dalla relazione di verifica della compatibilità paesistica con riferimento alle indicazioni e indirizzi espressi nel Piano Paesistico Comunale.

ART. 33 AREE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

1. Nelle aree di rispetto infrastrutturale, indicate graficamente nelle planimetrie del Documento di Piano relative al sistema dei vincoli, (ovvero gli spazi compresi fra le infrastrutture pubbliche e le relative linee di arretramento dell'edificabilità) non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori terra, né sotto terra salvo quanto consentito dall'art. 66 della LR 12/05. Gli ampliamenti sono, in caso, ammessi nel rispetto dei precedenti articoli delle presenti Norme. In ogni caso è consentita la realizzazione di recinzioni asportabili con paletti in legno semplicemente infissi collegati da fili di ferro o da rete metallica di altezza massima di **m 1,50**, e da una distanza di **m 1,00** dal ciglio stradale, fatti salvi eventuali maggiori arretramenti e/o prescrizioni da parte dell'ente proprietario della strada. Le recinzioni, così come realizzate, non saranno soggette ad alcun indennizzo nel caso l'ente proprietario della strada intendesse adeguare la larghezza della strada stessa.

2. Le distanze di arretramento dalle infrastrutture per l'edificazione devono rispettare le prescrizioni, per le strade di competenza della Provincia di Bergamo, di cui al regolamento viario provinciale. Per la determinazione delle ulteriori linee d'arretramento deve essere applicato quanto disposto dal nuovo codice della strada DLgs 285/92. Per ciò che attiene agli arretramenti dalle infrastrutture ferroviarie ci si attiene all'articolo 49 del DM 753/80. All'interno del centro abitato le distanze d'arretramento - ad esclusione della viabilità a fondo cieco - dovranno rispettare i **5,00 m**.

3. Le linee di arretramento rappresentate graficamente dalle cartografie di Piano potranno essere ridefinite a seguito di accertamenti/rettifiche sulla situazione giuridica degli assi stradali, sull'esatta posizione del confine stradale e sulla classificazione funzionale da Codice della Strada a seguito di ulteriori approfondimenti ed accertamenti.

4. Nelle aree di rispetto stradale potrà essere consentita la costruzione di cabine di trasformazione e la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante, autolavaggi, impianti per la telecomunicazione e la telefonia mobile, guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenti alle attività produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie massima di **10,00 mq** cadauno.

- 5.** Sono consentiti gli interventi volti alla realizzazione di autorimesse interratoe assoggettate a vincolo di pertinenzialità da registrare e trascrivere a favore delle unità immobiliari già esistenti, nel limite prefissato dalla L. 122/89 di **1,00 mq** ogni **10,00 mc**.
- 6.** Le realizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere subordinate alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto da parte del soggetto interessato di rinuncia all'indennizzo del valore del manufatto nel caso l'ente proprietario della strada intendesse adeguare la larghezza della strada stessa.
- 7.** Si richiamano i disposti dell'art. 16 e seguenti del DLgs 285/1992 "Codice della Strada" e dell'art. 26 e seguenti del DPR 495/1992 "Regolamento di attuazione" i quali dispongono un divieto di edificabilità assoluta ed inderogabile nell'ambito della fascia di rispetto autostradale (BreBeMi) per una distanza di **60,00 m** fuori dai centri abitati salvo deroghe autorizzate dall'ente gestore della strada.
- 8.** Per la gestione delle fasce di rispetto autostradali si richiamano i seguenti riferimenti normativi e attuativi debbono obbligatoriamente essere osservati:
- a)** Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;
 - b)** Decreto del Presidente della Repubblica del 16/12/1992, n. 495;
 - c)** Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30/12/1970, n. 5980;
 - d)** Circolari ANAS spa n. 10970/2010 e n. 82481/2011.
- 9.** Si richiama la nota prot. CAL-260717-00005 del 26/07/2017 con la quale la Concedente CAL spa ha trasmesso ai propri Concessionari autostradali un disciplinare contenente le procedure per la realizzazione di puntuali interventi/opere che, non costituendo edificazione, possono trovare allocazione, alle condizioni e ai termini ivi indicati, all'interno delle fasce di rispetto autostradali. Il rilascio della eventuale autorizzazione alla realizzazione di opere in fascia di rispetto è subordinato alla stipula di una convenzione tra il richiedente e l'Ente A35 BreBeMi avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di tali interventi/opere a salvaguardia dell'infrastruttura autostradale.
- 10.** In riferimento all'ottemperanza prescrizione n. 4 parere VIA n. 634/11 con la quale è richiesto dal MATTM di individuare fasce di rispetto differenziate tra l'infrastruttura ferroviaria e opere stradali connesse, in accordo alla loro categoria e secondo le vigenti Norme, ai fini della Verifica di Ottemperanza e di Attuazione ex art. 185 del DLgs 163/06 e ss. mm. e i. le planimetrie del Documento di Piano relative al sistema dei vincoli evidenziano fasce di rispetto ferroviario di inedificabilità aventi consistenza di **30 m** (ambo i lati) dalla rotaia (art. 49 del DPR 753/80).
- 11.** Per gli edifici esistenti, anche nel caso in cui ricadano interamente all'interno della fascia di rispetto stradale, è consentito l'eventuale ampliamento planimetrico esclusivamente sul lato dell'edificio opposto all'infrastruttura che determina fascia di rispetto. L'ampliamento planimetrico dei fabbricati è ammesso esclusivamente qualora sia impossibile procedere all'utilizzo del volume con sovrizzo.

ART. 34 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

- 1.** Il Piano di Governo del Territorio annovera le aree comprese in fascia di rispetto cimiteriale tra gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
- 2.** In tali ambiti si applicano i disposti di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, così come modificato dall'art. 28 della Legge 166/02. In particolare, all'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del **10%** e i cambi di destinazione d'uso.

3. Nelle zone comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori terra, né sotto terra, salvo la realizzazione di opere consentite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 35 AREE DI RISPETTO PER CAPTAZIONE DI ACQUE SORGIVE E DEPURATORI

35.1 Fasce di rispetto captazione acque sorgive

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- RD 25/07/1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f);
- LR 15/03/2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);
- Dlgs 3/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163.

2. All'interno della fascia di rispetto, così come individuata dagli elaborati grafici del Documento di Piano relativi al sistema dei vincoli, secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs 258/00, Titolo III, capo I, articolo 94, punto 4 del D.Lgs 152/06, DGR 27/06/1996, n. 6/15137, DGR 10/04/2003, n. 7/12693) sono assolutamente vietate le seguenti attività:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali o strade;
- attività cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave d'inerti nel sottosuolo che possano essere in connessione con la falda;
- scariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio in superficie o nel sottosuolo di prodotti e sostanze di scarico, allo stato solido, liquido e gassoso e di sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- attività di compostaggio e depuratori.

3. È inoltre vietata la costruzione di pozzi perdenti, mentre va curata e controllata la tenuta delle fognature, di condotte e serbatoi di prodotti chimici.

4. Le fognature, sia pubbliche che private, dovranno essere eseguite a tenuta con doppia tubazione a camicia entro il raggio di **200,00 m** dal punto di captazione delle acque per consumo umano.

5. Le zone di tutela assoluta, previste dall'art. 5 del D.Lgs 258/00, aventi un'estensione di almeno **10,00 m** di raggio devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.

6. Per quanto riguarda le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 dell'art. 5 del DLgs 258/2000. L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art. 5, comma 6, del citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del DLgs 258/00, è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ripermutazione di tali aree secondo i criteri "temporale" o "idrogeologico" (come da DGR 27/06/1996,

n. 6/15137) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

35.2 Fasce di rispetto degli impianti di depurazione

1. Per quanto riguarda la zona di rispetto valgono le prescrizioni secondo la normativa vigente in materia (Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04/02/1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10/05/1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
2. All'interno del limite di rispetto dei depuratori, previo parere favorevole espresso dalla competente ATS, è possibile derogare al rispetto delle distanze rappresentate graficamente applicando i parametri previsti per il relativo ambito.
3. La zona di rispetto rimarrà in vigore sino al mantenimento del depuratore e decadrà automaticamente in caso di smantellamento dell'impianto.

ART. 36 ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE (380/220/132 KV)

1. La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto non rientra nelle opere soggette a permesso di costruire di cui alla LR 12/05 e s.m. e i..
2. Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciati permessi di edificazione che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti (DPCM 8/07/2003).
3. Le distanze di rispetto per i fabbricati comprensivi degli aggetti (gronde, terrazzi, etc.) adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati devono essere determinate dall'ente gestore dell'elettrodotto interessato dall'intervento.

ART. 37 OSSIGENODOTTO

1. Le distanze di rispetto per i fabbricati comprensivi degli aggetti (gronde, terrazzi, etc.) adibiti ad abitazione o ad altra attività è pari a **6,00 m**.

Qualora i fabbricati venissero realizzati in prossimità delle tubazioni gestite da SIAD spa le distanze da rispettare dovranno essere le seguenti:

- a) **30,00 m** con tubazione posata i terreni con manto superficiale impermeabile (es. piazzali asfaltati, gettati con cls);
- b) **10,00 m** con tubazione posata in terreni sprovvisti di manto superficiale impermeabile (es. terreni agricoli, aree lasciate a verde);
- c) **2,00 m** con tubazione posata all'interno di tubi guaina o manufatti speciali chiusi in muratura o cemento armato con opportuni dispositivi di sfiato verso l'esterno.

ART. 38 CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia.
2. La superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura.
3. Le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste dalle presenti Norme.

4. L'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare i **4,50 m**, salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti, di volta in volta, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
5. Le costruzioni attigue alle cabine mantengono, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie aree dalle presenti Norme.
6. Le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare Ministero LLPP n. 5980 del 30/12/1970 e, comunque, in tutte le aree del Piano delle Regole, anche se non espressamente indicato nelle singole norme, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo.

ART. 39 DEROGHE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

1. I poteri di deroga possono essere esercitati nei casi previsti e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 14 del DPR 380/01.

ART. 40 NORME GEOLOGICHE DI PIANO

1. Ai sensi del Titolo II, articolo 57, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, e s. m. e i., il Piano di Governo del Territorio è corredato da apposito Studio Geologico redatto in osservanza alle disposizioni di cui alla DGR 8/1566 del 22/12/2005, DGR 8/7374 del 28/06/2008.
2. Tutti gli elaborati grafici e testuali che compongono lo Studio Geologico di cui al precedente comma del presente articolo, comprese le prescrizioni per gli interventi di trasformazione dei suoli, sono allegati al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio per farne parte integrante e sostanziale.
3. In relazione ai disposti di cui agli atti regionali richiamati al precedente comma 1 del presente articolo ed in osservanza al Titolo II, Capo II, articolo 10, comma 1, lettera d) della LR 12/05 e s. m. e i. le disposizioni definite dallo Studio Geologico a corredo del PGT sono prescrittive e prevalenti per l'attuazione delle previsioni degli ambiti regolamentati dalle presenti Norme.
4. In sede di presentazione della documentazione per il rilascio di opportuno titolo abilitativo, dovrà essere dimostrata la verifica delle condizioni poste dallo Studio Geologico del Piano di Governo del Territorio in merito alle prescrizioni di materia geologica, idrogeologica e sismica. Il progetto dovrà altresì attestare la conformità degli espedienti costruttivi con i dettami definiti dalla normativa di cui allo Studio Geologico del PGT in relazione alla classificazione geologica, idrogeologica e sismica dei fondi interessati dall'intervento.
5. In osservanza ai contenuti di cui allo Studio Geologico allegato al PGT, il Piano individua quali ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica gli ambiti territoriali aventi grado di fattibilità geologica per le azioni di piano 4 "Fattibilità con gravi limitazioni", determinato da una qualsiasi delle relative sottocategorie.

40.1 Norme Geologiche di Piano

<p>REGIONE LOMBARDIA</p> 	<p>COMUNE DI CALCIO</p> 	<p>PROVINCIA DI BERGAMO</p> 																											
<h1>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</h1> <h2>DOCUMENTO DI PIANO</h2> <h3>AGGIORNAMENTO DELLA</h3> <h3>COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA</h3> <h3>DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</h3> <p>D.G.R. IX/2616 del 30.11.2011 D.G.R. X/6738 del 19.06.2017 D.G.R. n. XI/6714 del 26/04/2022 (in attuazione dell'art. 57 della L.R. 12/2005)</p>																													
<p>Oggetto:</p> <h2 style="text-align: center;">NORME GEOLOGICHE DI PIANO</h2>																													
<p>Data: luglio 2023</p>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 15%;">Redatto</th><th style="width: 15%;">Verificato</th><th style="width: 35%;">Descrizione</th><th style="width: 15%;">Data</th><th style="width: 10%;">Rev.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Quassoli</td><td>Ziliani</td><td>Emissione</td><td>07/2023</td><td>00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Redatto	Verificato	Descrizione	Data	Rev.	Quassoli	Ziliani	Emissione	07/2023	00																			
Redatto	Verificato	Descrizione	Data	Rev.																									
Quassoli	Ziliani	Emissione	07/2023	00																									
			<small>Norme_Geologiche_Piano_2022.docx</small>																										
<p>STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE</p> <p>Dott. Geol. Laura Ziliani Dott. Geol. Davide Gasparetti Dott. Geol. Gianantonio Quassoli Dott. Geol. Samuele Corradini</p> <p>25123 Brescia - Via T. Olivelli, 5 Tel. 030.3771189 info@studiogeologiambiente.it www.studiogeologiambiente.com</p>																													

COMUNE DI CALCIO
PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL P.G.T.
NORME GEOLOGICHE DI PIANO

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE

Dott. Geol. LAURA ZILIANI
Dott. Geol. DAVIDE GASPARETTI
Dott. Geol. GIANANTONIO QUASSOLI
Dott. Geol. SAMUELE CORRADINI

25123 BRESCIA – Via T. Olivelli, 5
Tel. 030-3771189 Fax 030-3778086
e-mail: info@studiogeologiambiente.it

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011

D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017

D.G.R. n. XI/6714 del 26/04/2022

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Sommario

1.	PREMESSA.....	2
2.	NORME GEOLOGICHE DI PIANO	4
3.	SISMICITÀ DEL TERRITORIO	8
4.	AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE	9
5.	VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA.....	10
6.	PIANO DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (PTUA 2016).....	11
7.	PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GEOLOGICA	12
8.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	13

1. PREMESSA

Con riferimento ai criteri descritti nella Deliberazione della Giunta Regionale n° IX/2616 del 30 novembre 2011, in applicazione dell'art. 57 della L.R.12 del 11/03/2005, e della Deliberazione della Giunta Regionale n° X/6738 del 19 giugno 2017 il territorio in esame è stato suddiviso in quattro classi di fattibilità geologica, tenuto conto dei singoli aspetti litologici, geomorfologici, idrogeologici, idraulici e geotecnici.

Le Norme Geologiche di Piano forniscono indicazioni in merito alla fattibilità geologica degli interventi e a scala territoriale sono riferite alle classi fattibilità rappresentate sulla Carta della Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano (TAV. 6) realizzata in scala 1:5.000. La Carta della Fattibilità Geologica è di fatto una carta della pericolosità che fornisce indicazioni in merito alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio.

Le classi di fattibilità geologica utilizzate corrispondono a quelle proposte dalla normativa regionale (L.R. n.12 del 11 marzo 2005 e criteri geologici attuativi - D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011) relativa alla predisposizione della Componente geologica, idrogeologica e sismica dei Piani di Governo del Territorio:

- Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni.
- Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni;
- Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni;
- Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni

All'interno di ciascuna classe sono presenti differenti situazioni (sottoclassi) che sono state distinte sulla carta in base al tipo di controindicazione o di limitazione alla modifica della destinazione d'uso.

Le norme geologiche attribuite ad ogni classe di fattibilità riportano la relativa normativa d'uso che può consistere in: prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico, necessità di monitoraggi, ecc....

In caso di sovrapposizione di due o più classi, valgono le prescrizioni relative alla classe di fattibilità più elevata. Le prescrizioni relative alle classi di fattibilità più basse vanno comunque applicate quando queste non siano in contrasto con quanto prescritto per le classi più elevate.

Le norme richiamano inoltre la normativa derivante dalla carta dei vincoli e dalle classificazioni e norme derivanti dal PGRA e dal PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.

Gli interventi soggetti a rilascio di titolo abilitativo devono essere accompagnati dalla Relazione Geologica ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 che valuta la compatibilità dell'intervento in oggetto rispetto alla normativa geologica ed esegue i necessari approfondimenti. Tali indagini, prescritte nelle classi 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzate prima della progettazione degli interventi edificatori in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli stessi.

Gli approfondimenti richiesti dalla normativa geologica a causa della pericolosità del territorio possono dipendere da uno o più fenomeni, ad esempio possono essere legati all'instabilità dei versanti, alla vulnerabilità idrogeologica, alla vulnerabilità idraulica, agli aspetti sismici, alle scadenti caratteristiche dei terreni, al quadro ambientale in evoluzione ecc..., e non sostituiscono le indagini previste dal D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per Costruzioni) e s.m.i. che devono essere eseguite per ogni classe di fattibilità.

Le relazioni geologiche previste ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 e del D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i. possono essere trattate in un unico documento.

Sono fatte salve le disposizioni maggiormente restrittive rispetto a quelle indicate contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d della L.R. 12/2005 e della D.G.R. IX/2616/2011, le presenti norme, la Carta della fattibilità geologica, la Carta di sintesi, la Carta dei vincoli e la Carta PAI-PGRA devono entrare a far parte del Piano delle Regole del PGT.

2. NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Sono state istituite le classi di fattibilità geologica di seguito elencate partendo dalle classi più elevate cui corrispondono le limitazioni più gravi.

CLASSE 4 - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

Questa classe comprende aree soggette ad una forte restrizione della fattibilità.

All'interno di questa classe è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/01, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie all'adeguamento per la normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili, previa valutazione attenta e puntuale della tipologia del dissesto e del grado di rischio. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

4a – All'interno di questa classe ricadono:

- **Fascia di deflusso della piena del F. Oglio (Fascia A del PAI)**
- **Area interessata da alluvioni frequenti (P3/H) dell'ambito RP del PGRA esterna alle aree già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 (Aree R4 del PGRA)**
- **Area interessata da alluvioni frequenti (P3/H) dell'ambito RP del PGRA interna alle aree già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 (Aree R4 del PGRA) valutata a pericolosità idraulica H4 da Studio Idraulico G. Rossi, 2023**

All'interno di queste aree si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A del PAI: artt. 29, 38, 38bis, 38ter, 39 comma 3 e 41 delle N.d.A. del PAI.

4b – Area con emergenza della falda

Sono riportate le aree di cava dismessa che hanno portato all'affioramento della falda acquifera di pianura.

All'interno di queste aree, oltre alle limitazioni già previste per la classe 4, sono vietate attività che possano costituire un rischio per la qualità delle acque di falda affiorante.

CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

All'interno delle aree definite in classe 3 sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopo edificatorio e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

3a – All'interno di questa classe ricadono:

- **Fascia di esondazione del F. Oglio (Fascia B del PAI)**
- **Area interessata da alluvioni poco frequenti (P2/M) dell'ambito RP del PGRA esterna alle aree già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 (Aree R4 del PGRA)**
- **Area interessata da alluvioni poco frequenti (P2/M) dell'ambito RP del PGRA interna alle aree già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 (Aree R4 del PGRA) valutata a pericolosità idraulica H4 e H3 da Studio Idraulico G. Rossi, 2023**

Al suo interno si applicano le Norme di Attuazione del PAI previste per la Fascia B del PAI, con particolare riguardo a quanto stabilito dagli articoli 30, 32, comma 4, 38, 38 bis, 38 ter e 39, comma 4 e 41 delle N.d.A. del PAI.

3b – Aree interessate da alluvioni frequenti (P3/H) e poco frequenti (P2/M) dell'ambito RP del PGRA valutate a pericolosità idraulica H2-H1 da Studio Idraulico G. Rossi, 2023

La realizzazione di nuovi edifici è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità in relazione ai processi di esondazione avendo come riferimento i dati dello studio idraulico Rossi 2023 e che, se necessario, dia indicazioni sulle opere di difesa da realizzare o sugli accorgimenti costruttivi da mettere in opera in corrispondenza delle potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a raso, bocche di lupo, porte, scivoli dei garages, etc.).

3c – Area di inondazione per piena catastrofica del F. Oglio (Fascia C del PAI) e Aree interessate da alluvioni rare (P1/L) dell'ambito RP del PGRA

La realizzazione di nuovi edifici è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità in relazione ai processi di esondazione per evento catastrofico e che, se necessario, dia indicazioni sulle opere di difesa da realizzare o sugli accorgimenti costruttivi da mettere in opera in corrispondenza delle potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a raso, bocche di lupo, porte, scivoli dei garages, etc.)

3d - Area di interesse geomorfologico-paesistico: Valle del F. Oglio

È stata così delimitata la valle fluviale, al cui interno sono presenti aree caratterizzate da forme fluviali ben conservate, una parte dell'abitato di Calcio e aree sfruttate intensamente dall'agricoltura nelle quali le originali forme e differenze altimetriche sono talora poco distinguibili a causa di interventi di livellamento e ricomposizione fondiaria. Tuttavia nell'insieme tali aree compongono un paesaggio geomorfologico unitario di notevole interesse e, di conseguenza, vanno vietati quegli interventi che comportano una modifica della morfologia o un impatto paesistico negativo.

3e – Area acclive (con pendenze generalmente maggiori del 35% - 20°) potenzialmente soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico

In queste aree si riconoscono due tipi di limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni: una è legata al fatto che, data la pendenza della scarpata, eventuali interventi potrebbero indurre fenomeni di dissesto idrogeologico, l'altra è legata al valore paesaggistico e talora naturalistico di queste scarpate.

La realizzazione di edifici è sconsigliata e comunque subordinata ad un'indagine geologica e geotecnica che valuti la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito.

3f - Area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea molto alto e da bassa soggiacenza della falda acquifera (inferiore a 5 m)

La realizzazione di insediamenti potenzialmente idroinquinanti (ad es. gli insediamenti produttivi che sono assoggettati alla disciplina di cui all'art.3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n.4 per quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia) è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

La realizzazione di piani interrati e di pozzi o vasche perdenti è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che verifichi la profondità della falda e la possibile escursione della stessa e se necessario, dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

All'interno delle aree definite in classe 2 sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopo edificatorio e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. Tali limitazioni sono superabili mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi.

2 - Area pianeggianti nelle quali le caratteristiche geotecniche dei terreni sono buone e la falda idrica non interferisce con il suolo ed il primo sottosuolo (profondità > 5 m); il grado di vulnerabilità delle acque sotterranee è comunque alto

Gli interventi eventualmente previsti sono subordinati ad un'indagine geologica e/o geotecnica che valuti la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito, verificando che non vengano alterati gli elementi geomorfologici che strutturano il paesaggio.

3. SISMICITÀ DEL TERRITORIO

La procedura regionale per la valutazione dell'amplificazione sismica locale che per il territorio di Calcio la possibile amplificazione sismica risulta generalmente contenuta e che quindi l'applicazione dello spettro previsto dalla normativa (D.M. 17 gennaio 2018) per la categoria di sottosuolo identificata risulta sufficiente a tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione litologica.

Tuttavia la variabilità granulometrica locale consiglia di osservare criteri cautelativi nella progettazione delle opere e nel dimensionamento delle strutture.

In particolare si ricorda come per tutti gli interventi sia necessaria la definizione della sismostratigrafia dei terreni e della categoria di sottosuolo (come previsto dal D.M. 17/01/2018) e si raccomanda l'applicazione del 2° livello di approfondimento ai sensi dell'All. 5 alla D.G.R. n. IX/2616/2011.

L'approfondimento di secondo livello diventa obbligatorio per interventi caratterizzati da strutture e infrastrutture importanti e/o con funzioni strategiche.

4. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Sulla carta sono riportate anche le aree di salvaguardia delle captazioni a scopo idropotabile.

Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile

La zona di tutela assoluta delle opere di captazione, prevista dal D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152 (art. 94), deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio e deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione e a infrastrutture di servizio.

Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile

Le zone di rispetto dei pozzi comunali sono state definite mediante il criterio geometrico previsto dalle *Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art.9, punto 1, lett. f del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236)*" e dalla D.G.R. del 27 giugno 1996 n.6/15137.

Nella zona di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell'art. 94 del D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152. Per quanto riguarda le strutture o attività la cui disciplina è demandata alla regione si dovrà procedere con la corretta applicazione della D.G.R. 10 aprile 2003 - n.7/12693.

5. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

Sono riportate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua soggette a vincoli di polizia idraulica, tratte dal *Documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore – Aggiornamento 2022* (Di Pasquale A., Ziliani L., Quassoli G.) al quale si rimanda per i dettagli normativi:

- **Fascia di rispetto del reticolo idrico principale di competenza regionale**
- **Fascia di rispetto del reticolo idrico minore di competenza comunale**

VINCOLI DI CARATTERE URBANISTICO

Inoltre, nell'ambito del *Documento di Polizia Idraulica del reticolo idrico minore - aggiornamento 2022* sono state individuate fasce di tutela di carattere urbanistico lungo alcune aste idriche private di interesse idraulico, paesistico o ambientale:

- **Fascia di tutela del reticolo idrico privato di interesse idraulico, paesistico o ambientale**

6. PIANO DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (PTUA 2016)

Sulla Carta dei vincoli (Tav. 4) è inoltre riportata l'area di Ricarica/Scambio dell'Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI) come definita all'interno della documentazione del PTUA 2016 (Tav. 11A - Registro delle aree protette).

Il territorio comunale ricade nella sua totalità, ad eccezione di una piccolissima porzione nell'angolo meridionale, in quest'area.

Ai sensi del R.R. n.6/2019, art. 6, comma 4, in queste aree vige il divieto dello scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50, a eccezione del caso in cui non sia tecnicamente fattibile il recapito in acque superficiali oppure non sia presente un recettore costituito da acque superficiali idoneo, dal punto di vista idraulico e qualitativo, a ricevere lo scarico

7. PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GEOLOGICA

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa.

Copia della relazione geologica deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r. 12/2005, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/2005, art. 38).

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste nel testo unico sulle costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018).

Per eventuali aree industriali dismesse soggette a destinazione residenziale si dovrà effettuare, ai sensi dell'art.242 del D.lgs.152/06 e s.m.i., un'indagine preliminare sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

8. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per completezza della norma si riportano di seguito gli articoli normativi derivanti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (PAI - Fasce Fluviali).

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter. Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

– NORME DI ATTUAZIONE

Si riportano integralmente gli articoli 29, 30, 31, 38, 38bis, 38ter, 39, 41 e 51 del NdA del PAI:

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. *Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.*
2. *Nella Fascia A sono vietate:*
 - a) *le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;*
 - b) *la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);*
 - c) *la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);*
 - d) *le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;*
 - e) *la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;*
 - f) *il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.*
3. *Sono per contro consentiti:*
 - a) *i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;*
 - b) *gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
 - c) *le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;*
 - d) *i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;*

- e) *la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;*
 - f) *i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;*
 - g) *il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;*
 - h) *il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;*
 - i) *il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*
 - l) *l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;*
 - m) *l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.*
4. *Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.*
5. *Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.*

Art. 30. Fascia di di esondazione (Fascia B)

1. *Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.*
2. *Nella Fascia B sono vietate:*
 - a) *gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;*
 - b) *la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);*
 - c) *in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.*
3. *Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:*
 - a) *gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;*
 - b) *gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti;*

- i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;*
- c) *la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;*
 - d) *l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;*
 - e) *il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.*
4. *Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.*

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. *Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.*
2. *I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.*
3. *In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.*
4. *Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.*
5. *Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.*

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. *Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.*

2. *L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.*
3. *Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.*

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. *L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.*
2. *I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.*
3. *L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.*

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi

1. *L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.*
2. *I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.*
3. *L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.*

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. *I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti*

urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

- a) *le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;*
 - b) *alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;*
 - c) *per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.*
2. *All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.*
 3. *Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.*
 4. *Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:*
 - a) *opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;*
 - b) *interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;*
 - c) *interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;*
 - d) *opere attinenti all'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.*
 5. *La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.*
 6. *Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:*
 - a) *evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;*
 - b) *favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;*
 - c) *favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.*

7. *Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.*
8. *Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.*
9. *Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.*

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. *Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.*
2. *I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.*
3. *Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.*
4. *I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.*
5. *In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.*
6. *Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.*
7. *Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.*

Art. 51. Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura

1. *Nelle aree perimetrate come ZONA B-Pr nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono applicate le disposizioni di cui all'art. 39 delle presenti Norme relative alla Fascia B, richiamate ai successivi commi. Dette perimetrazioni vengono rivedute in seguito alla realizzazione degli interventi previsti.*
2. *Nelle aree della ZONA B-Pr esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:*
 - *le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;*
 - *gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;*
 - *gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.*
3. *Nelle aree perimetrate come ZONA I nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:*
 - *gli interventi di demolizione senza ricostruzione;*
 - *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume;*
 - *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;*
 - *la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente;*
 - *gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;*
 - *gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.*
4. *Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.*
5. *Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.*

ART. 41 DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

REGIONE LOMBARDIA



PROVINCIA DI
BERGAMO



COMUNE DI CALCIO



**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022**

APPROVAZIONE

L.R. n. 1 del 05.01.2000

L.R. n. 31 del 05.12.2008

D.G.R. XI/05714 del 15.12.2021

ELABORATO NORMATIVO

Committente:

Amministrazione Comunale

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE

Dott. Geol. LAURA ZILIANI

Dott. Ing. ANTONIO DI PASQUALE

Dott. Geol. DAVIDE GASPARETTI

Dott. Geol. GIANANTONIO QUASSOLI

Dott. Geol. SAMUELE CORRADINI

25123 BRESCIA – Via T. Olivelli, 5
Tel. 030-3771189 Fax 030-3778086
e-mail: info@studiogeologiambiente.it

Data:

Luglio 2023

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

INDICE

1	Oggetto del regolamento	4
2	Definizioni.....	5
3	Competenze.....	7
4	Modalità di individuazione delle fasce di rispetto e di tutela	7
5	Regolamento dell'attività di polizia idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale	9
5.1	Norme di tutela degli alvei e delle sponde	9
5.1.1	Attività vietate negli alvei e sulle sponde	9
5.1.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde	9
5.2	Norme di tutela per le fasce di rispetto	10
5.2.1	Attività vietate nelle fasce di rispetto.....	10
5.2.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.....	11
5.3	Prescrizioni	13
5.3.1	Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere.....	13
5.3.1.1	Attraversamenti.....	13
5.3.1.2	Regimazione delle acque superficiali	14
5.3.1.3	Sottopassi	15
5.3.1.4	Argini	15
5.3.1.5	Corsi d'acqua coperti o tombinati	15
5.3.2	Fabbricati e opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto	16
5.3.3	Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio	17
5.3.4	Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto	17
5.3.5	Autorizzazione paesistica	17
5.3.6	Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	17
5.3.7	Variazioni di tracciato	17
5.3.8	Danni all'interno delle fasce di rispetto	18
5.3.9	Nuove lottizzazioni	18
5.4	Competenze manutentive dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore.....	18
5.5	Procedure per il rilascio dei provvedimenti di nulla-osta idraulico e di concessione per interventi sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore e nelle fasce di rispetto.....	20
5.5.1	Documentazione da presentare.....	20
5.5.2	Procedimento amministrativo	21
5.5.3	Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria	21
6	Procedure per i corsi d'acqua del reticolo idrico principale.....	22
6.1	Normativa di riferimento ed ente competente per il rilascio dei provvedimenti di concessione e di nulla – osta idraulico	22
6.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia.....	22

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

7	Procedure per le aste idriche di importanza idraulica, paesistica o ambientale.....	22
7.1	Normativa di riferimento ed enti competenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi	22
7.2	Istituzione delle fasce di tutela sulle aste idriche di particolare rilevanza paesistica, ambientale e idraulica	23
7.2.1	Attività vietate nelle fasce di tutela.....	23
7.2.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di tutela.....	24
7.3	Prescrizioni	27
7.3.1	Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto	27
7.3.2	Variazioni di tracciato	27
7.4	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia.....	27
8	Scarichi in corsi d'acqua.....	27
9	Norme di carattere generale per la tutela del sistema idrografico superficiale non ricompreso nel Reticolo	29
10	Aree allagabili individuate nel piano di gestione del rischio di alluvioni (pgra) e nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico (pai) vigente.....	29
	Allegato 1 modalità di individuazione delle fasce di rispetto e tutela.....	31

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto a corredo degli elaborati cartografici e della Relazione Tecnica, che individuano il reticolo idrico minore, il reticolo idrico principale, il reticolo di bonifica ed i canali privati, definisce le attività vietate o soggette ad autorizzazione o nullaosta sull'alveo dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore e sulle relative fasce di rispetto, disciplinando inoltre l'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore presente nel territorio comunale di Calcio (BG), delegata al Comune medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 114 della L.R. n. 1/2000, in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998, unitamente alla riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree ad esso riconducibili.

Il presente regolamento comunale, in attuazione della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore e nel Reticolo Idrico Principale, nelle fasce di pertinenza degli stessi e per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Il presente documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore di Calcio (BG) è costituito da relazione tecnica, cartografie ed elaborato normativo redatti ai sensi della D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021 che sostituisce integralmente le:

- D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868;
- D.G.R. 12.04.2002 n. 7/8743;
- D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950;
- D.G.R. 11.02.2005 n. 7/20552;
- D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8127;
- D.G.R. 22.12.2011 n. 9/2762;
- D.G.R. 25.10.2012 n. 9/4287;
- D.G.R. 31.10.2013 n. 10/883;
- D.G.R. 31.10.2014 n. 10/2591;
- D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229;
- D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581;
- D.G.R. 14.12.2020 n. 11/4037;

ed in conformità a:

- L.R. 05.01.2000 n. 1,
- L.R. 16.06.2003 n. 7,
- D.G.R. 30.11.2005 n. 8/1239,
- L.R. 05.12.2008 n. 31,
- R.R. 08.02.2010 n. 3,
- L.R. 15.03.2016 n. 4;
- R.R. 23.11.2017 n. 7 come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8.

Nell'intento di perseguire l'obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dai rischi naturali o conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni, le norme del presente Regolamento di Polizia Idraulica forniscono indirizzi progettuali validi per qualsiasi intervento di manutenzione, modifica e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

comunale; compito dell'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, curarne l'applicazione e l'osservanza.

2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

- a) **Polizia idraulica:** attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
- la vigilanza;
 - l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
- b) **Reticolo Idrico Principale:** si intendono i corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti negli allegati "A" e "B" alla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete alla Regione Lombardia (Allegato "A") o all'AIPO (Allegato "B"). All'interno del territorio comunale di Calcio è presente un corso d'acqua appartenente al reticolo principale, il Fiume Oglio, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BG191 e ricompreso anche nell'allegato "B";
- c) **Reticolo Idrico Minore:** comprende tutte le acque superficiali, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, delle acque già individuate nel reticolo idrico principale (Allegati "A" e "B" alla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021), nel reticolo idrico di bonifica ed irrigazione (Allegato "C" alla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021) e nel reticolo privato; l'esercizio delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore compete ai Comuni che le svolgono sulla scorta dei criteri dettati dall'Allegato "D" alla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021 e in base al regolamento redatto in conformità alle linee guida dettate dall'allegato "E" alla stessa D.G.R.;
- d) **Reticolo Idrico di bonifica ed Irrigazione (Aste idriche gestite da Consorzi di Bonifica):** è l'insieme dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica ricompresi all'interno dell'Allegato "C" alla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete ai Consorzi di Bonifica sulla base dei principi del Regolamento Regionale di Polizia Idraulica (R.R. n. 3 del 08.02.2010). Il Comune di Calcio rientra nel comprensorio del Consorzio di Bonifica "Media Pianura Bergamasca e", limitatamente alla parte meridionale del territorio comunale, all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica "Dugali Naviglio Adda Serio";
- e) **Corpi idrici privati o Reticolo Idrico Privato:** è l'insieme dei canali non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello di bonifica né a quello minore, definiti dagli allegati "A", "B", "C" e "D" alla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021. Tali corsi d'acqua sono specificamente individuati negli elaborati cartografici e, non avendo i requisiti di cui all'allegato "D" alla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021 in termini di demanialità, restano esclusi dal demanio idrico in quanto canali artificiali realizzati da privati nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione, ai sensi del T.U. 1775/1933. Per detto reticolo, l'esercizio e la competenza sono riconducibili ai rispettivi Consorzi irrigui (o privati titolati);

All'interno del reticolo Privato sono individuabili:

- **Aste idriche di importanza idraulica, paesistica o ambientale:** è l'insieme dei canali non

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello minore né a quello di bonifica, ai quali viene riconosciuta una particolare valenza idraulica paesistica ambientale e pertanto sui quali viene individuata una norma di tutela di tipo urbanistico.

Si tratta per la pressoché totalità di aste idriche ricomprese all'interno di reti irrigue facenti capo a Consorzi ed Enti di irrigazione che si rappresentano come elementi di connessione tra i reticoli idrici.

All'interno del territorio comunale di Calcio la pressoché totalità delle aste idriche appartiene al reticolo privato, nel novero delle quali alcune sono state riconosciute per il possedere una particolare rilevanza idraulica, paesistica o ambientale da assoggettare a tutela;

- **Aste idriche non assoggettate a tutela:** è l'insieme di tutta la rimanente e fitta rete irrigua e industriale, non appartenente alle categorie precedenti, costituita dai terminali irrigui, dai canali di scolo dei terreni, da canali industriali, dai tratti poco significativi e importanti. Per questi canali non sono state individuate fasce di rispetto o di tutela data la loro scarsa rilevanza in termini di connessione con la rete idrografica naturale sia dal punto di vista idraulico, sia da quello paesistico, sia da quello ambientale;
- f) **Fasce di rispetto (idraulico):** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, su entrambe le sponde, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del R.D. 523/1904 e D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021 come specificato nel regolamento allegato, la cui ampiezza è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto;
- g) **Fasce di tutela (urbanistica):** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del regolamento allegato, la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto;**Centro edificato:** esso è costituito, per ciascun centro o nucleo abitato, dai fabbricati racchiusi dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- h) **Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:
 - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale;
 - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in subalveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale;
- i) **Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, etc.). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

- j) **Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.
- k) **Parere idraulico:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

3 COMPETENZE

Per il Fiume Oglio, che è inserito sia all'interno dell'allegato "A" alla citata D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021, sia all'interno dell'allegato "B", il ruolo di Autorità Idraulica per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nullaosta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali è esercitato dall'AIPO; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata dalla Regione Lombardia – Unità Territoriale di Bergamo.

Le competenze in merito alle attività autorizzative secondo il R.D. 368/1904 sui corsi d'acqua del reticolo di bonifica in Provincia di Bergamo, sono esercitate dal Consorzio di Bonifica "Media Pianura Bergamasca" e dal Consorzio di Bonifica "Dugali Naviglio Adda Serio". Si precisa che nessun corso d'acqua innervante il territorio comunale di Calcio risulta tuttavia oggi gestito da un Consorzio di Bonifica.

Le competenze in merito all'attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua presenti sul territorio comunale appartenenti al reticolo idrico minore sono esercitate dal Comune di Calcio.

Il Comune esercita tale attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento, rilasciando autorizzazioni e/o concessioni nonché nulla-osta ai fini idraulici come previsto dalla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021.

4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO e FASCE DI TUTELA

Nella cartografia sono stati individuati:

- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (Fiume Oglio) sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica ricade sulla Regione Lombardia;
- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica, sui quali la competenza autorizzativa ai sensi del R.D. 368/1904 ricade sul Consorzio di Bonifica "Media Pianura Bergamasca" e sul Consorzio di Bonifica "Dugali Naviglio Adda Serio": nessun corso d'acqua innervante il territorio comunale di Calcio risulta tuttavia oggi gestito da un Consorzio di Bonifica;
- i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica sull'asta e nella fascia di rispetto ricade sul Comune di Calcio;
- i corsi d'acqua privati di importanza idraulica, paesistica od ambientale, sulle cui aste la competenza è del consorzio di irrigazione e/o del proprietario, sui quali è stata definita una fascia

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

di tutela di tipo urbanistico di competenza del Comune di Calcio:

- gli altri corsi d'acqua (irrigatori, terminali irrigui, adduttori privati ai singoli fondi etc.) non assoggettati a tutela specifica ai sensi del presente documento.

Per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore sono state individuate fasce di rispetto ad alto grado di tutela soggette alle norme di Polizia Idraulica (come da R.D. n. 523/1904) contenute nel presente regolamento (§5.2 Norme di tutela per le fasce di rispetto).

Per le aste idriche private di importanza idraulica, paesistica od ambientale facenti capo a Privati o Consorzi Irrigui concessionari per l'uso dell'acqua e/o proprietari privati, sono state delimitate fasce di tutela soggette a norme specificatamente definite (§7).

Nella cartografia sia le diverse tipologie di corsi d'acqua sia le fasce di rispetto e di tutela sono indicate con segni grafici convenzionali; per una più precisa e corretta delimitazione si dovranno individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente all'asse del corso d'acqua, a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile. Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno del manufatto.

Le modalità di individuazione delle fasce di rispetto o tutela in relazione a diverse tipologie di alveo sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Anche la traccia dei corsi d'acqua riportata nella cartografia in corrispondenza dei tratti che passano intubati sotto le zone urbanizzate può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà essere prima determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

Le fasce di rispetto, di tutela e di competenza sono state individuate con criterio geometrico, con riguardo al corso d'acqua e alla sua prossimità o meno alle zone urbanizzate, come di seguito specificato:

1. metri 10.0 per ogni lato per:

- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale (Fiume Oglio), a cielo aperto o coperti;
- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, a cielo aperto o coperti;
- corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Privato aventi particolare importanza idraulica, paesistica ambientale, tratti principali a cielo aperto o coperti al di fuori delle aree urbanizzate;

2. metri 5.0 m per ogni lato per:

- corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Privato aventi particolare importanza idraulica, paesistica ambientale, tratti principali a cielo aperto o coperti all'interno delle aree urbanizzate;
- corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Privato aventi particolare importanza idraulica, paesistica ambientale, tratti secondari a cielo aperto o coperti.

Il tutto come individuato nella allegata Tavola 2.

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

5 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

5.1 Norme di tutela degli alvei e delle sponde

5.1.1 Attività vietate negli alvei e sulle sponde

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 152/1999 e dell'art. 115 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.), che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene, nel qual caso l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, e ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti;
- d) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- e) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori che possano ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- f) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno secco o verde che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- g) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- h) il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere;
- i) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- j) l'esecuzione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al deflusso delle acque;
- k) il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
- m) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

5.1.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione:

- a) in generale gli interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche e ambientali dei corsi d'acqua;

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

- c) le difese radenti (es. muri, scogliere, ma senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione e lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e ambientale; in tal caso il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini e all'alveo;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognature, etc.);
- j) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- k) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione;
- l) la copertura dei corsi d'acqua (ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 152/1999, art. 115 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.), che sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene, nel qual caso l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, e ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica;
- m) lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti e nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 8 "Scarichi in corsi d'acqua";
- n) lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti e nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 8 "Scarichi in corsi d'acqua";
- o) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua e la posa di canalette in cemento.

5.2 Norme di tutela per le fasce di rispetto

5.2.1 Attività vietate nelle fasce di rispetto

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 5.1.2;

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno ad una distanza minore o uguale a 4 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) l'interclusione della fascia di rispetto;
- h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili, e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) gli interventi di "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere d), e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- m) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
- p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;
- q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

5.2.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

- b) gli interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria” e di “restauro e risanamento conservativo” degli edifici esistenti così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall’art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 “*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua*”, richiamati all’interno del successivo §5.3.2;
- c) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume, nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall’art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 “*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua*”, richiamati all’interno del successivo §5.3.2;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall’art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 “*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua*”, richiamati all’interno del successivo §5.3.2;
- e) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda;
- f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni idrologici;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo a seguito di studio di compatibilità dell’intervento;
- h) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- i) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua;
- j) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- k) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 22/1997 e del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all’esaurimento della capacità residua derivante dall’autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art.6 del suddetto decreto legislativo;

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

- m) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m² su pali;
- n) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

Note

- a) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'autorità idraulica competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.
- b) Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
- c) Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, all'interno della fascia di rispetto.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere

Fatti salvi i divieti di cui ai precedenti paragrafi 5.1.1 e 5.2.1, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica e comunque non dovranno in alcun modo creare danno alle proprietà di terzi.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

5.3.1.1 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori a quelle previste dalla citata norma (ovvero tempo di ritorno centennale) in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un restringimento della sezione dell'alveo ed un aggravio delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione a causa delle spalle, dei rilevati di accesso o delle tubature/tombotti;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere di progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo.

5.3.1.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

L'immissione di acque in generale è ammessa previa autorizzazione in base a quanto indicato ai punti m) ed n) del §5.1.2 e in base ai limiti quantitativi di cui al §8.

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente idrico, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

5.3.1.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo, e quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1 i sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

5.3.1.4 Argini

Per i nuovi argini che dovessero essere realizzati o per il rifacimento e il miglioramento degli argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1.

5.3.1.5 Corsi d'acqua coperti o tombinati

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi della lettera a) del precedente §5.1.1 e della lettera l) del precedente §5.1.2, dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale.

Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;
- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili (altezza inferiore a m 1.05) e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili (Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633).

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un'agevole manutenzione.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno essere indicate esplicitamente, nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1, le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi (piano delle manutenzioni con indicazione dei soggetti preposti alle stesse).

5.3.2 Fabbricati e opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto

Per quanto concerne gli interventi ammissibili su fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto si rimanda a quanto riportato all'interno dell'art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 "*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*", che qui si riassume:

- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa (da effettuarsi secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po) ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato;
- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

5.3.3 Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio (solo pertinenze del Fiume Oglio (BG191) e della Fontanona Durada (reticolo idrico minore)

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno espletarsi sulla base di quanto indicato nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017 del Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, in riferimento all'Allegato A - "*Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale*" e dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio competente per territorio."

Non possono essere proposte per l'alienazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con legge 212/2003, le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

L'Autorità idraulica competente dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006 e della legge n. 37 del 5 gennaio 1994, le aree demaniali di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

5.3.4 Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

5.3.5 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

5.3.6 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

5.3.7 Variazioni di tracciato

Qualsiasi variante al reticolo idrico verrà presentata da parte dell'Amministrazione comunale al competente Ufficio Territoriale Regionale, per il rilascio dello specifico parere vincolante, ai sensi della d.g.r. 5714/2021,

La variazione di tracciato dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia di rispetto.

Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

Solo i tratti di corsi demaniali dismessi dal reticolo idrico, per effetto di variazioni di tracciato, potranno essere soggetti all'iter di alienazione/sdemanializzazione da espletarsi sulla base di quanto indicato nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017 del Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, in riferimento all'Allegato A - "*Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale*", dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio competente per territorio." Non possono essere proposte per l'alienazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con legge 212/2003, le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006 e della legge n. 37 del 5 gennaio 1994, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione, e pertanto in caso di variazione del tracciato, anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

5.3.8 Danni all'interno delle fasce di rispetto

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo o imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine dell'Amministrazione posta a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5.3.9 Nuove lottizzazioni

Per i corsi d'acqua del reticolo idrico ricadenti in aree edificabili, così definite dallo strumento di programmazione urbanistica comunale, è consentito al soggetto competente presentare progetti organici di sistemazione idraulica che possano prevedere:

- la sostituzione, limitatamente alle aree destinate all'edificazione, di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio, con la rete comunale di "fognatura bianca";
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con cessione del terreno interessato dal nuovo tracciato. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 152/2006 i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto e, preferibilmente in terra, al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. È comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ed, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione al corso d'acqua stesso collocandolo, preferibilmente, in prossimità della viabilità pubblica e nelle zone adibite a verde pubblico, garantendone sempre, comunque, l'accessibilità.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore, a cura ed onere del proponente che dovrà provvedere ad intestare al demanio i nuovi tracciati, e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

I suddetti progetti organici di sistemazione idraulica dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del soggetto competente e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico abilitato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzia le migliori sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio degli eventuali nuovi corsi d'acqua;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità alla presente normativa;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità alla presente normativa per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

5.4 Competenze manutentive dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione e fruizione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere, idrauliche e non, realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, tubi, partitori, ecc.).

Le manutenzioni inerenti all'alveo e le sponde comprendono ad esempio i seguenti interventi:

- la pulizia dell'alveo naturale e non;
- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione, sia in alveo che sulle sponde, di ostacolo al deflusso delle acque;
- il ripristino della sezione di deflusso, anche in corrispondenza di ponti ed attraversamenti, con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- la protezione del piede delle sponde dissestate attraverso la realizzazione di strutture rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale;
- la rinaturalizzazione dei canali.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione prevede ad esempio:

- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
- la rimozione di materiali di deposito che possono generare intasamenti e malfunzionamenti dei manufatti;
- il ripristino della funzionalità dei tratti tombati, anche riportandoli alla luce libera;
- il ripristino delle protezioni spondali e dei manufatti eventualmente danneggiati;
- la manutenzione dei manufatti di derivazione quali chiaviche, scolmatori, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento;
- il recupero, la sostituzione e l'aggiunta di tubi Norton dei fontanili;
- il ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (salti di fondo, soglie, ecc.).

Le competenze manutentive sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore e sui manufatti sono di seguito esplicitate:

- Sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore spetta al Comune eseguire gli interventi di manutenzione sull'alveo e sulle sponde del corso d'acqua, fatto salvo quanto riportato al capoverso successivo.

Come disciplinato dall'art. 868 e dagli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile, nonché dagli artt. 10 e 12 del R.D. n. 523/1904, i proprietari degli immobili situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono obbligati a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua e sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria o

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

dall'abbandono del corso d'acqua o dai manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.

Compete pertanto ai proprietari frontisti l'esecuzione di tutte le opere che garantiscono la buona funzionalità idraulica del corso d'acqua, tra cui:

- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione di ostacolo al deflusso delle acque;
 - la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
 - la riparazione delle sponde o degli argini qualora questi siano ammalorati;
- **Se sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore vi è una regolare concessione di derivazione** d'acqua pubblica in atto, spetta al titolare della concessione (art. 42 R.D. n. 1775/1933) mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili, ecc., e quindi eseguire la manutenzione degli alvei e delle sponde, come ad esempio tenere sempre ben efficienti i fossi, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo, rimuovere gli alberi, i tronchi e i grossi rami che per qualsivoglia motivo, causino interferenza con il corso d'acqua.
 - Se la manutenzione riguarda invece manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinature, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, ecc.) non connesse all'esercizio della derivazione d'acqua pubblica (altrimenti si ricadrebbe nel caso sopra), la manutenzione compete a chi le ha realizzate o a chi trae beneficio da tali opere.

Da parte dei proprietari frontisti dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche o l'esecuzione di attività di manutenzione sull'alveo da parte del personale dell'Ente titolare delle competenze in materia di polizia idraulica e, in presenza di una concessione di derivazione, da parte del titolare della concessione.

Le disposizioni e gli obblighi sopra indicati trovano sempre applicazione fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

5.5 Procedure per il rilascio dei provvedimenti di nulla-osta idraulico e di concessione per interventi sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore e nelle fasce di rispetto

5.5.1 Documentazione da presentare

Le domande per le richieste di nulla-osta o di autorizzazione ai fini idraulici o di concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili, da redigere secondo il modello fac-simile all'allegato G alla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021 e corredate degli allegati elencati nello stesso, dovranno essere presentate al Comune di Calcio – Ufficio Tecnico e, previa istruttoria tecnica da parte dello stesso, l'Amministrazione Comunale rilascerà apposito atto di concessione provvisto del relativo disciplinare, entrambi redatti secondo i fac-simile di cui all'allegato anzidetto.

In particolare le richieste dovranno essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - nel caso di attraversamenti con botti a sifone: indicazione dei presidi di protezione da sedimenti e ostruzione (§5.3.1.3);

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

- programma di manutenzione dell'opera, con indicazione delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione / concessione.
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
- verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;
3. Elaborati grafici:
- corografia in scala 1:10'000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - estratto del P.G.T. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
 - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
 - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - particolari costruttivi e strutturali, se necessario;
4. Parere del soggetto titolare della concessione demaniale, nel caso di interventi interessanti corsi d'acqua industriali o irrigui in concessione.

Per gli interventi concernenti lo scarico in corso d'acqua, tale parere dovrà riportare l'eventuale limite quantitativo imposto allo scarico, qualora più restrittivo di quello individuato al precedente §8.

Per interventi ed opere ricadenti all'interno di eventuali Parchi, qualora istituiti, dovrà essere ottenuto il parere positivo dell'Ente Parco.

5.5.2 Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari redatti secondo il modello fac-simile di cui all'allegato G alla D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021 e s.m.i. dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

5.5.3 Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Ogni autorizzazione o concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) per l'esecuzione di opere e di interventi sui tratti di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, è soggetta al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato "F" alla D.D.G. n. 17926 del 06.12.2022 e s.m.i.. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Il Comune richiederà il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

Si ricorda che, come stabilito dal comma 10 art. 34 del Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee....." il pagamento dell'annuo canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione TIENE LUOGO, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'occupazione di aree e di sedimi demaniali del Reticolo Idrico Principale e Minore attuate con le opere oggetto di concessione.

6 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

6.1 Normativa di riferimento ed ente competente per il rilascio dei provvedimenti di concessione e di nulla – osta idraulico

In base agli elenchi riportati all'interno della D.G.R. XI/5714 del 15.12.2021 e s.m.i., che correggono quelli contenuti in precedenti delibere regionali, l'unico corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrografico Principale presente nel territorio comunale di Calcio è il Fiume Oglio, riportato con il numero d'ordine BG191 all'interno dell'Allegato "A" alla D.G.R. (Corsi d'acqua di competenza regionale).

Il Fiume Oglio risulta inoltre compreso all'interno dell'Allegato "B" alla stessa Delibera, facente riferimento ai corsi d'acqua per i quali le attività di Polizia Idraulica sono in capo all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO).

Pertanto le istanze, riguardanti interventi sul Fiume Oglio e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere presentate per ottenere il nulla-osta idraulico (autorizzazioni ai fini idraulici) all'AIPO e per i provvedimenti di concessione per l'introito dei canoni (nel caso di interventi con occupazione di aree demaniali) alla Regione Lombardia Unità Territoriale (UTR) di Bergamo.

Sul Fiume Oglio e nelle relative fasce di rispetto valgono le norme di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

6.2 Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere corredate dal nulla-osta idraulico o dal provvedimento di concessione (per interventi che comportano occupazione di aree demaniali) rilasciato dal competente ufficio della Regione Lombardia.

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

7 PROCEDURE PER LE ASTE IDRICHE DI IMPORTANZA IDRAULICA, PAESISTICA O AMBIENTALE

7.1 Normativa di riferimento ed enti competenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

Nel Comune di Calcio passano corsi d'acqua e derivazioni strumentali alla derivazione dell'acqua ed al suo esercizio che non hanno natura demaniale. Pertanto questi corsi d'acqua non rientrano tra quelli di competenza del Comune né del Consorzio di Bonifica.

Per questi corsi d'acqua ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione. Tale competenza si estenda su tutta la rete consortile, non solo sulle aste per cui viene riconosciuta da parte del Comune una valenza paesistica attraverso l'individuazione delle fasce di tutela di tipo urbanistico, ai sensi del successivo §7.2.

Il Consorzio titolare della concessione o il proprietario del corso d'acqua ha la facoltà di modificare i tracciati dei propri canali in totale autonomia, in funzione delle esigenze connesse all'esercizio della concessione o all'attività irrigua, pertanto i tracciati dei canali privati riportati nelle Tavole grafiche rivestono esclusivo carattere conoscitivo, e dovranno di volta in volta essere verificati con i tecnici del Consorzio e/o con i proprietari.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali per la derivazione di acqua pubblica in concessione è lo statuto del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Su questi corsi d'acqua compete ai proprietari e/o ai titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica definire le attività vietate e quelle consentite sulle aste idriche.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui propri canali i Consorzi irrigui e/o i proprietari debbono in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio svolta da tali aste idriche e, pertanto, debbono prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

- a. impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- b. coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;
- c. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- d. interruzioni e chiusure di fossi non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

7.2 Istituzione delle fasce di tutela sulle aste idriche di particolare rilevanza paesistica, ambientale e idraulica

In considerazione della significativa rilevanza idraulica, paesistica od ambientale di alcuni tratti di canali che insistono sul territorio comunale di Calcio, seppur questi non abbiano i requisiti per essere inclusi nel Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, ai fini della tutela ambientale e paesistica degli stessi sono state istituite fasce di tutela, la cui ampiezza è indicata negli elaborati cartografici

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

allegati al presente regolamento: tale fascia ha un'ampiezza di compresa tra 5.0 e 10.0 metri per ogni lato sia per i tratti a cielo aperto sia per quelli coperti.

Si pone in evidenza come tali fasce NON siano fasce di rispetto ad alto grado di tutela, disciplinate dalle norme di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, bensì fasce di tipo urbanistico, individuate in base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua. Nelle fasce di tutela la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune.

Si sottolinea che gli interventi ammessi dovranno sempre e comunque rispettare i diritti dei Consorzi titolari della concessione di derivazione d'acqua pubblica e/o dei proprietari.

7.2.1 Attività vietate nelle fasce di tutela

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, all'utilizzo a fini irrigui ed industriali, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica o dall'Ente gestore del canale;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque e alle esigenze di manutenzione e gli interventi funzionali gli usi irrigui ed industriali delle acque e gli interventi funzionali gli usi irrigui ed industriali delle acque;
- g) l'interclusione della fascia di tutela;
- h) le piantagioni di alberi e siepi, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque e alle esigenze di manutenzione;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili, e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto. In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

localizzazione per le recinzioni esistenti che costituiscono arginatura per i canali, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque e alle esigenze di manutenzione;

- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- m) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
- p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;
- q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

7.2.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di tutela

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Gli interventi non dovranno comportare un aumento di superficie e/o volume, un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità dei manufatti e della sicurezza delle persone

Devono comunque sempre essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica del corso d'acqua.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia.

Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" alle lettere a), b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica.

Anche in caso di omissione della verifica idraulica, il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica (qualora ve ne sia uno), che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione.

Qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere. Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa-

- c) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all'edificio esistente.

Non è ammesso alcun intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale.

Dove le ristrutturazioni edilizie prevedano la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico - giuridica la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di rispetto.

Le ristrutturazioni sono ammesse solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- devono essere attuati tutti gli accorgimenti per migliorare la condizione idraulica esistente;
- non devono comportare un cambio di destinazione d'uso che determini un aggravio della vulnerabilità delle strutture, delle opere, dei manufatti e della sicurezza delle persone e più in generale un aggravio del rischio idraulico.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto, redatta a firma di tecnico abilitato;

- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- f) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda;
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e gli interventi funzionali gli usi irrigui ed industriali delle acque;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- i) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- j) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- k) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

- l) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- m) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 22/1997 e del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo;
- n) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m² su pali;
- o) la manutenzione straordinaria, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

Note

- a) Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
- b) Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, all'interno della fascia di tutela.

7.3 Prescrizioni

7.3.1 Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

7.3.2 Variazioni di tracciato

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua esclusi dal Reticolo Idrico Minore, ma sui quali è stata istituita una fascia di tutela, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

7.4 Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia

Le pratiche edilizie riguardanti interventi nelle fasce di tutela dei corpi idrici privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche, dovranno essere corredate dalla documentazione prevista al §5.5.1.

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sugli alvei e le sponde dei corpi privati per la derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche (assoggettati o meno a tutela ai sensi del presente Regolamento) dovranno essere corredate dall'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dal proprietario del corso d'acqua e/o dal titolare della concessione.

Si rammenta che ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione.

8 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata dal soggetto competente (Regione per il Reticolo Principale, Comune per il Reticolo Idrico Minore, Ente titolare della gestione delle Aste Idriche Private utilizzate per la derivazione delle acque in concessione) esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo si introduce una distinzione:

- lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, richiederà, da parte del richiedente l'autorizzazione, la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate dalla documentazione richiesta dagli Enti competenti (Regione per il Reticolo Principale, Comune per il Reticolo Idrico Minore, Ente titolare della gestione delle Aste Idriche Private utilizzate per la derivazione delle acque in concessione)

Nel caso del Reticolo Minore si fa riferimento a quanto riportato al precedente §5.5.1: tra i documenti specialistici di cui al punto 2 si prescrive la redazione di una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

- lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7 "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)*" come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8 sarà soggetto all'osservanza del citato Regolamento n. 7.

Si evidenzia come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore (Regione, Comune, Consorzio di Bonifica, Consorzio privato) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati definiti da R.R. 29.06.2018 n. 7, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore;

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

- lo scarico di acque meteoriche e quello degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7 "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)*" come modificato dal R.R. 19.04.2019 n. 8 ma che richiedano l'attivazione ex novo o la regolarizzazione di uno scarico preesistente, saranno subordinati alla verifica idraulica della idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

L'unico caso in cui, per lo scarico di acque meteoriche non ricadenti nell'ambito di applicazione del R.R. 23.11.2017 n. 7, in deroga a quanto sopra, è ammesso lo scarico tal quale delle acque meteoriche in rete fognaria o in corpo idrico è il caso di scarichi già esistenti e qualora sussista l'impossibilità tecnica di realizzare bacini di accumulo (ad esempio per abitazioni del centro storico prive di cortili interni e direttamente affaccianti sulla strada).

Si evidenzia anche in questo caso come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore (Regione, Comune, Consorzio privato) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi rispetto a quelli sopra indicati, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dall'Ente Gestore;

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che pur non essendo oggetto di specifica tutela ai sensi del presente Regolamento, risulti a valle immissario di canali assoggettati a tutela, dovrà essere richiesta la concessione all'Ente gestore del ricettore (Regione, Comune, Consorzio privato), previa verifica di capacità di smaltimento delle portate immesse.

9 NORME DI CARATTERE GENERALE PER LA TUTELA DEL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE NON RICOMPRESO NEL RETICOLO

Nell'ambito del territorio del Comune di Calcio la topografia e le sistemazioni agronomiche hanno disegnata una fitta rete di terminali irrigui ai singoli fondi, impluvi, canali di dreno a regime effimero che pur non avendo le caratteristiche per essere ricompresi nel reticolo idrico minore svolgono comunque una funzione all'interno del territorio.

Nella realizzazione di interventi di trasformazione del territorio che interessino tali elementi idrografici (scoli, stagni etc.) si dovranno preservare le loro caratteristiche e le funzioni da essi svolte; in particolare si prestare particolare attenzione ad interventi che comportino:

- a. impermeabilizzazioni, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- b. coperture e intubamenti, con conseguente difficoltà di manutenzione dei tracciati;

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

- c. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- d. interruzioni e chiusure non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

10 AREE ALLAGABILI INDIVIDUATE NEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) E NEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) VIGENTE

Sulla Tavola 4 "Carta del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto con sovrapposizione ai piani sovraordinati (PAI e PGRA)" sono riportate, oltre alle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore e le fasce di tutela istituite sui corsi d'acqua privati di significativa importanza idraulica, paesistica od ambientale, le perimetrazioni di aree allagabili derivanti da piani sovraordinati ed in particolare dal PGRA e dal PAI.

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA) è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato in data 03.03.2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 06.02.2017).

Nelle Mappe di Pericolosità del PGRA sono contenute la delimitazione e la classificazione delle aree allagabili; sono previsti tre scenari di pericolosità:

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H);
- Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M);
- Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L)

Relativamente al comune di Calcio le aree allagabili riguardano esclusivamente l'"ambito territoriale" costituito dal Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP), riguardanti il Fiume Oglio.

Nell'ambito territoriale RP sono riportate le aree allagabili individuate lungo il Fiume Oglio sulla base di uno specifico studio idraulico predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, suddivise in base ai tre scenari di pericolosità; nel caso specifico del Comune di Calcio sono individuate aree riferibili a alluvioni frequenti (P3/H), poco frequenti (P2/M) e rare (P3/L).

Con riferimento al comma 2 art .58 delle N.T.A. del P.A.I. come integrato dall'Adozione del P.G.R.A. si riporta la casistica relativa al reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP):

- Nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "H"), si applicano le limitazioni previste per la Fascia A dalle norme del Titolo II delle N.T.A. del PAI;
- Nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "M"), si applicano le limitazioni previste per la Fascia B dalle norme del Titolo II delle N.T.A. del PAI;
- Nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1, individuate cartograficamente dalla Regione Lombardia come aree "L"), si applicano le limitazioni previste dall'art. 31 delle N.T.A. del PAI (Fascia C);

Si osserva in particolare come risultino marcatamente differenti la perimetrazione delle previgenti fasce "A", "B" e "C" individuate dal P.A.I. e quella relativa alle aree a pericolosità "H", "M" e "B" definite dal P.G.R.A.

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO


Nelle more del completamento della specifica variante al PAI a scala di asta fluviale la D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738 *“Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po”*, contiene al punto 3.1 le disposizioni concernenti la normativa da adottare nelle aree allagabili e le procedure per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Si sottolinea che, come chiarito D.G.R. citata, in caso di sovrapposizione tra le aree allagabili di nuova individuazione e le aree allagabili già vigenti, si applica la classificazione e quindi la norma più restrittiva.


COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

ALLEGATO 1
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA


COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO




ARGINE IN RILEVATO
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL PIEDE DELL'ARGINE ESTERNO



ARGINE IN TERRENO NATURALE
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA






SPONDA RIVESTITA CON SCOGLIERA
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO ESTERNO DEL MANUFATTO



PIEDE SPONDA RIVESTITO
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA

COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO



COMUNE DI CALCIO
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE
AGGIORNAMENTO 2022
ELABORATO NORMATIVO

Brescia, Aprile 2023

Dott. Geol. Laura Ziliani

Dott. Ing. Antonio di Pasquale

Dott. Geol. Gianantonio Quassoli

ART. 42 NORMA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO

1. Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata.
 - Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni;
 - DLgs 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
 - DMSE 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
 - DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL);
 - DLgs 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni;
 - DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
 - DPR 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni;
 - DL 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni;
 - Legge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);
 - DLgs 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni;
 - DLgs 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
 - DMSA 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - DMSE 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
 - DMSE 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici);

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
- LR 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);
- DGR 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici";
- DGR 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013";
- Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica);
- DGR 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017";
- LR 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2;
- LR 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies;

A Certificazione energetica degli edifici

1. La presente norma è valida:

- a) per la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- b) per opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
- c) per la certificazione energetica degli edifici esistenti.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, nonché gli immobili sottoposti al solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storico-artistici;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a **50 mq**;
- d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi tipici del settore civile.

3. Sono dotati di attestato di certificazione energetica:

- a) gli edifici per i quali è presentata la domanda per ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25%

della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito;

b) con onere a carico del proprietario dell'edificio, gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzato risulti superiore al **20%** dell'esistente, nonché nei casi di recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti. In tal caso l'attestato sarà relativo:

- all'intero edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico;
- all'ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico ad essi dedicato;

c) tutti gli altri casi riportati dalla DGR 8/8745.

4. L'attestato di certificazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio. L'attestato di certificazione riferito a più unità immobiliari può essere prodotto solo nel momento in cui le stesse siano servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento, abbiano la medesima destinazione d'uso e sia presente un unico proprietario o un amministratore. Qualora l'attestato si riferisca alla certificazione di più unità immobiliari il soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia, conforme all'originale, dello stesso. Qualora l'edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi, è previsto l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica per ciascuna unità.

5. Tale attestato è idoneo se redatto e asseverato da un soggetto certificatore, registrato nel catasto energetico e timbrato per accettazione dal Comune.

6. L'attestato ha un'idoneità massima di **10 anni** a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L'idoneità dell'attestato decade prima del periodo sopra indicato per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, hanno modificato la loro prestazione energetica. Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che hanno mutato la destinazione d'uso.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività produttive il 20/07/2004, l'attestato di certificazione energetica dovrà essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

8. Nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico dovrà essere obbligatoriamente acquisita, per qualsiasi classe di consumo riferita alla climatizzazione invernale o riscaldamento, la targa energetica qualora l'attestato di certificazione energetica si riferisca all'edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono. La targa energetica dovrà essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità; la targa ha validità per il periodo di idoneità dell'attestato di certificazione energetica a cui si riferisce, secondo quanto previsto al precedente comma 4.

9. Il soggetto certificatore potrà richiedere, in corrispondenza dell'attestato di certificazione energetica, la targa energetica anche per altri edifici privati.

10. Per ottenere l'attestato di certificazione energetica, ed eventualmente la targa energetica, il proprietario dovrà presentare presso il Comune:

- a)** la relazione ex L 10/91 di cui all'allegato B della DGR 8/8745, sottoscritta da un progettista abilitato, in forma cartacea e digitale, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o di altro titolo equipollente;
- b)** comunicazione della nomina del soggetto certificatore prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;

- c)** nel caso di varianti al titolo abilitativo che modifichino le prestazioni energetiche dell'edificio, la nuova relazione aggiornata;
- d)** l'asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica ed i suoi eventuali aggiornamenti, l'attestato di certificazione energetica, redatto e asseverato dal soggetto certificatore, e la ricevuta generata dal catasto energetico degli edifici della Regione Lombardia; in assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.
- 11.** Il Comune, a seguito del deposito dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5 della LR 2/02/2007, n. 1, provvede a consegnare al proprietario dell'edificio una copia dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio appositamente timbrato per accettazione dal Comune.

B Classificazione energetica degli edifici

- 1.** La prestazione energetica del sistema edificio-impianto relativa alla climatizzazione invernale o il riscaldamento è definita dal valore dell'indice di prestazione energetica, EPh, espresso in:
- chilowattora per metro quadrato di superficie utile degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati (kWh/m² anno), per gli edifici appartenenti alla classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
 - chilowattora per metro cubo di volume lordo degli ambienti a temperatura controllata o climatizzato (kWh/m³ anno), per tutti gli altri edifici.
- 2.** La prestazione energetica del sistema edificio-impianto relativa alla climatizzazione estiva o il raffrescamento è definita dal valore dell'indice di prestazione termica, ETc, espresso in:
- chilowattora per metro quadrato di superficie utile degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati (kWh/m² anno), per gli edifici appartenenti alla classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
 - chilowattora per metro cubo di volume lordo degli ambienti a temperatura controllata o climatizzato (kWh/m³ anno), per tutti gli altri edifici.
- 3.** In funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio e in relazione alla sua destinazione d'uso, vengono definiti i valori limite associati a ciascuna delle otto classi di consumo, dalla A+ alla G, per la valutazione della prestazione energetica relativa alla climatizzazione invernale o al riscaldamento, secondo quanto indicato nelle tabelle A.4.1 e A.4.2 di cui all'allegato A della Delibera di Giunta Regionale del 22/12/2008, n. VIII 8745. Analogamente per la valutazione della prestazione termica relativa alla climatizzazione estiva.
- 4.** L'attestato di certificazione energetica riporterà anche i principali indici di prestazione energetica, quali:
- a)** il fabbisogno annuo di energia termica per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
 - b)** il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva e acqua calda sanitaria;
 - c)** contributi da fonti rinnovabili;
 - d)** efficienza media globale stagionale per gli impianti di riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e gli impianti combinati;
 - e)** fabbisogno energetico per l'illuminazione.
- 5.** Nell'attestato di certificazione energetica sono inoltre riportate le specifiche relative all'impianto termico ed i possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto.

C Volumi tecnici ed impiantistici

1. I volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, etc.) da costruirsi preferibilmente entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.
2. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento autorizzativo.
3. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e, quindi, non computabili ai fini volumetrici, purché soddisfino i requisiti di cui al punto F.2, comma 5, del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione per gli ambiti di interesse storico-monumentale.
4. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati all'edificio (muri ad accumulo, muri di trombe, muri collettori, captatori in copertura, etc.) sono considerati volumi tecnici e, quindi, non computabili ai fini volumetrici.

D Allacciamento alle reti impiantistiche

1. Al fine della diffusione dell'impiego di acque meno pregiate nonché delle tecniche di risparmio della risorsa idrica, il titolo abilitativo viene rilasciato a condizione che il progetto edilizio preveda, per ogni singola unità abitativa di nuova costruzione, un contatore individuale, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale 24/03/2006, n. 2.

E Ombre portate

1. Negli interventi edilizi derivanti da piani attuativi devono essere valutati, nel rispetto dell'altezza massima consentita, nonché delle distanze tra edifici, il sistema della reciprocità dei parametri citati e dalle ombre portate, al fine di garantire agli edifici in condizioni meno vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento invernale. Impedimenti tecnici nell'applicazione di questo comma devono essere giustificati dal tecnico progettista. Nelle nuove costruzioni i dispositivi di captazione dell'energia solare non devono risultare ostruiti dai fronti di altre costruzioni prospicienti.

F Norme e requisiti relativi all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico

1. Secondo le disposizioni di cui alla DGR 8/8745 del 2008, per risparmio energetico si intende la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione di una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo.

F.1 NORME, AMBITO D'APPLICAZIONE, SANZIONI

1. I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché l'esercizio e la manutenzione degli impianti, sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia a livello nazionale e regionale.

F.2 VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. Per limitare le emissioni di CO₂ e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell'ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua

calda sanitaria, favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica, sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica da allegare alla richiesta di titolo abilitativo.

2. Nella predisposizione degli impianti per gli edifici di proprietà privata, qualunque sia la destinazione d'uso, vale il comma 1 del presente articolo.

3. La presente norma è raccomandata per tutti gli edifici dotati di impianto di riscaldamento; per gli edifici esistenti, il provvedimento si applica in caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento o per interventi di ampliamento di ogni tipo su edifici con destinazione d'uso non residenziale; per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

4. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti a sud-est, sud e sud-ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) saranno disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi meno utilizzati. Le aperture massime saranno collocate a sud, sud-ovest, mentre ad est saranno minori e a nord saranno ridotte al minimo indispensabile. È raccomandato nelle nuove costruzioni l'utilizzo di vetri doppi, con cavità contenente gas a bassa conduttività, per tutte le esposizioni. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un'opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, diventa d'obbligo la sostituzione degli stessi che si dovranno adeguare ai valori di trasmittanza definiti nel comma 2 del punto F.4 del presente articolo. Le facciate rivolte ad ovest potranno anche essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale.

5. Sia nelle nuove costruzioni che nell'esistente è consentito prevedere la realizzazione di serre e/o sistemi per captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva secondo quanto indicato al punto C, comma 3, del presente articolo. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell'organismo edilizio, sia esistente che di nuova costruzione, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a)** siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio (nuovo o esistente) valorizzandolo;
- b)** dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
- c)** siano realizzate con serramenti di buona resistenza all'invecchiamento e al degrado estetico e funzionale, con gli elementi trasparenti realizzati in vetro temperato di spessore \geq di **5 mm**;
- d)** abbiano una profondità non superiore a **1,50 m** e siano dotate di un accesso, per i soli fini di manutenzione, dall'esterno o da uno spazio comune (ad esempio condominiale);
- e)** i locali retrostanti abbiano comunque un'apertura verso l'esterno, allo scopo di garantire una corretta ventilazione;
- f)** il fattore medio di luce diurna η_m , nell'ambiente retrostante alla serra applicata, quando si tratti di destinazione residenziale e specificamente di spazi di fruizione per attività principale, risulti comunque $\eta_m \geq 2$;
- g)** sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;

- h)** il progetto architettonico redatto da un professionista e corredato di tutti i calcoli e le indicazioni atte a comprovare il rispetto delle suddette condizioni, sia stato approvato dal Responsabile del Procedimento. Questo progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Per guadagno s'intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto.
- 6.** E' suggerito l'utilizzo di pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette dei locali da climatizzare.
- 7.** Per i nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo (cinema, teatri, sale riunioni, edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura, edifici ed impianti adibiti ad attività sportive, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) è raccomandata l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad uso sanitario.
- 8.** L'installazione dell'impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato in modo da coprire l'intero fabbisogno energetico dell'organismo edilizio per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivato; in generale tali impianti dovranno essere dimensionati per una copertura annua del fabbisogno energetico superiore al **50%**. Il dimensionamento della superficie captante potrà essere eseguito utilizzando appositi schemi di calcolo.
- 9.** I pannelli solari e fotovoltaici devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per l'installazione:
- a)** gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale); i serbatoi di accumulo devono essere posizionati all'interno degli edifici;
- b)** nel caso di coperture piane i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento fra di essi, se disposti su più file.
- 10.** Si consiglia di prevedere l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, allacciati alla rete elettrica di distribuzione per la produzione di energia elettrica.

F.3 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI: CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA

- 1.** Allo scopo di ridurre i consumi di combustibile, incentivando la gestione energetica autonoma, si raccomanda di effettuare la contabilizzazione obbligatoria del calore utilizzato per riscaldamento invernale, così da garantire che la spesa energetica dell'immobile venga ripartita in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.
- 2.** La norma di cui al comma precedente è riferita a tutti gli edifici di nuova costruzione non utilizzando sistemi autonomi; per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:
- a)** rifacimento della rete di distribuzione del calore;
- b)** interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni, nel caso di edilizia terziaria e commerciale.

F.4 RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE ED ESTIVO

- 1.** Gli edifici vanno concepiti e realizzati in modo da consentire una riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento degli impianti e favorendo gli apporti energetici gratuiti.

2. Per quanto riguarda le prestazioni invernali ed estive dell'involucro vanno comunque rispettati tutti i valori limite della trasmittanza termica U definiti dalla DGR 8/8745.

3. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di sostituzione di generatori di calore valgono le disposizioni di cui alla DGR 8/8745.

F.5 CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI: CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE

1. Al fine della riduzione del consumo idrico si raccomanda di introdurre la contabilizzazione individuale del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l'approvvigionamento idropotabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

2. La raccomandazione di cui al punto precedente va applicata a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile.

3. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE (parte III, sezione III, titolo I, articolo 146 del D.Lgs 152/06 e s.m. e. i.).

F.6 CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI: INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL FLUSSO DELLE CASSETTE DI SCARICO

1. Al fine della riduzione del consumo idrico, si raccomanda l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze specifiche.

2. Il provvedimento di cui al precedente punto riguarda i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti si applica, limitatamente alle suddette categorie, nel caso di rifacimento dei servizi igienici.

3. Il requisito s'intende raggiunto quando siano installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:

a) la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua;

b) la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra **7 e 12 litri** e il secondo compreso tra **5 e 7 litri**.

RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del Regolamento Regionale n.2/2006, si richiama una delle misure da adottare a favore del risparmio idrico e cioè l'obbligo della filtrazione e del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti delle nuove edificazioni, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

La suddetta misura dovrà essere sicuramente perseguita nel caso di edifici ad uso residenziale e per quelle tipologie di nuove edificazioni che siano caratterizzate dall'assenza di emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche (ad esempio di tipo direzionale, commerciale, logistico).

F.7 CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI: ALIMENTAZIONE DELLE CASSETTE DI SCARICO CON LE ACQUE GRIGIE

1. Al fine della riduzione del consumo dell'acqua potabile, si consiglia l'adozione di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno o docce.

2. Il provvedimento riguarda gli scarichi delle lavatrici e i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione.

3. Il requisito si intende raggiunto quando sia installato un sistema che consenta l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno o docce, opportunamente trattate per impedire:

- a) l'intasamento di cassette e tubature;
- b) la diffusione di odori e agenti patogeni.

L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione.

4. Il requisito è soddisfatto se, per le nuove costruzioni, i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicurano un recupero pari almeno al 70% delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici. Di seguito sono predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche che le rendano atte agli usi compatibili all'interno dell'edificio o nelle sue pertinenze esterne; sono previsti per i terminali della rete duale (escluso il WC) idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione). Per interventi sul patrimonio edilizio esistente il requisito è soddisfatto se il sistema di accumulo garantisce un recupero pari ad almeno il 50% delle acque grigie per un uso compatibile esterno (e di conseguenza la rete di adduzione può essere limitata alle pareti esterne dell'organismo edilizio); si prevedono, per i terminali della rete duale esterna, idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione).

5. Copia dello schema di impianto dovrà essere consegnata ai proprietari dell'immobile e disponibile presso il custode o l'amministratore.

F.8 CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI: UTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si raccomanda, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte), usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva).

2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

3. Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a **800,00 mq**, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori ad **1,00 mc** per ogni **30,00 mq** di superficie lorda complessiva degli stessi.

4. La cisterna sarà dotata di sistema di filtratura per l'acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

5. L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

G Normativa per l'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari

1. La presente norma viene definita in attuazione dell'articolo 3, comma 13, della Legge 249 del 31/07/1997 e s. m. e i. concernente "Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle

telecomunicazioni e radiotelevisivo”, che disciplina i criteri di installazione degli apparati di ricezione televisiva satellitari per salvaguardare gli aspetti ambientali e paesaggistici. Per qualsiasi aspetto non contemplato nel presente regolamento si dovrà fare riferimento alla legge sopra citata.

2. Le presenti norme si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.
3. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
4. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno dei balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa situazione fosse tecnicamente impraticabile, a giudizio dell'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione Paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà – in ogni caso - essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nei nuclei di antica formazione ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.
5. È vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale e per edifici pubblici, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di valore storico o artistico nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica.
6. La presente norma non si applica per le antenne paraboliche ricetrasmittenti destinate alle comunicazioni delle Forze di Polizia, degli Enti Militari, degli Enti Regionali, dei Servizi di Emergenza, della Protezione Civile, della trasmissione e ricezione dei dati da parte degli Enti pubblici che, comunque, dovranno elaborare soluzioni che si integrino il più possibile con l'ambiente circostante.
7. Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono avere come dimensione massima **120,00 cm** di diametro.
8. Le antenne paraboliche devono avere una colorazione capace di armonizzarsi il più possibile con quella del manto di copertura. Sul disco dell'antenna parabolica è autorizzata la presenza del logo del costruttore con una dimensione non superiore al **10%** della superficie complessiva.
9. Le antenne paraboliche dovranno essere installate nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sicurezza degli impianti.
10. Nel caso di installazione già avvenuta di antenne paraboliche non conformi alle presenti disposizioni è prescritto l'adeguamento delle antenne entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.
11. Tutti gli immobili composti da più unità abitative di nuova costruzione ovvero quelli soggetti a ristrutturazione generale, dovranno avvalersi di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni satellitari e potranno installare o utilizzare reti via cavo per la distribuzione nelle singole unità abitative delle trasmissioni ricevute mediante unica antenna collettiva. Alle presenti norme dovranno pertanto ispirarsi i progettisti in sede di progettazione di nuovi edifici o ristrutturazione/restauro degli stessi.
12. Le nuove installazioni di apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata il quale, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:
 - a) sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, per integrazione della documentazione, etc.;

- b) imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
- c) vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di **30 giorni** di cui sopra, l'installazione dell'apparato si dovrà intendere accettata. L'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro 60 giorni dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata.

H Regolamento per l'installazione di condizionatori e di apparecchiature tecnologiche

1. Le presenti norme si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.
2. L'installazione di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica ad esclusione di apparecchiature di sicurezza (telecamere, sirene d'allarme, etc.) deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale nonché al rispetto della legislazione in materia. L'installazione degli impianti dovrà evitare la formazione di molestie di qualsiasi natura.
3. Sono vietate le installazioni di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando i condizionatori o altre apparecchiature tecnologiche siano visibili dal piano strada delle pubbliche vie. I condizionatori ovvero le altre apparecchiature tecnologiche devono essere collocate possibilmente sul versante opposto alla pubblica via. Quando non sia possibile soddisfare questo requisito dovranno valutarsi con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione Paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nei nuclei di antica formazione ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.
4. Le nuove installazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata il quale, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:
 - a) sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della documentazione, etc.,
 - b) imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
 - c) vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di **30 giorni** di cui sopra l'installazione dell'apparato si dovrà intendere autorizzata. L'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro **60 giorni** dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata.

I Regolamento per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici

1. Le presenti norme si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.
2. L'installazione di pannelli solari, o fotovoltaici, e relative strutture tecnologiche connesse al funzionamento degli impianti deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
3. I pannelli solari/fotovoltaici devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa situazione fosse tecnicamente impraticabile, a giudizio dell'Ufficio Tecnico

– Edilizia Privata, l'impianto dovrà collocarsi in modo tale da non renderlo visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto.

4. Per quanto attiene ad ogni elemento tecnologico diverso dai pannelli solari/fotovoltaici e comunque connesso al funzionamento del sistema sono vietate le installazioni all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando tali elementi tecnologici siano visibili dal piano strada delle pubbliche vie. Le apparecchiature devono essere collocate possibilmente sul versante opposto alla pubblica via.

5. Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 si dovranno valutare con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione Paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nei nuclei di antica formazione ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.

6. Gli impianti tecnologici, ed in particolare i pannelli, dovranno avere caratteristiche estetiche in grado di armonizzare al massimo l'intervento con il contesto in cui si inseriscono sia direttamente (ubicazione), sia indirettamente (interferenza percettiva con sistemi ambientali/insediativi rilevanti). Le soluzioni, esaminate dai competenti uffici a seconda dei luoghi, dovranno attingere dalla gamma delle tecnologie offerte dal mercato.

7. Le nuove installazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata il quale, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:

- a)** sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della documentazione, etc.,
- b)** imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
- c)** vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di **30 giorni** di cui sopra l'installazione dell'apparato si dovrà intendere autorizzata. L'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro **60 giorni** dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata.